SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 14 giugno 2016

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 19

Corte dei conti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 maggio 2016, n. **101**.

Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante «Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici», e in particolare l'articolo 34, comma 2, ai sensi del quale, «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, devono essere individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti»;

Acquisito il concerto del Ministro dell'interno, espresso con nota prot. 27-31/A2016-000183 del 21 gennaio 2016;

Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, espresso con nota prot. 29/0000357 del 21 gennaio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato 518/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato 845/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2016;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 5 aprile 2016 prot. GAB/7582/2016;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso. Le predette attività sono condotte nel rispetto delle norme in materia ambientale, di tutela della salute e dell' incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle forze armate, dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco;

b) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;

c) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificatamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54;

d) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;

e) alle munizioni.

3. Ai residui inerti generati dall'accensione di fuochi di artificio all'interno dei nuclei domestici e quelli giacenti su strade e aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico, inclusi i litorali costieri, si applica la disciplina dei rifiuti urbani di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, nonché le seguenti:

a) «articolo pirotecnico per esigenze di soccorso»: articolo pirotecnico destinato alla richiesta ed alla segnalazione di soccorso;

b) «utilizzatore»: chiunque utilizzi gli articoli pirotecnici compresi quelli per esigenze di soccorso di cui alla lettera *a)* del presente articolo;

c) «rifiuti da pirotecnici»: i rifiuti derivanti dall'utilizzo degli articoli pirotecnici che possono contenere quantità residue di sostanze esplosive in grado di causare danni alle persone e all'ambiente, nonché le stesse sostanze esplosive che residuano dall'utilizzo degli articoli pirotecnici. Sono considerati rifiuti da pirotecnici, ai fini della raccolta, del trasporto e dello smaltimento, gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di ulteriore uso per le finalità cui sono destinati;

d) «residui inerti»: gli articoli pirotecnici non di uso professionale che siano stati esplosi secondo le prescrizioni indicate nell'etichetta.

Art. 3.

Obblighi dell'utilizzatore di articoli pirotecnici

1. L'utilizzatore restituisce al distributore autorizzato gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati.

2. L'utilizzatore deposita i rifiuti da pirotecnici in appositi contenitori localizzati presso il distributore autorizzato.

Art. 4.

Obblighi del distributore di articoli pirotecnici

1. Il distributore di articoli pirotecnici raccoglie gratuitamente quelli inutilizzati, scaduti o non più suscettibili di ulteriore uso per le finalità cui sono destinati ed i rifiuti derivanti dal loro utilizzo, consegnati dall'utilizzatore, assicurandone il deposito presso il proprio punto vendita, nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento con le modalità di cui all'articolo 7.

2. Il distributore degli articoli pirotecnici assicura, anche tramite avvisi posti nei punti di distribuzione autorizzati, l'informazione circa il ritiro gratuito degli articoli pirotecnici scaduti o non utilizzati e dei rifiuti da pirotecnici di cui al precedente comma, compresa l'indicazione delle relative modalità.

3. Il distributore, autorizzato ad effettuare la vendita di prodotti, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, indica le corrette modalità di gestione ed i luoghi presso cui l'utilizzatore può conferire gli articoli pirotecnici e i relativi rifiuti di cui al comma 1.

Art. 5.

Obblighi del fabbricante e dell'importatore di articoli pirotecnici

1. Il fabbricante e l'importatore degli articoli pirotecnici assicurano, con oneri a proprio carico, il ritiro, il trasporto fino agli impianti di smaltimento di cui all'articolo 7 e lo smaltimento su tutto il territorio nazionale degli articoli pirotecnici restituiti dall'utilizzatore e dei rifiuti da pirotecnici, depositati presso tutti i punti di raccolta allo scopo predisposti. Il produttore e l'importatore degli articoli pirotecnici adempiono ai predetti obblighi direttamente ovvero mediante sistemi collettivi.

Art. 6.

Deposito preliminare alla raccolta effettuato presso i distributori

1. Gli articoli pirotecnici inutilizzati, scaduti o restituiti dall'utilizzatore e i rifiuti da pirotecnici ritirati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento, sono depositati all'interno di contenitori idonei a conservarne l'integrità anche durante le fasi del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento. Gli articoli pirotecnici scaduti sono conservati in contenitori separati, all'uopo contrassegnati.

2. Il deposito preliminare alla raccolta allestito dal distributore presso il punto vendita deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale del 26 agosto 2011, n. 198, e presentare le seguenti caratteristiche:

a) non deve essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;

b) essere pavimentato;

c) deve essere coperto e protetto dall'azione delle acque meteoriche e del vento;

d) essere allestito in modo tale da assicurare che gli articoli pirotecnici comunque ritirati siano separati dalle altre tipologie di rifiuti da pirotecnici;

e) essere allestito in modo da assicurare l'integrità degli articoli pirotecnici adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

3. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti da pirotecnici è effettuato in condizioni di sicurezza, non deve creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da rumori o odori, né danneggiare il pa-

esaggio e i beni paesaggistici di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio;

4. Il prelievo dei rifiuti da pirotecnici dal deposito preliminare ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di cui all'articolo 7 è effettuato ogni tre mesi o, in alternativa, quando il quantitativo complessivamente raggiunge i 10 Kg. In ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno.

5. Restano fermi tutti gli adempimenti previsti a carico del distributore, che ha anche l'obbligo di tenere uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'allegato 1, dal quale risultino l'indirizzo e i dati identificativi del consumatore che conferisce l'articolo o il rifiuto e la tipologia dello stesso. Nel caso di articoli scaduti nel predetto modello deve essere indicata anche la data di scadenza e il numero di registrazione.

Art. 7.

Trasporto e smaltimento degli articoli pirotecnici e dei relativi rifiuti

1. Gli articoli pirotecnici e i rifiuti degli articoli pirotecnici ritirati dal distributore ai sensi dell'articolo 4 e depositati ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, sono trasportati dal luogo di deposito ad un impianto autorizzato allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni sul trasporto dei rifiuti di cui all'articolo 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle altre vigenti norme in materia di trasporto su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, ove applicabili.

2. I rifiuti da pirotecnici sono smaltiti mediante termodistruzione in impianti specificamente autorizzati ai sensi dell'articolo 6, comma 13, o dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatte salve le diverse modalità di distruzione stabilite per finalità di pubblica incolumità e sicurezza dall'Autorità giudiziaria.

Art. 8.

Disposizioni particolari per alcune categorie di articoli pirotecnici

1. Gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati e i rifiuti derivanti dall'utilizzo presenti a bordo delle unità navali rientranti nel campo di applicazione di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 57 di adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con allegato VI ed appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997, devono essere gestiti in modo separato dagli ulteriori rifiuti presenti a bordo, ai sensi dell'annesso V alla stessa Convenzione.

2. Gli articoli pirotecnici per autoveicoli, qualora rimossi durante le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, costituiscono rifiuti da pirotecnici. Il loro smaltimento è a carico dei gestori dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

3. I dispositivi di cui al comma 2 sono neutralizzati prima della rimozione dagli autoveicoli a fine vita e depositati presso gli stessi centri di raccolta, al fine di essere avviati al successivo smaltimento. È fatto divieto di attivare tali dispositivi nei suddetti centri di raccolta. Gli articoli pirotecnici per autoveicoli rimossi durante le attività di riparazione e manutenzione degli autoveicoli sono raccolti e smaltiti come rifiuti da pirotecnici, con oneri a carico del soggetto che svolge tali attività.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 maggio 2016

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1587

ALLEGATO *1*
(articolo 6, comma 5)

Modulo di annotazione degli articoli pirotecnici e dei rifiuti da pirotecnici raggruppati presso il deposito preliminare

Modulo n. ___________________ del _____________________

____

DISTRIBUTORE

Ragione Sociale:________________________

Codice Fiscale:_________________________________

Ubicazione dell'esercizio: (Comune)______________(Via)_______________(n.)___

UTILIZZATORE CHE CONFERISCE L'ARTICOLO O IL RIFIUTO

Nome e Cognome o ragione sociale:________________________

Indirizzo: (Comune)______________(Via)_______________(n.)___

TIPOLOGIA DELL'ARTICOLO O DEL RIFIUTO

Denominazione/Numero di registrazione: ________________________

Eventuali altre indicazioni: ________________________

Peso complessivo (kg): ____________

Eventuali annotazioni e non conformità rilevate:____________________________

data ________________ora ___________________

Firma del distributore:_________________________

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori *uso)*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2003, n. 182, S.O.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 – S.O. n. 96.

— Si riporta il testo dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 2015, n. 186:

«Art. 34. *(Disposizioni transitorie e finali)*. — (*Omissis*).

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 (Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2011, n. 96.

— Il decreto legislativo 02 gennaio 1997, n. 7 (Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1997, n. 22.

— La Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 183. *(Definizioni)*. — 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) «stoccaggio»: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-*ter*, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera *b)*;

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera *ff)*;

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera *a)*;

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera *oo)*, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-*ter*) del presente decreto;

oo) "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-*bis*, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-*bis*, comma 2;

qq-*bis*) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 2015:

«Art. 2. *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "articolo pirotecnico": qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;

b) "fuoco d'artificio": un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;

c) "articoli pirotecnici teatrali": articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;

d) "articoli pirotecnici per i veicoli": componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;

e) "munizioni": i proiettili e le cariche propulsive, nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;

f) "persona con conoscenze specialistiche" una persona abilitata secondo l'ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi d'artificio di categoria F4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all'articolo 3;

g) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un articolo pirotecnico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

h) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di un articolo pirotecnico; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;

i) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica un articolo pirotecnico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale;

l) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un articolo pirotecnico originario di un Paese terzo;

m) "distributore": la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;

n) "operatori economici": il fabbricante, l'importatore e il distributore;

o) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un articolo pirotecnico deve soddisfare;

p) "norma armonizzata": una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione dell'Unione europea ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione europea sull'armonizzazione, quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 1025/2012;

q) "organismo nazionale di accreditamento": l'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, nonché di vigilanza del mercato, di seguito denominato ACCREDIA;

r) "accreditamento": attestazione da parte di ACCREDIA che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti dal presente decreto per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;

s) "valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici;

t) "organismo di valutazione della conformità": un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

u) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un articolo pirotecnico già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

v) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un articolo pirotecnico presente nella catena di fornitura;

z) «normativa di armonizzazione dell'Unione europea»: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

aa) "marcatura CE": la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'articolo pirotecnico è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici, secondo le modalità stabilite all'Allegato IV;

bb) "NEC (contenuto esplosivo netto)": il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformità rilasciato da un organismo notificato.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 193 e 212, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 193. *(Trasporto dei rifiuti)*. — 1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*, i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb)*; con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.

5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a)*, nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo 188-*ter*, comma 2, lett. *e)*, che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. *mm)*. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, com-

ma 2, lett. *a)*, il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a)*, dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

9-*bis*. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a)*, relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *v)*, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *aa)* purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.

13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a)*, relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009."

«Art. 212. *(Albo nazionale gestori ambientali)*. — 1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni. (881)

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente;

c) uno dal Ministro della salute;

d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;

e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

f) uno dal Ministro dell'interno;

g) tre dalle regioni;

h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte:

a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;

c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;

d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) da due esperti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche;

f) da due esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti già previsti all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrati,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3, lettere *e)* ed *f)*, nel rispetto di quanto previsto dal comma 16.

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;

c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;

d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a)*, procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6, lettera *c)*, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo.

10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1999.

11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *g)*. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a)*. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:

a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera *a)*;

c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;

d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;

e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;

f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;

g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico.

16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.

17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.

19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

19-*bis*. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera *pp)* del comma 1 dell'articolo 183.

20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.

21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attività di cui al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da documentazione incompleta o inidonea, si applica il disposto di cui all'articolo 256, comma 1.

22. I soggetti firmatari degli accordi e contratti di programma previsti dall'articolo 181 e dall'articolo 206 sono iscritti presso un'apposita sezione dell'Albo, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9.

23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto (891). Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessa ta può inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri.

24. Le imprese che effettuano attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi ai sensi dell'articolo 215 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo.

25. Le imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 216 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo.

26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25 sono versati, secondo le modalità di cui al comma 16, alla competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli integralmente per l'attuazione dei medesimi commi.

27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 16.

28. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— La legge 12 agosto 1962, n. 1839 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi Protocollo ed Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 1963, n. 20, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 13, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 6. *(Oggetto della disciplina)*. — (*Omissis*).

13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;

b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera *a)* del presente comma.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 208 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 208. *(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)*. — 1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti:

a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;

b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3;

c) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera *g)*;

d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;

e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;

f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, è effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale;

g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (839)

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;

b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;

d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;

e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;

g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;

i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

11-*bis*. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-*octies* per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.

12-*bis*. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-*bis* della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate.

13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma 1, del presente decreto.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera *m)*.

17-*bis*. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) ragione sociale;

b) sede legale dell'impresa autorizzata;

c) sede dell'impianto autorizzato;

d) attività di gestione autorizzata;

e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;

f) quantità autorizzate;

g) scadenza dell'autorizzazione.

17-*ter*. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-*bis* deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.

19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

19-*bis*. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.».

Note all'art. 8:

— La legge 6 febbraio 2006, n. 57 (Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 2006, n. 51, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003:

«Art. 3. *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;

b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera *a)* a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;

c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;

d) "produttore", il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso;

e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre la quantità e la pericolosità per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo compongono;

f) "trattamento", le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera *o)*);

g) "messa in sicurezza", le operazioni di cui all'allegato I, punto 5;

h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato I, punto 6;

i) "pressatura", le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;

l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura;

m) "frantumatore", un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;

n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo smaltimento;

o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera *f)*;

p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di cui alla lettera *o)*, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;

q) "reimpiego", le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;

r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;

s) "recupero", le pertinenti operazioni di cui all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;

t) "smaltimento", le pertinenti operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;

u) "operatori economici", i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali;

v) "sostanza pericolosa": le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele:

1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

3) classe di pericolo 4.1;

4) classe di pericolo 5.1;

z) "informazioni per la demolizione", tutte le informazioni necessarie per il trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso.

(*Omissis*).».

16G00112

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2016.

Conferimento della decorazione della Stella al merito del lavoro ai lavoratori italiani residenti nel territorio nazionale per l'anno 2016.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la Commissione di cui all'art. 9 della citata legge n. 143/1992;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

Cianciana Giacomo - Cervino S.p.a. - Cervinia;

Foudon Romano - Casinò de la Vallee S.p.a. - Saint Vincent;

Imperial Albino - RAI Radio televisione italiana S.p.a. - Saint Christophe;

Pirovano Monica - Cogne acciai speciali S.p.a. - Aosta;

Alberto Sebastiano - FPT Industrial S.p.a. - Torino;

Aliberti Luciano - RFI Rete ferroviaria italiana S.p.a. - Torino;

Allocco Ubaldo - Trenitalia S.p.a. Gruppo ferrovie dello Stato italiane - Torino;

Altare Claudio Clemente Luigi - Alenia Aermacchi S.p.a. - San Maurizio Canavese;

Amerio Mauro - Selex ES S.p.a. - San Maurizio Canavese;

Angì Claudio - Ansaldo STS S.p.a. - Piossasco;

Anrò Dario Angelo - Ativa autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta S.p.a. - Torino;

Arpone Teresa - Filatura Astro S.r.l. - Vigliano Biellese;

Belliardo Massimo - Miroglio Fashion S.r.l. - Alba;

Bellone Vincenzo Maria - Banca nazionale del lavoro S.p.a. Gruppo BNP Paribas - Torino;

Bethaz Evaristo - ENEL Produzione S.p.a. - Torino;

Bianco Antonella Edi - Michelin italiana S.p.a. - Torino;

Boggiani Sergio - G. Vella e Figlio graniti S.a.s. - Andorno Micca;

Bruga Lorenza - Sarpom S.r.l. - San Martino di Trecate;

Bruno Carlo - Ferrero S.p.a. - Alba;

Calzavara Luigino - Ativa autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta S.p.a. - Torino;

Canale Ornella - Fratelli Fila S.p.a. - Verrone;

Casmiro Antonio Patrizio - Trenitalia S.p.a. Gruppo ferrovie dello Stato italiane - Torino;

Cassisa Gian Claudio - ThalesAlenia Space Italia S.p.a. - Torino;

Cavallo Marcello - Coldiretti - Cuneo;

Cecchetto Sergio - Ansaldo STS S.p.a. - Piossasco;

Celant Marino - AgustaWestland S.p.a. - Cascina Costa;

Chiappini Luigina - Confagricoltura - Novara;

Chiarelli Cosimo Marcello - ThalesAlenia Space Italia S.p.a. - Torino;

Cordara Loredana - Ferrero S.p.a. - Alba;

Dellarovere Patrizia Maria - Alenia Aermacchi S.p.a. - San Maurizio Canavese;

Ercole Pietro - A.V.I.R. S.p.a. - Asti;

Fassino Alessandra - PPeF Pogliano BusBar S.r.l. - Grugliasco;

Fichera Josephine - Michelin italiana S.p.a. - Torino;

Fogliati Marcello - Cassa di risparmio di Asti S.p.a. - Asti;

Fonsati Franco - Selex ES S.p.a. - San Maurizio Canavese;

Frola Enzo - FPT Industrial S.p.a. - Torino;

Frola Mariuccia - FCA Sepin S.c.p.a. - Torino;

Furno Marchese Donatella - Bernardi Severino di Bernardi P. & C. S.n.c. - Cossato;

Gaggini Pier Giorgio - Ferrero S.p.a. - Alba;

Gastaudo Carlo - Ristoro Mamma Margherita (Istituto Bernardi semeria) - Castelnuovo Don Bosco;

Gerthoux Gianni - Ferservizi S.p.a. Gruppo ferrovie dello Stato - Torino;

Ghibaudo Carla - Oggero Fratelli S.r.l. - Boves;

Giachino Daniela Esterina Carla - Alenia Aermacchi S.p.a. - San Maurizio Canavese;

Giletti Tiziano - Banca nazionale del lavoro S.p.a. Gruppo BNP Paribas - Vercelli;

Godio Gianfranco - AgustaWestland S.p.a. - Cascina Costa;

Gonella Daniela - Ansaldo STS S.p.a. - Piossasco;

Graziotto Giuliana - Bcube S.p.a. - Coniolo;

Grignaschi Maurizio - GP Pedretti S.r.l. - Verbania Intra;

Guarise Sergio - FCA Italy S.p.a. - Torino;

Gulmini Evelino - Azienda agricola Accatino - Cascina Schiappacaccia - Pomaro;

Guzzo Antonio - FCA FIAT Group Automobiles S.p.a. - Torino;

Leotta Venera - Fratelli Piacenza S.p.a. - Pollone;

Macagno Claudio - Merlo S.p.a. - San Defendente di Cervasca;

Maestri Rita - Sisport S.p.a. Gruppo FIAT - Torino;

Maiorana Bartolomeo - Bcube S.p.a. - Coniolo;

Marchetti Dario - Giacomini comm. Alberto S.r.l. - Piedimulera;

Marietti Claudio - Alenia Aermacchi S.p.a. - San Maurizio Canavese;

Martinetto Sergio Bartolomeo - FPT Industrial S.p.a. - Torino;

Miglietti Loredana - Alenia Aermacchi S.p.a. - San Maurizio Canavese;

Nominelli Renato - Unico la farmacia dei farmacisti S.p.a. - Lainate;

Nonis Roberto - Giacomini comm. Alberto S.r.l. - Piedimulera;

Pagliano Graziella - Generali Italia S.p.a. - Torino;

Palermo Filomena - Thalesalenia Space Italia S.p.a. - Torino;

Parodi Valter - Confagricoltura - Alessandria;

Pasini Claudio - IPI S.p.a. - Torino;

Patrignani Andrea - Alenia Aermacchi S.p.a. - San Maurizio Canavese;

Perotti Maria Pia - FCA Partecipazioni S.p.a. - Torino;

Perrone Anna - Miroglio Fashion S.r.l. - Alba;

Pestarino Aurelio - Roquette Italia S.p.a. - Cassano Spinola;

Petroselli Fiorenzo - CNH Italia S.p.a. - San Mauro Torinese;

Pizzato Mimma - Lanificio Fratelli Cerruti S.p.a. - Biella;

Poetto Roberto - Gruppo Fata S.p.a. - Pianezza;

Prato Paolo Edoardo - Thalesalenia Space Italia S.p.a. - Torino;

Promutico Roberto - Itinera S.p.a. - Tortona;

Provera Roberto - Thalesalenia Space Italia S.p.a. - Torino;

Rabogliatti Nevio - Giacomini comm. Alberto S.r.l. - Piedimulera;

Revello Valter - Falci S.r.l. - Dronero;

Ricci Adolfo - Michelin italiana S.p.a. - Torino;

Rinaudo Pier Luigi - Michelin italiana S.p.a. - Cuneo;

Roccia Marco - Thales Alenia Space Italia S.p.a. - Torino;

Rossi Laura - Solvay Speciality Polimers Italy S.p.a. - Spinetta Marengo;

Saraco Guido - Mattioli S.p.a. - Torino;

Sirna Maria Rosa - Thales Alenia Space Italia S.p.a. - Torino;

Valpreda Franco - FCA Italy S.p.a. - Torino;

Venesia Roberto - Bcube S.p.a. - Coniolo;

Viberti Elena - Mondo S.p.a. - Alba;

Vilardi Consolata Liliana - FCA Sepin S.c.p.a. - Torino;

Vione Dario - Preve costruzioni S.p.a. - Roccavione;

Zanotti Carla - Fratelli Piacenza S.p.a. - Pollone;

Albani Lisa - Tate & Lylwe S.p.a. - Bergamo;

Almasio Duilio - Eco & Power S.r.l. - Arese;

Anelli Pier Lucio Enrico Giuseppe - Bracco S.p.a. - Milano;

Baffigi Claudio - Value Transformation Services S.p.a. - Segrate;

Baldassari Gian Emilio - IMS Deltamatic S.p.a. - Calcinate;

Ballestracci Angelo - Vetreria F.lli Paci S.r.l. - Seregno;

Balestrieri Rinaldo - Tecnomais S.r.l. - Ceresara;

Bassignana Anna Maria - Tubi Italflex S.r.l. - Bareggio;

Beghi Sergio - Alenia Aermacchi S.p.a. - Venegono Superiore;

Bellato Silvano - Comerio Ercole S.p.a. - Busto Arsizio;

Benassi Maurizio - IBM Italia S.p.a. - Segrate;

Bernardi Alessandro - Italghisa S.p.a. - Bagnolo Mella;

Bertinato Rino - Alenia Aermacchi S.p.a. - Venegono Superiore;

Bertolini Matteo - Banca popolare di Sondrio S.c.p.a. - Sondrio;

Besozzi Gian Claudio Carlo - AgustaWestland S.p.a. - Samarate;

Bianchi Angela - Novartis S.p.a. - Origgio;

Biganzoli Lucio - AgustaWestland S.p.a. - Samarate;

Bigatton Mario - Selex-ES S.p.a. - Nerviano;

Biserni Mario - Thales Alenia Space Italia S.p.a. - Gorgonzola;

Bocchi Davide - Mantovanibenne S.r.l. - Mirandola;

Bontempi Gian Pietro - Cittadini S.p.a. - Paderno Franciacorta;

Bontempi Luigi - G.R. Sistemi automatici S.r.l. - Castiglione delle Stiviere;

Botta Giuseppe - Azienda agricola Parazzoli Elena - Milano;

Butti Alessandro Gregorio - ENEL Distribuzione S.p.a. - Milano;

Caizzi Antonio - IBM Italia S.p.a. - Segrate;

Carminati Antonio - A2A S.p.a. - Milano;

Castiglioni Daniele - Artsana S.p.a. - Grandate;

Cattaneo Gianluigi - SMI S.p.a. Servizio misuratori industriali - Cervignano d'Adda;

Cereda Angela - Omet S.r.l. - Lecco;

Cerri Giuseppe - Cooperativa arte edile - Abbiategrasso;

Cesana Dario - BCC Credito cooperativo - Carate Brianza;

Cioni Luca - AgustaWestland S.p.a. - Samarate;

Colombo Ernesto - Fiocchi S.p.a. - Lecco;

Concolato Giuseppe Antonio - R.F.I. Rete ferroviaria italiana S.p.a. - Milano;

Corelli Enrica Rita - Farmaceutici dott. Ciccarelli S.p.a. - Milano;

Corretini Leonardo - ATM Azienda trasporti milanesi S.p.a. - Milano;

Corrias Giovanni - STMicroelectronics S.r.l. - Agrate Brianza;

Corti Massimo Edoardo - Riva S.r.l. - Meda;

Cottarelli Maurizio - Wonder S.p.a. - Cremona;

Crosta Piera - AgustaWestland S.p.a. - Samarate;

Curatolo Andrea - Selex-ES S.p.a. - Nerviano;

Curvi Franco - Sintostamp S.p.a. - Rivarolo Mantovano;

Cuter Sara - Tomasoni S.r.l. - Ranica;

Daffara Roberto - Electrolux Italia S.p.a. - Solaro;

De Bernardi Fulvio Pio - Comerio Ercole S.p.a. - Busto Arsizio;

Dell'Era Mario - Fontana finanziaria S.p.a. - Veduggio;

De Min Marina Amelia - Unicredit S.p.a. - Milano;

Dell' Oro Angelo Domenico - Ome metallurgica erbese S.r.l. - Erba;

Di Domenico Edmondo - Alenia Aermacchi S.p.a. - Venegono Superiore;

Domaneschi Daniele - Cloetta Italia S.p.a. - Cremona;

Doneda Giacomo - Agrimeccanica S.r.l. - Crema;

Fascio Dario - Feralpi siderurgica S.p.a. - Lonato;

Ferla Elena - Fondinox S.p.a. - Sergnano;

Ferretti Isabella - ILV Industria laterizi vogherese S.p.a. - Casei Gerola;

Ferri Leonardo - IBM Italia S.p.a. - Segrate;

Fontana Elio - Sanofi S.p.a. - Milano;

Forbice Maurizio - Confcommercio imprese per l'Italia - Milano;

Fornasari Remo - Ferrari costruzioni meccaniche S.r.l. - Guidizzolo;

Fossati Domenico - Brugola OEB S.p.a. - Lissone;

Francinelli Anna Maria - SEA S.p.a. Esercizi aeroportuali - Segrate;

Franzini Francesco - Fabbrica d'armi Pietro Beretta S.p.a. - Gardone Val Trompia;

Franzoni Loretta - Acciaierie venete S.p.a. - Brescia;

Fusi Ester Maria - Electrolux Italia S.p.a. - Solaro;

Fusi Roberto - Thales Alenia Space Italia S.p.a. - Gorgonzola;

Gallazzi Franco - Comerio Ercole S.p.a. - Busto Arsizio;

Ghezzi Carlo Giuliano - IBM Italia S.p.a. - Segrate;

Ghidini Bianca Maria - Edison S.p.a. - Milano;

Ghiraldini Pietro - Secondo Mona S.p.a. - Somma Lombardo;

Gozzi Rita - Bedogna imballaggi S.r.l. - Dosolo;

Gritti Enio - F.M.B. S.r.l. - Pavone del Mella;

Gusmeroli Fabiano - Valtecne S.r.l. - Berbenno di Valtellina;

Ladu Mario - Comerio Ercole S.p.a. - Busto Arsizio;

Lanzoni Antonio - Officine Tabarelli S.r.l. - Romanore di Borgoforte;

Lideo Rossanna - Autovilla S.p.a. - Sesto San Giovanni;

Linzi Giovanni - IBM Italia S.p.a. - Segrate;

Locatelli Daniele - ENEL Ingegneria e ricerca S.p.a. - Milano;

Maestri Renato - Acciaierie Calvisano S.p.a. - Calvisano;

Maffeis Giovanni - Vimar S.p.a. - Marostica;

Magri Luigi - A2A S.p.a. - Milano;

Magrini Maurizio Pietro - Iveco S.p.a. - Brescia;

Maltoni Claudio - AgustaWestland S.p.a. - Samarate;

Mangili Elisabetta - Brembo S.p.a. - Stezzano;

Manzini Amerigo - Omet S.r.l. - Lecco;

Menescardi Flavio - A2A S.p.a. - Milano;

Merighi Claudio - ENEL Ingegneria e ricerca S.p.a. - Milano;

Minelli Franco - Combrex Costruzioni meccaniche bresciane S.r.l. - Brescia;

Moraschetti Maria Domenica Lucia - ENEL Distribuzione S.p.a. - Breno;

Morotti Mario - Hidrogest S.p.a. - Sotto il Monte Giovanni XXIII;

Munarini Nico - Selex-ES S.p.a. - Nerviano;

Oliveri Carmelo - Ferservizi S.p.a. - Gruppo ferrovie dello Stato - Milano;

Pagliari Fiorenza Patrizia - Ocrim S.p.a. - Cremona;

Pagnottoni Rosanna - Garavaglia S.p.a. - Caronno Pertusella;

Palumbo Gaetano - Telecom Italia S.p.a. - Milano;

Paolucci Giorgio - Avvenire nuova editoriale S.p.a. - Milano;

Papagni Demetrio - SEA S.p.a. Esercizi aeroportuali - Segrate;

Parma Maria - Palazzoli S.p.a. - Brescia;

Passarotti Antonio - Selex-ES S.p.a. - Roma;

Perego Natale - Perkin Elmer Italia S.p.a. - Milano;

Pierucci Lorella - SEA S.p.a. Esercizi aeroportuali - Segrate;

Pischiutta Guido - AgustaWestland S.p.a. - Samarate;

Procino Massimo Tommaso - SWK utensilerie S.r.l. - Varese;

Provasoli Piera - AgustaWestland S.p.a. - Samarate;

Raggi Marco - AgustaWestland S.p.a. - Samarate;

Regalia Giuseppe Antonio - AgustaWestland S.p.a. - Samarate;

Rigamonti Giovanni - Fontana Luigi S.p.a. - Veduggio con Colzano;

Rinaldi Roberto - Tenova S.p.a. - Milano;

Riva Renato - AgustaWestland S.p.a. - Samarate;

Roman Adriano - Alenia Aermacchi S.p.a. - Venegono Superiore;

Salardi Nadia - Lubiam moda per l'uomo S.p.a. - Mantova;

Sanguini Roberto - AgustaWestland S.p.a. - Samarate;

Scapinello Francesco - AgustaWestland S.p.a. - Samarate;

Scaramozzino Domenica - R.F.I. Rete ferroviaria italiana S.p.a. - Milano;

Scotti Maurizio - Artsana S.p.a. - Grandate;

Seno Lorenzo - AgustaWestland S.p.a. - Samarate;

Serafini Rinaldo Augusto - SMI S.p.a. Servizio misuratori industriali - Cervignano d'Adda;

Seveso Manuela - Electrolux Italia S.p.a. - Solaro;

Stefanini Monica Mariangela - Thales Alenia Space Italia S.p.a. - Gorgonzola;

Steffenini Aldo - Flowserve Worthington S.r.l. - Desio;

Tarantino Biagio Ottavio - SEA S.p.a. Esercizi aeroportuali - Segrate;

Tavasci Luigi - Bancaperta S.p.a. Gruppo credito valtellinese - Sondrio;

Testa Maurizio - Cotonificio Albini S.p.a. - Brebbia;

Traversone Giuseppe - ATM Azienda trasporti milanesi S.p.a. - Milano;

Troncone Giuseppe - IBM Italia S.p.a. - Segrate;

Uniti Paolo - Confcommercio imprese per l'Italia - Milano;

Vaglietti Daniele Enrico - AgustaWestland S.p.a. - Samarate;

Varago Cinzia - Avvenire nuova editoriale S.p.a. - Milano;

Vazzoler Sergio - Comerio Ercole S.p.a. - Busto Arsizio;

Vecchi Cinzia - IBM Italia servizi finanziari S.p.a. - Segrate;

Vedani Gabriella - Magneti Marelli After Market Parts And Services S.p.a. - Corbetta;

Venezia Antonio - ANAS S.p.a. - Milano;

Verdecchia Loris Donato - STMicroelectronics S.r.l. - Agrate Brianza;

Vettorello Vania Monica - Thales Alenia Space Italia S.p.a. - Gorgonzola;

Vincenzi Marilena - Fiorete Group S.p.a. - Fino Mornasco;

Zanelli Claudio - Montello S.p.a. - Montello;

Zanirato Paola - Mars Italia S.p.a. - Assago;

Zanotti Mario - Dolomite Franchi S.p.a. - Brescia;

Zardinoni Roberto - IBM Italia S.p.a. - Segrate;

Zipponi Teresa - Pinti Inox S.p.a. - Sarezzo;

Zucchi Marzia - Poste italiane S.p.a. - Suzzara;

Dalsass Rita - Ass.ne artigiani e picc.le imprese - Trento;

Larentis Ruben - Ferrari F.lli Lunelli S.p.a. - Trento;

Pontalti Sergio - Cassa rurale di Trento - Trento;

Tinelli Luigino - Tenuta San Leonardo S.a.s. - Avio;

Vigliotti Sergio - Risto 3 Soc. coop.va - Trento;

Biggi Mariagrazia - Trenitalia S.p.a. Gruppo ferrovie dello Stato italiane - Bolzano;

Codazzi Pierluigi - Acciaierie Valbruna S.p.a. - Bolzano;

Giordano Mario - Turbocar Soc. coop. - Laives;

Kohl Erwin - Athesia Druck S.r.l. - Bolzano;

Moccogni Loris - SASA S.p.a. - Bolzano;

Selmin Renato - Telecom Italia S.p.a. - Milano;

Vanti Vittorio - Iveco Defence Vehicles S.p.a. - Bolzano;

Agostini Lucio - Marchi industriale S.p.a. - Marano Veneziano;

Bedin Maria Angela - Cedap Calza di Thomas Calza & C S.a.s. - Mestre;

Berian Mauro - F.B.R. Bruciatori S.r.l. - Angiari;

Bona Sandra - Teodomiro dal Negro fabbrica carte da gioco S.p.a. - Carbonera;

Bonotto Giuseppe - Banca popolare FriulAdria S.p.a. - Pordenone;

Boraso Antonio - Sierra S.p.a. - Isola della Scala;

Brait Ornella - Maglificio Ferdinanda di Fiorin & Tomasin S.r.l. - Visnà di Vazzola;

Breda Rosanna - Biemmereti S.p.a. - Sernaglia della Battaglia;

Brocca Oddone - Enoveneta S.p.a. - Piazzola sul Brenta;

Canella Settimo - Alì S.p.a. - Padova;

Capovilla Ivone - Steelco S.p.a. - Riese Pio X;

Carluccio Roberto - Electrolux Italia S.p.a. - Santa Lucia di Piave;

Carnio Valter - Ascom - Confcommercio imprese per l'Italia - Treviso;

Cavallari Emma - Trenitalia S.p.a. - Mestre;

Ceribella Francesco - Forgital Italy S.p.a. - Velo d'Astico;

Checchetto Adriano - Gruppo Pam S.p.a. - Spinea;

Chiapponi Carlo - Superjet International S.p.a. - Tessera;

Colli Diana - De Rigo Vision S.p.a. - Longarone;

Colurcio Renato - Versalis S.p.a. - Porto Marghera;

Corbanese Niveo - Consorzio agrario di Treviso e Belluno Soc. coop. - Castagnole di Paese;

Dal Santo Franco - Forgital Italy S.p.a. - Velo d'Astico;

Dalla Libera Pietro Antonio - Alì S.p.a. - Padova;

De Dea Tullio - Marmolada S.r.l. - Rocca Pietore;

D'Ettole Mariano - Acciaierie Valbruna S.p.a. - Vicenza;

Donaggio Massimo - Fondazione scientifica Querini Stampalia - Venezia;

Fagan Gabriele - ARNEG S.p.a. - Campo San Martino;

Fogagnolo Alberto - Sacappp S.r.l. - Rovigo;

Franceschini Amedeo - Luxottica S.r.l. - Cencenighe;

Frizzarin Natale - FTP Industrie S.p.a. - Santa Maria di Sala;

Furlan Rino - Dal BO S.n.c. - Conegliano;

Ghinato Emanuela - 50&Più Enasco - Rovigo;

Gradara Amedeo - ACTV S.p.a. - Venezia;

Lakota Franco - Esso italiana S.r.l. - Verona;

Lanzoni Roberto - RPM S.p.a. - Badia Polesine;

Lonardoni Daniele - Elcograf S.p.a. - Verona;

Lorenzon Pierluigi - Cima impianti S.r.l. - Treviso;

Lucchetta Chiara - Cantina dei colli del Soligo - Società agricola cooperativa - Pieve di Soligo;

Lupato Stefano - Aermec S.p.a. - Bevilacqua;

Marchesini Donata - SPAC S.p.a. - Arzignano;

Maria Paolo - Consorzio agrario di Treviso e Belluno Soc. cooperativa - Castagnole di Paese;

Mario Andrea - Acciaierie venete S.p.a. - Padova;

Maset Ivano - OTLAV S.p.a. - Santa Lucia di Piave;

Matteligh Giovanni - Trenitalia S.p.a. - Mestre;

Mini Angelo - Fondazione scientifica Querini Stampalia - Venezia;

Muffato Giorgio - Speedline S.r.l. - Santa Maria di Sala;

Padoan Valter - O.M.P.R.A. S.n.c. - San Biagio di Callalta;

Pagliaccino Roberto - Acciaierie Valbruna S.p.a. - Vicenza;

Parro Ezio - Linergy S.r.l. - Acquaviva Picena;

Perfetto Giacomo - SuperJet International S.p.a. - Tessera;

Perlini Lino - Manni Sipre S.p.a. - Verona;

Piai Lorenzo - ENEL Distribuzione S.p.a. - Mestre;

Pizzolato Paolo - Fast S.p.a. - Montagnana;

Polloni Giselda - De Rigo Vision S.p.a. - Longarone;

Previati Daniele - Acciaierie Valbruna S.p.a. - Vicenza;

Riello Raffaella - Aermec S.p.a. - Bevilacqua;

Riva Danilo - I.Co.P. S.p.a. - Basiliano;

Robinelli Gianni - Pedrollo S.p.a. - San Bonifacio;

Rosa Antonio - INCOS cosmeceutica industriale S.r.l. - Castello d’Argile;

Sancandi Giuseppe - Luxottica S.r.l. - Agordo;

Sarti Alessandro - Delta Erre Safe S.r.l. - San Giovanni Lupatoto;

Savi Tiziano - Alì S.p.a. - Padova;

Scottà Roberto - Safilo Group S.p.a. - Longarone;

Stalliviere Rosella - Panfilo Castaldi S.a.s. - Agordo;

Stronati Francesco - IBM Italia S.p.a. - Segrate;

Taio Antonio - Luxottica S.r.l. - Agordo;

Tonin Luciana - Piave Maitex S.r.l. - Feltre;

Tonon Giovanni - OTLAV S.p.a. - Santa Lucia di Piave;

Vazzoler Angelo - Simonetti Giuseppe & C S.r.l. - Motta di Livenza;

Verdolin Roberto - RPM S.p.a. - Badia Polesine;

Veronesi Giulio - Trenitalia S.p.a. - Mestre;

Vettorello Silvano - Riello S.p.a. - Legnago;

Vigo Rosella - Cicli Mondial S.n.c. - Rossano Veneto;

Zanandrea Luciano - Sacchettificio nazionale G. Corazza S.p.a. - Ponte San Nicolò;

Biasetto Giuseppe - Savio macchine tessili S.p.a. - Pordenone;

Bernich Livio - Assicurazioni generali S.p.a. - Trieste;

De Lorenzo Francesco - Fincantieri S.p.a. - Trieste;

D’Odorico Paolo - Frag S.r.l. - Pradamano;

Felluga Maura - Cartolerie Smolars S.r.l. - Trieste;

Ferrandis Tiziano - A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. - Area Friuli-Venezia Giulia;

Forestieri Gabriella - Banca nazionale del lavoro S.p.a. Gruppo BNP Paribas - Udine;

Gambarini Gianni - Wartsila Italia S.p.a. - San Dorligo della Valle;

Gubiani Lucio - Plaxil S.p.a. - Osoppo;

Maranzana Giorgio - Maritan-Borgato & C. autotrasporti - Trieste;

Melandri Maurizio - Fincantieri S.p.a. - Trieste;

Modolo Mauro - Electrolux Italia S.p.a. - Porcia;

Pacco Edi - Marmi Vrech G. S.r.l. - Cervignano del Friuli;

Pellis Alessandro - Electrolux Italia S.p.a. - Porcia;

Plos Franco - Snaidero Rino S.p.a. - Majano;

Potocco Fausto - Trenitalia S.p.a. Gruppo ferrovie dello Stato - Cervignano del Friuli;

Pozzar Fabiana - Illy Caffè S.p.a. - Trieste;

Prestigiacomo Giovanni - Trenitalia S.p.a. Gruppo ferrovie dello Stato - Mestre;

Puntil Eldi - Solari di Udine S.p.a. - Udine;

Tironi Marino - Trieste trasporti S.p.a. - Trieste;

Viel Roberto - Bottega S.p.a. - Bibano di Godega di Sant’Urbano;

Bacchione Enio - MBDA Italia S.p.a. - La Spezia;

Bartolozzi Ennio - Arinox S.p.a. - Sestri Levante;

Bernareggi Giovanna - Telecom Italia S.p.a. - Genova;

Bertolini Jeanna Maria Laura - Oto Melara S.p.a. - La Spezia;

Bruni Armando - Ansaldo energia S.p.a. - Genova;

Campodonico Marco - Intermare S.p.a. - Genova;

Campora Marina - Ansaldo energia S.p.a. - Genova;

Caramanna Enrico - Intesa San Paolo S.p.a. - Genova;

Coletta Silvana - Profumerie Sbraccia & C. S.r.l. - Genova;

Costa Antonella - RFI Rete ferroviaria italiana - Genova;

Damonte Lazzaro - Telecom Italia S.p.a. - Genova;

Ferrara Susi - Banca Passadore & C. S.p.a. - Genova;

Franceschi Giuliano - Oto Melara S.p.a. - La Spezia;

Idili Maurizio Giuseppe - RFI Rete ferroviaria italiana S.p.a. - Genova;

Marras Giovanni - Ristorante Vitturin - Recco;

Martini Piera - Farmacia Ghigliazza - fraz. San Terenzo Lerici;

Mini Giovanni - Ansaldo nucleare S.p.a. - Genova;

Minuto Carlo - Genova High Tech S.p.a. - Genova;

Muzio Gian Luigi - Arinox S.p.a. - Sestri Levante;

Panariello Maurizio - A.E.M. Agenzie europee marittime S.r.l. - Genova;

Scelza Pasquale - Selex ES S.p.a. - Genova;

Sciandra Sandro - Ferrero S.p.a. - Pino Torinese;

Siri Gian Enrico - Ansaldo energia S.p.a. - Genova;

Spanò Antonella - MBDA Italia S.p.a. - La Spezia;

Zullino Luigi Raffaele - Selex ES S.p.a. - Genova;

Anedda Giuseppe - Coxa S.p.a. - Modena;

Avanzini Danilo - Cassa risparmio Parma e Piacenza S.p.a. - Parma;

Azzolini Donatella - A.C.I.E.S. S.r.l. - Bologna;

Bacciocchi Gilberto - Electrolux Italia S.p.a. - Forlì;

Bagnariol Giancarlo - Cassa di risparmio di Ravenna S.p.a. - Ravenna;

Baravelli Gilberto - Ranieri Naldo & Figli S.n.c. - Meldola;

Baravelli Graziano - Ranieri Naldo & Figli S.n.c. - Meldola;

Bassi Amelio - TPV Compound S.r.l. - Argenta;

Bertelli Sonia - INCOS cosmeceutica industriale S.r.l. - Funo di Argelato;

Betti Stefano - TPER S.p.a. Trasporto passeggeri Emilia-Romagna - Bologna;

Bianchini Daniele - Banca popolare Emilia-Romagna Soc. coop.va - Modena;

Borsari Wolmer - CNA Servizi Soc. coop. - Modena;

Brio Saverio - Gruppo FBH S.p.a. - Castel San Giovanni;

Brunazzi Achille - Comer Industries S.p.a. - Reggiolo;

Campana Manuela - Alfa Wassermann S.p.a. - Bologna;

Capitani Alessandro - Ferrari S.p.a. - Maranello;

Casari Anna Maria - Datalogic ADC S.r.l. - Lippo Calderara di Reno;

Cavicchi Mirko - Coswell S.p.a. - Funo di Argelato;

Cesare Antonino - Alleanza assicurazioni S.p.a. - Piacenza;

Chiappa Maria Teresa - CNA Associazione provinciale - Piacenza;

Chiolle Antonio - I.P.T. S.r.l. - Ferrara - Sitech Italia S.r.l. - Gambolò;

Cornia Andrea - Telecom Italia S.p.a. - Bologna;

Dalmonte Leo - IBM Italia S.p.a. - Segrate;

Delprato Giovanni - Barilla G. & R. F.lli S.p.a. - Parma;

Dugoni Stefano - Saima Avandero S.p.a. - Modena;

Fabbri Luciano - Antica Bottega F.lli Pascucci S.n.c. - Gambettola;

Fabbri Roberto - Antica Bottega F.lli Pascucci S.n.c. - Gambettola;

Farinella Ermillo - Brevini Power Trasmission S.p.a. - Reggio Emilia;

Ferri Fiorella - Coswell S.p.a. - Funo di Argelato;

Franceschelli Virna - Manitou Italia S.r.l. - Castelfranco Emilia;

Gaiani Mario - I.I.P.L.E. - Bologna;

Gandolfi Carla - Federmanager - Bologna;

Gazzola Maria Vittoria - Gruppo editoriale libertà S.p.a. - Piacenza;

Ghetti Pierangelo - Partisani S.r.l. - Forlì;

Girotti Lorenzo - Datalogic Automation S.r.l. - Monte San Pietro;

Giunzioni Ariano - ENEL Distribuzione S.p.a. - Montefiorino;

Grandi Maria Luisa - Assimprese Soc. coop. a r.l. - Imola;

Greci Antonio - Tedaldi Giovanni - Lugagnano Val d'Arda;

Guidi Giancarlo - Electrolux Italia S.p.a. - Forlì;

Librenti Silvano - Ristorante Diana S.r.l. - Bologna;

Locarni Andrea - Datalogic Automation S.r.l. - Monte San Pietro;

Lovati Roberto - Trenitalia S.p.a. - Gruppo ferrovie dello Stato italiane - Bologna;

Malagoli Marco - Azeta Zeo Asioli Diffusion S.r.l. - Correggio;

Maletti Mauro - RFI Rete ferroviaria italiana S.p.a. - Bologna;

Manicardi Giorgio - Maserati S.p.a. - Modena;

Marchesini Maria - Coswell S.p.a. - Funo di Argelato;

Margaritelli Anna - Barilla G. & R. F.lli S.p.a. - Parma;

Mariuzzo Claudio - Wamgroup S.p.a. - Cavezzo;

Martelli Stefano - ENEL Distribuzione S.p.a. - Bologna;

Mattioli Villiam - INCOS cosmeceutica industriale S.r.l. - Castello d'Argile;

Melandri Giancarlo - Confesercenti - Ravenna;

Melchiorri Massimo - INCOS cosmeceutica industriale S.r.l. - Castello d'Argile;

Molinari Massimo - Automobili Lamborghini S.p.a. - Sant' Agata Bolognese;

Mondaini Stefano - Maggioli S.p.a. - Santarcangelo di Romagna;

Morselli Andrea - Rosetti Marino S.p.a. - Ravenna;

Murru Grazia - Azeta Zeo Asioli Diffusion S.r.l. - Correggio;

Nanni Franco - Smurfit Kappa Italia S.p.a. - Forlì;

Nicoli Gino - ENEL Distribuzione S.p.a. - Parma;

Orioli Alberto - RDB S.p.a. - Pontenure;

Ottonelli Armando - Tedaldi Giovanni - Lugagnano Val d'Arda;

Palavanchi Paola - S.P.E. Elettronica industriale - Crevalcore;

Palli Francesco - ENEL Distribuzione S.p.a. - Bologna;

Pascale Raffaela - INCOS cosmeceutica industriale S.r.l. - Castello d'Argile;

Pasini Mauro - I.M.A. S.p.a. - Ozzano Emilia;

Passerini Renato - Farmitalia Carlo Erba S.p.a. - Rodano;

Patroni Enrico - Parmalat S.p.a. - Parma;

Pochintesta Ernestino - Motridal S.p.a. - Piacenza;

Rava Cesare - Ragazzini S.r.l. - Faenza;

Ricchi Stefano - Poste italiane S.p.a. - Bologna;

Risoli Rita - Studio Meli S.r.l. - Piacenza;

Romagnoli Vittorino - Nuova torneria Zanotti S.r.l. - Bologna;

Romanzi Mariagabriella - Telecom Italia S.p.a. - Forlì;

Scorcioni Franca - Villani S.p.a. - Castelnuovo Rangone;

Soresini Roberto - Barilla G. & R. F.lli S.p.a. - Parma;

Testi Agnese - Campomaggi & Caterina Lucchi S.p.a. - Cesena;

Todescato Pietro - Datalogic ADC S.r.l. - Lippo Calderara di Reno;

Tommasini Bruno - SCM Group S.p.a. - Rimini;

Turco Maddalena - WAM Italia S.p.a. - Cavezzo;

Vassura Stefano - Datalogic IP Tech S.r.l. - Lippo Calderara di Reno;

Vecchia Marco - Chiesi farmaceutici S.p.a. - Parma;

Vicinelli Luigi - Automobili Lamborghini S.p.a. - Sant'Agata Bolognese;

Allegri Paolo - Catarsi Enzo & C. S.n.c. - Livorno;

Armini Ennio - ENEL Distribuzione S.p.a. - Siena;

Bacci Daniele - Ansaldo Breda S.p.a. - Pistoia;

Bandini Stefano - Rosss S.p.a. - Scarperia e San Piero;

Baroni Francesco - Rosss S.p.a. - Scarperia e San Piero;

Benincasa Luciano - Rubinetterie Treemme S.r.l. - Asciano;

Betti Paolo - ENEL Distribuzione S.p.a. - Firenze;

Biscini Antonello - A. Menarini Diagnostics S.r.l. - Firenze;

Brescacin Riccardo - Trenitalia S.p.a. - Gruppo ferrovie dello Stato - Firenze;

Breschi Maurizio - Rifinizione nuove fibre S.p.a. - Montemurlo;

Briganti Giovanni - Consorzio Co.Spar Soc. coop. - Arezzo;

Calamari Danilo - Lucart S.p.a. - Porcari;

Cavicchioli Selina - Ferlea emozioni S.r.l. - Colle di Val d'Elsa;

Ciattaglia Lina - Ferlea emozioni S.r.l. - Colle di Val d'Elsa;

Ciompi Antonio - ENEL Green Power S.p.a. - Larderello;

Conzonato Daniele Maria - ENEL Ingegneria e ricerca S.p.a. - Pisa;

Corti Marco - Italferr S.p.a. Gruppo ferrovie dello Stato;

Cortopassi Leda - Soffass S.p.a. - Porcari;

Cresci Graziano - Pasqualetti & Masi S.n.c. - Gambassi Terme;

Cresci Roberto - Vibanca banca di credito cooperativo di San Pietro in Vincio - Pistoia;

D'Amico Vittorio - Trenitalia S.p.a. - Gruppo ferrovie dello Stato - Firenze;

De Lia Vincenzo - Wass Whitehead sistemi subacquei S.p.a. - Livorno;

Del Maestro Ennio - Ansaldo Breda S.p.a. - Pistoia;

Evangelista Cristina - A. Menarini Diagnostics S.r.l. - Firenze;

Falchi Picchinesi Isabella - Telecom Italia S.p.a. - Firenze;

Fantappiè Franco - Telecom Italia S.p.a. - Livorno;

Felici Brunello - Saint-Gobin S.p.a. - Pisa;

Filigheddu Michele Antonio - Poste italiane S.p.a. - Avenza;

Finocchi Roberto - ENEL Green Power S.p.a. - Larderello;

Fortezza Luca - Ineos Manufacturing Italia S.p.a. - Rosignano Solvay;

Franchini Stefano - Electrolux Italia S.p.a. - Susegana;

Francini Sonia - Salvatore Ferragamo S.p.a. - Firenze;

Galletti Fabio - Telecom Italia S.p.a. - Firenze;

Gazzaniga Fabio - Selex-ES S.p.a. - Campi Bisenzio;

Gestri Maria Annunziata - Banco popolare Soc. cooperativa - Piombino;

Ghironi Carlo - ENEL Energia S.p.a. - Lucca/Roma;

Giannelli Leopoldo - Azienda agricola Fontepetrini - Rignano sull'Arno;

Giannì Antonino - Consorzio agrario di Siena Soc. cooperativa - Siena;

Giannoni Massimo - ENEL Servizio elettrico S.p.a. - Pistoia;

Lorenzini Morenito - Electrolux Italia S.p.a. - Firenze;

Lorenzoni Monica - Poste italiane S.p.a. - Arezzo;

Luchi Massimiliano - Rosss S.p.a. - Scarperia e San Piero;

Maggiorelli Antonella - Salvatore Ferragamo S.p.a. - Firenze;

Magini Patrizia - ENEL Distribuzione S.p.a. - Firenze;

Marchi Simonetta - Selex-ES S.p.a. - Campi Bisenzio;

Marraghini Paolo - Confindustria Toscana sud - Arezzo;

Mazzamuto Gaspare - Selex-ES S.p.a. - Campi Bisenzio;

Mazzetti Loretta - Miniconf S.p.a. - Ortignano Raggiolo;

Mei Giovanni Pio - Azimut - Benetti Group S.p.a. - Livorno;

Micheli Gloria - Poste italiane S.p.a. - Firenze;

Minghi Giuliana - Poste italiane S.p.a. - Montecatini Terme;

Monchi Marilena - Poste italiane S.p.a. - Figline Valdarno;

Natali Nello - ENEL Distribuzione S.p.a. - Viareggio;

Nenciarini Giampiero - Tintoria Silli Renzo S.r.l. - Prato;

Nidiaci Claudio - Valiani S.r.l. - Certaldo;

Paglicci Sergio - Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. - Firenze;

Palazzi Giancarlo - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Grosseto;

Pintimalli Antonio - Inovyn produzione Italia S.r.l. - Rosignano Solvay;

Pogni Franco - Telecom Italia S.p.a.;

Riccobono Aldo - Selex-ES S.p.a. - Campi Bisenzio;

Saglimbeni Maria - Trenitalia S.p.a. - Gruppo ferrovie dello Stato / CISL Reti - Firenze;

Salvi Patrizia - Salvatore Ferragamo S.p.a. - Firenze;

Sarti Marco - Trenitalia S.p.a. - Gruppo ferrovie dello Stato - Firenze;

Sensi Pier Luigi - Banca nazionale del lavoro S.p.a. Gruppo BNP Paribas - Prato;

Sergi Paolo - A. Menarini Manifacturing Logistics & Services S.r.l. - Firenze;

Spadafina Rosanna - Poste italiane S.p.a. - Grosseto;

Spiga Luciano - Unitech Textile Machinery S.p.a. - Montemurlo;

Spini Luigi - Conceria Upimar S.r.l. - Castelfranco di Sotto;

Tattini Paolo - ENEL Produzione S.p.a. - Firenze;

Tosi Laura - Impresa edile stradale Berti geom. Romolo S.r.l. - Pisa;

Vallini Paolo - Selex-ES S.p.a. - Campi Bisenzio;

Vanni Luca Carlo Giovanni - Delicarta S.p.a. - Tassignano;

Vannini Dante - Whirpool Europa S.r.l. - Siena;

Vecchiani Sandra - Abiogen Pharma S.p.a. - Pisa;

Antonelli Damiano - AEA S.r.l. - Angeli di Rosora;

Alessandrini Antonio - Magazzini Gabrielli S.p.a. - Ascoli Piceno;

Antinori Luigi - Start S.p.a. (ex Cotravat) - Ascoli Piceno;

Baiocchi Pier Francesco - Acraf S.p.a. - Ancona;

Balacco Fabio - Sigma S.p.a. - Altidona;

Basili Roberto - Steca S.p.a. - Monte Urano;

Benedetti Giovanni - Conerobus S.p.a. - Ancona;

Capaccioni Valter - Benelli armi S.p.a. - Urbino;

Cellini Stefania - Confindustria - Ascoli Piceno;

Cellini Pier Maria - Banca nazionale del lavoro S.p.a. Gruppo BNP Paribas - Macerata;

Cerioni Marina - ENEL Distribuzione S.p.a. - Ancona;

Coraloni Alessandra - RAI Radio televisione italiana S.p.a. - Ancona;

Curzi Dino - CNH Industrial Italia S.p.a. - Jesi;

Di Gasbarro Luisa - Trenitalia S.p.a. - Ancona;

Ercoli Stefano - Astea S.p.a. - Osimo;

Fabrizi Marcella - Cooperlat Soc. coop. agricola - Jesi;

Garbugli Francesco Maria - TVS S.p.a. - Fermignano;

Gaspari Maurizio - Costruzioni ingegneri Matricardi S.r.l. - Ascoli Piceno;

Grassi Assuntina - TVS S.p.a. - Fermignano;

Incipini Gionni - Acraf S.p.a. - Ancona;

Laghezza Arcangelo - Sirio sicurezza industriale S.c.p.a. - Jesi;

Luciani Luigi - Farmacia dr. Formentini Bruno - Ponzano di Fermo;

Mancinelli Manuela - Sartoria Saint Andrews Milano S.p.a. - Bellocchi di Fano;

Mancini Brando - Cooperlat Soc. coop. agricola - Jesi;

Marcantognini Walter - ANAS S.p.a. - Compartimento Marche;

Montevidoni Fausto - Mercuri moda S.r.l. - Porto Sant'Elpidio;

Ortenzi Luigi - Telecom Italia S.p.a. - Macerata;

Palmurella Paola - Telecom Italia S.p.a. - Ancona;

Parissi Carla - Magazzini Gabrielli S.p.a. - Ascoli Piceno;

Pierantozzi Bernardo - Tarfil S.r.l. - Civitella del Tronto;

Pigliapoco Dionisio - CNH Industrial Italia S.p.a. - Jesi;

Raffaelli Paolo - Imar S.r.l. - Canavaccio di Urbino;

Ripoli Giuseppe - Ferservizi S.p.a. Gruppo delle ferrovie dello Stato italiane - Ancona;

Sabatini Alberto - Mecaer Aviation Group S.p.a. - Monteprandone;

Scatassa Irene - TVS S.p.a. - Fermignano;

Sideri Riccardo - Sigma S.p.a. - Altidona;

Sisti Giuseppe - Santarelli costruzioni S.p.a. - Ascoli Piceno;

Smacchia Fabricio - TVS S.p.a. - Fermignano;

Solustri Remo - AEA S.r.l. - Angeli di Rosora;

Taccaliti Giorgio - Giba stampi S.r.l. - Camerano;

Tomassetti Lidia - Poste italiane S.p.a. - Ancona;

Trapanese Giancarlo - RAI Radio televisione italiana S.p.a. - Ancona;

Viscardi Maria Manuela - ANAS S.p.a. - Compartimento Marche;

Vitali Giuliano - Sigma S.p.a. - Altidona;

Bartoccini Guglielmo - Oleodinamica Palmerini S.r.l. - Ponte San Giovanni;

Bruschi Carlo - Conagit. S.p.a. - Città di Castello;

Capuccella Mauro - Cantine Giorgio Lungarotti S.r.l. - Torgiano;

Chiabolotti Serenella - Poste italiane S.p.a. - Perugia;

Ciaccini Roberto - Cancelloni Food Service S.p.a. - Magione;

Cicchi Vinicio - Profilumbra S.p.a. - Valfabbrica;

Colombo Laura - Galassia S.r.l. - Ponte San Giovanni;

Del Sorbo Gianluca - Telecom Italia S.p.a. - Perugia;

Fiorucci Massimo - Profilumbra S.p.a. - Valfabbrica;

Gaggiotti Ivo - ENEL Distribuzione S.p.a. - Perugia;

Marchetti Ugo - Nardi S.p.a. - Selci Lama;

Marini Nadia - FA.SI. S.r.l. - Magione;

Patacca Domenico - ENEL Distribuzione S.p.a. - Perugia;

Picciafuoco Aldo - Cancelloni Food Service S.p.a. - Magione;

Stomaconi Enzo - SCAP S.r.l. - Ponte San Giovanni;

Torricelli Stefano - C.R.A.T.I.A. - Centro regionale assistenza tecnica imprenditori agricoli - Todi;

Tortori Gilberto - CONAGIT. S.p.a. - Città di Castello;

Trippini Valentino - Confagricoltura Umbria servizi - Orvieto;

Altobelli Luigi - Impresa Benito Stirpe costruzioni generali S.p.a. - Torrice;

Alunno Mario - Selex ES S.p.a. - Roma;

Amadei Gianni - Telecom Italia S.p.a. - Roma;

Angino Giuseppe - Thales Alenia Space Italia S.p.a. - Roma;

Aubert Renato - Telecom Italia S.p.a. - Roma;

Banchini Cinzia - Business Partner Italia S.c.p.a. - BNL Gruppo BNP Paribas - Roma;

Baruffi Enrico - Thales Alenia Space Italia S.p.a. - Roma;

Bolondi Maria Alessandra - Esso italiana S.r.l. - Roma;

Bonelli Maria Luisa - Poste italiane S.p.a. - Viterbo;

Bosco Paola - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Roma;

Botti Mirco Bruno - Esso italiana S.r.l. - Roma;

Braconi Giancarlo - Thales Alenia Space Italia S.p.a. - Roma;

Bussotto Tonino - ANAS S.p.a. - Roma;

Camilli Luigi - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Roma;

Carlozzi Giovanni - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Roma;

Ceppo Davide - Telecom Italia S.p.a. - Roma;

Ceracchi Luigi - Selex ES S.p.a. - Pomezia;

Cianfarano Luigi - Klopman International S.r.l. - Frosinone;

Ciangola Roberto - Aeroporti di Roma S.p.a. - Fiumicino;

Cicconi Fabrizio - Selex ES S.p.a. - Cisterna di Latina;

Cirelli Scipione - Deltalavori S.p.a. - Frosinone;

Cola Paolo - Bristol-Myers Squibb S.r.l. - Roma;

Colombo Massimo - ELT - Elettronica S.p.a. - Roma;

Colosimo Franco - AgustaWestland S.p.a. - Frosinone;

Comparini Massimo Claudio - Telespazio S.p.a. - Roma;

Costantini Massimo - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Roma;

Curci Luigi - Selex ES S.p.a. - Roma;

Damico Giorgio - ENEL Distribuzione S.p.a. - Roma;

De Sabato Paolo - Poste italiane S.p.a. - Roma;

Del Gobbo Giulio - ENEL Distribuzione S.p.a. - Roma;

Della Penna Francesco Paolo - ENEL Distribuzione S.p.a. - Roma;

Devescovi Stefano - IBM Italia S.p.a. - Roma;

Di Biase Carlo - Selex ES S.p.a. - Roma;

Fabrizi Fiorella - Selex ES S.p.a. - Cisterna di Latina;

Ferazzoli Attilio - AgustaWestland S.p.a. - Frosinone;

Fileni Lucia - Banca nazionale del lavoro S.p.a. Gruppo BNP Paribas - Roma;

Filippi Mario - Selex ES S.p.a. - Roma;

Forti Simona - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Roma

Galiè Virginio Gabriele - MDBA Italia S.p.a. - Roma;

Giordani Roberto - Thales Alenia Space Italia S.p.a. - Roma;

Giovannetti Costantino - MDBA Italia S.p.a. - Roma;

Giovannetti Palmira - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Roma;

Giugliano Giuseppe - Poste italiane S.p.a. - Aprilia;

Giulianelli Rodolfo - Orione S.c.p.a. Gruppo FIAT - Roma;

Giuliani Edvige - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Roma;

Grossi Anna Patrizia - Abb S.p.a. - Frosinone;

Iezzi Festa Filomena - Poste italiane S.p.a. - Roma;

Isopi Marcello - Selex ES S.p.a. - Roma;

Lampis Livio - Telecom Italia S.p.a. - Roma;

Laureti Silvio - Telecom Italia S.p.a. - Roma;

Lazzarini Francesco - Poste italiane S.p.a. - Capodimonte;

Lazzerini Fiorindo - ENEL Distribuzione S.p.a. - Viterbo;

Lisi Remo - AgustaWestland S.p.a. - Anagni;

Lombi Ettore - SDA Express Courier S.p.a. - Roma;

Marchese Francesco Saverio - Italferr S.p.a. Gruppo ferrovie dello Stato - Roma;

Marchetti Fernando - Thales Alenia Space Italia S.p.a. - Roma;

Marchionne Rita - Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) - Roma;

Mariani Roberto - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Roma;

Mariano Vincenzo - Trenitalia S.p.a. - Gruppo ferrovie dello Stato italiane - Roma;

Mataloni Graziella - Business Partner Italia S.c.p.a. - BNL Gruppo BNP Paribas - Roma;

Maurizi Maria - MDBA Italia S.p.a. - Roma;

Mazzola Lucia - Banca nazionale del lavoro S.p.a. Gruppo BNP Paribas - Roma;

Merolle Serse - Klopman International S.r.l. - Frosinone;

Meschini Alberto - Thales Alenia Space Italia S.p.a. - Roma;

Minnella Angelo - Esso italiana S.r.l. - Roma;

Moschini Mario - FCA Center Italia S.p.a. - Roma;

Mottironi Manuela - Telecom Italia S.p.a. - Roma;

Nei Giancarlo - Telecom Italia S.p.a. - Roma;

Notargiacomo Antonio - AgustaWestland S.p.a. - Frosinone;

Palleschi Claudio - Selex ES S.p.a. - Roma;

Palmieri Stefano - Banca nazionale del lavoro S.p.a. Gruppo BNP Paribas - Roma;

Palmisano Pino - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Roma;

Palombini Leopoldo - Banca nazionale del lavoro S.p.a. Gruppo BNP Paribas - Roma;

Pompili Maurizio - Nalco italiana Manufacturing S.r.l. - Latina;

Raparelli Silvia - Poste italiane S.p.a. - Roma;

Reda Carmine - ENEL Italia S.r.l. - Roma;

Ritorto Alberto - Thales Alenia Space Italia S.p.a. - Roma;

Romiti Stefania - Business Partner Italia S.c.p.a. - BNL Gruppo BNP Paribas - Roma;

Roscini Franco - Telecom Italia S.p.a. - Roma;

Rossi Cesare - ENEL Servizio elettrico S.p.a. - Latina;

Russo Antonino - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Roma;

Sacchetti Alessio - Klopman International S.r.l. - Frosinone;

Saccoccia Rossana - Unindustria - Roma;

Salerni Sabatino - Castello della quiete S.r.l. - Roma;

Salustri Sergio - Trenitalia S.p.a. - Gruppo ferrovie dello Stato italiane - Roma;

Sammarone Pietro - FCA FIAT Chrysler Automobiles S.p.a. - Piedimonte San Germano;

Sammartino Rita - ELT - Elettronica S.p.a. - Roma;

Savino Stefano - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Roma;

Scacchetti Giuseppe - Special Product's Line S.p.a. - Pomezia;

Scarpioni Fausto - Sicim S.p.a. - Busseto;

Scarponi Angela Maria - Finmeccanica S.p.a. - Roma;

Senna Guido - Selex ES S.p.a. - Roma;

Serra Paolo - Telecom Italia S.p.a. - Roma;

Sforza Claudio - Telecom Italia S.p.a. - Roma;

Signoracci Paolo - ENEL S.p.a. - Roma;

Silvi Cinzia - Business Partner Italia S.c.p.a. - BNL Gruppo BNP Paribas - Roma;

Simeone Cosimino - Poste italiane S.p.a. - Cassino;

Sisani Roberto - Telecom Italia S.p.a. - Roma;

Spada Alessandra - Fisascat CISL - Roma;

Tancredi Fabrizio - CISDEG S.p.a. - Roma;

Tiburzi Alberto - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Roma;

Torella Fabrizio - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Roma;

Aromatario Valerio - Poste italiane S.p.a. - Marruci;

Bascelli Giustino - Dime S.r.l. - Sambuceto di San Giovanni Teatino;

Cacciatore Carlo - Edison S.p.a. - Sambuceto di San Giovanni Teatino;

Caldarelli Adele - ICO S.r.l. - Sambuceto di San Giovanni Teatino;

Cianciavicchia Roberto - ENEL Produzione S.p.a. - Montorio al Vomano;

Di Davide Oslavo - Fameccanica Data S.p.a. - Sambuceto di San Giovanni Teatino;

Di Donatantonio Ilda - Poste italiane S.p.a. - Teramo;

Di Filippo Mario - Tercas S.p.a. - Cologna Spiaggia;

Di Giacobbe Vincenzo - Extraflex S.r.l. - Nereto;

Donatelli Gennaro - Solvay chimica Bussi S.p.a. - Bussi sul Tirino;

Eule Mariliana - Barberini S.p.a. - Silvi;

Perfetto Carlo - Farmacia Stoppato - Pescara;

Porrini Angelo - Solvay chimica Bussi S.p.a. - Bussi sul Tirino;

Potere Giovanni - ENEL Distribuzione S.p.a. - Pomezia;

Scioli Giovanni - Telecom Italia S.p.a. - Area territoriale sud;

Sistilli Rita - Tercas S.p.a. - Teramo;

Torbidone Piero - Tercas S.p.a. - Teramo;

Videtta Daniela - Poste italiane S.p.a. - L'Aquila;

Caruso Giovanna - Prefabbricati Tappino S.r.l. - Toro;

Longo Francesco - Poste italiane S.p.a. - Frosolone;

Manocchio Giancarlo - Telecom Italia S.p.a. - Campobasso;

Rodi Gerardo - ENEL Distribuzione S.p.a. - Isernia;

Adelfi Vittorio - A.N.M. Azienda napoletana mobilità S.p.a. - Napoli;

Aiezzo Gennaro - Whitehead sistemi subacquei S.p.a. - Pozzuoli;

Alvino Annino - A. Menarini - Industrie farmaceutiche riunite S.r.l. - Napoli;

Annunziata Ornella - A. Capaldo S.p.a. - Manocalzati;

Ardito Alfonso - Trenitalia S.p.a. Gruppo ferrovie dello Stato italiano - Napoli;

Biello Angelo - Poste italiane S.p.a. - Napoli;

Buondonno Raffaele - Poste italiane S.p.a. - Castelvenere;

Capone Bruno - MBDA Italia S.p.a. - Fusaro;

Cartolano Michele - ENEL Distribuzione S.p.a. - Salerno;

Casola Giovanni - Grande albergo Excelsior Vittoria S.p.a. - Sorrento;

Cianciulli Salvatore - Mive S.r.l. - Avellino;

Corbisiero Antonio - Euroflex S.p.a. - Mercato San Severino;

Corini Vincenzo - MBDA Italia S.p.a. - Fusaro;

Corso Guido - Euromed S.r.l. - Napoli;

Cristiano Giovanni - Selex ES S.p.a. - Giugliano;

Damiano Lucio - Euroflex S.p.a. - Mercato San Severino;

De Blasio Bennardino - ENEL Distribuzione S.p.a. - Benevento;

De Luca Vincenzo Elio Andrea - Irisbus Italia S.p.a. - Flumeri;

Della Pietra Pasquale - Telecom Italia S.p.a. - Napoli;

Dell'Aquila Giuseppe - Irisbus Italia S.p.a. - Flumeri;

Di Carlo Antonella - Seda International Packaging Group S.p.a. - Arzano;

Di Domenico Attilio - ENEL Mercato S.p.a. - Torre Annunziata;

Di Domenico Maria Rosaria - Selex E.S. S.p.a. - Fusaro;

Esposito Antonio - MBDA Italia S.p.a. - Fusaro;

Esposito Gennaro - Selex E.S. S.p.a. - Giugliano;

Esposito Salvatore - Selex E.S. S.p.a. - Fusaro;

Febbraio Giovanni - Banco di Napoli S.p.a. - Napoli;

Ferraioli Francesco - O.M.P.M. Officina meridionale di precisione meccanica S.r.l. - Angri;

Fico Giuseppe - Alenia Aermacchi S.p.a. - Pomigliano d'Arco;

Fusco Salvatore - Grande albergo Excelsior Vittoria S.p.a. - Sorrento;

Galano Antonino - Grande albergo Excelsior Vittoria S.p.a. - Sorrento;

Gesuele Vincenzo - Avio Aero S.r.l. - Pomigliano d'Arco;

Giglio Raffaele - Avio Aero S.r.l. - Pomigliano d'Arco;

Guadagnuolo Gino - Avio Aero S.r.l. - Pomigliano d'Arco;

Iannone Rosario - Credem - Credito emiliano S.p.a. - Aversa;

Iengo Nicola - Avio Aero S.r.l. - Pomigliano d'Arco;

Landi Rosario - Telecom Italia S.p.a. - Salerno;

Liccardo Bianca - Selex E.S. S.p.a. - Giugliano;

Maffongelli Angelo - Jabil Circuit Italia S.r.l. - Marcianise;

Morvillo Michele - MBDA Italia S.p.a. - Fusaro;

Musto Mario - Poste italiane S.p.a. - Napoli;

Nacchio Bruno - O.M.P.M. Officina meridionale di precisione meccanica S.r.l. - Angri;

Nasti Cosimo - O.M.P.M. Officina meridionale di precisione meccanica S.r.l. - Angri;

Nigro Vincenzo - Whitehead sistemi subacquei S.p.a. - Pozzuoli;

Nocera Giovanni - O.M.P.M. Officina meridionale di precisione meccanica S.r.l. - Angri;

Nocera Michele - O.M.P.M. Officina meridionale di precisione meccanica S.r.l. - Angri;

Pinto Salvatore - Coca Cola HBC Italia S.r.l. - Marcianise;

Pisa Carmine - Telecom Italia S.p.a. - Napoli;

Punzi Umberto - Poste italiane S.p.a. - Napoli;

Punzo Giuseppe - Selex E.S. S.p.a. - Fusaro;

Rabbito Antonio - Selex E.S. S.p.a. - Fusaro;

Riccio Arturo - ENEL Distribuzione S.p.a. - Napoli;

Santaniello Alfredo - A. Capaldo S.p.a. - Manocalzati;

Scotto di Clemente Ermanno - Alenia Aermacchi S.p.a. - Pomigliano d'Arco;

Spano Nicola - Banca nazionale del lavoro S.p.a. Gruppo BNP Paribas - Napoli;

Spina Enrico - Alenia Aermacchi S.p.a. - Pomigliano d'Arco;

Spinosa Francesco - Selex E.S. S.p.a. - Giugliano;

Trocchia Andrea - Avio Aero S.r.l. - Pomigliano d'Arco;

Vacca Arcangelo Nicola - Selex E.S. S.p.a. - Giugliano;

Zarrella Cimmino - Avio Aero S.r.l. - Pomigliano d'Arco;

Bari Benito - Fintecna S.p.a. - Taranto;

Barlabà Piero Cosimo - ENEL Produzione S.p.a. - Brindisi;

Bellone Giuseppe - Igeco costruzioni S.r.l. - San Donato di Lecce;

Biagini Anna Maria - CNH-FLP Industrial S.p.a. - Incoronata;

Caianiello Raffaele - Telecom Italia S.p.a. - Brindisi;

Calefato Bartolomeo - RAI Way S.p.a. - Bari;

Carbone Antonio - S.I.G.A. S.r.l. - Hotel President - Lecce;

Cianci Francesco - Acquedotto pugliese S.p.a. - Bari;

Ciracì Concetta - Poste italiane S.p.a. - Latiano;

Colicchio Rocco - CNH-FLP Industrial S.p.a. - Incoronata;

D'Alsazia Leonardo - CNH-FLP Industrial S.p.a. - Incoronata;

De Palma Michele - ANAS S.p.a. - Bari;

Del Vecchio Michele - Magneti Marelli S.p.a. - Modugno;

Doria Luigi - AgustaWestland S.p.a. - Brindisi;

Dumo Luigi - Poste italiane S.p.a. - Taranto;

Erbi Claudio - Fintecna S.p.a. - Taranto;
Fanelli Anna - Poste italiane S.p.a. - Bari;
Fiorentino Maria - Del Coco S.r.l. - Lecce;
Fusilli Lucia Giuseppina - Sita Sud S.r.l. - Bari;
Iula Vito - CNH-FLP Industrial S.p.a. - Incoronata;
Lasorsa Michele - Telecom Italia S.p.a. - Bari;
Loiacono Antonio - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Gruppo BNP Paribas - Bari;
Longo Angelo - CNH-FLP Industrial S.p.a. - Incoronata;
Lorusso Vito - Telecom Italia S.p.a. - Bari;
Maffione Emanuele - G4Vigilanza S.p.a. - Bari;
Marasciulo Francesco - Mer Mec S.p.a. - Monopoli;
Marella Giuseppe - Ge Avio S.p.a. - Brindisi;
Maschio Giovanni - S.I.G.A. S.r.l. - Hotel President - Lecce;
Maselli Stefano Angelo - Sita sud S.r.l. - Bari;
Mattia Giovanna - Telecom Italia S.p.a. - Lecce;
Melucci Adolfo - Soc. coop. compagnia portuale Neptunia - Taranto;
Miglietta Mosè - Acquedotto pugliese S.p.a. - Bari;
Mignini Ubaldo - Alenia Aermacchi S.p.a. - Grottaglie;
Mineo Giuseppe - Ilva S.p.a. - Taranto;
Modeo Franco - Getrag S.p.a. - Modugno;
Monittola Giovanni - Ge Avio S.r.l. - Brindisi;
Morea Tommaso - I.V.R.I. S.p.a. - Bari;
Morelli Domenico - Acquedotto pugliese S.p.a. - Bari;
Olivieri Giuseppe - Acquedotto pugliese S.p.a. - Bari;
Palmitessa Antonio - CNH-FLP Industrial S.p.a. - Incoronata;
Panegos Egidio - ANAS S.p.a. - Bari;
Passeri Francesco - Poste italiane S.p.a. - Bari;
Perilli Francesco - Cedi Puglia S.a.s. - Modugno;
Piccirillo Santina - Poste italiane S.p.a. - Lecce;
Pinto Addolorata - Poste italiane S.p.a. - Brindisi;
Presicce Fernando - Malesci istituto farmacologico S.p.a. - Lecce;
Putignano Vincenzo - ENEL Produzione S.p.a. - Brindisi;
Ricotta Romolo - Acquedotto pugliese S.p.a. - Bari;
Roncone Raffaele - Telecom Italia S.p.a. - Bari;
Rubino Oronzo - AgustaWestland S.p.a. - Brindisi;
Ruggiero Angelo - Bancapulia S.p.a. - Bari;
Russo Carmine - Soc. coop. gruppo ormeggiatori - Taranto;
Sasso Michele - Banca Business Partner Italia S.c.p.a. - Gruppo BNP Paribas - Bari;
Scatigno Pasquale - Telecom Italia S.p.a. - Brindisi;
Sedile Giovanni Leonardo - CNH Industrial S.p.a. - Lecce;
Semeraro Giuseppe - S.T.P. Brindisi S.p.a. - Brindisi;
Semeraro Nunzio - Ge Avio S.p.a. - Brindisi;
Sforza Cecilia - Magneti Marelli S.p.a. - Modugno;
Simone Luigi Fulvio - AgustaWestland S.p.a. - Brindisi;
Stella Pietro - Belleli montaggi S.r.l. - Taranto;
Stinco Gabriella - Unicredit S.p.a. - Bari;
Taranto Giacomo - Italferr S.p.a. - Gruppo ferrovie dello Stato italiane - Area operativa centro-sud;
Tritone Francesco - Telecom Italia S.p.a. - Bari;
Turturro Emilio - ENEL Ingegneria e ricerca S.p.a.
Vecchio Filippo Domenico - ENEL Distribuzione S.r.l. - Bari;
Vetrugno Salvatore - Igeco costruzioni S.r.l. - San Donato di Lecce;
Violante Giovanni Battista - Acquedotto pugliese S.p.a. - Bari;
Volpe Maddalena - Tex Line S.r.l. - Bari;
Cuviello Giuseppe - Ditta Petrino geom. Gerardo - Tito Scalo;
Fiore Caterina - Poste italiane S.p.a. - Matera;
Forlenza Vito Salvatore - Italtractor ITM S.p.a. - Potenza;
La Banca Pietro Antonio - Poste italiane S.p.a. - Francavilla in Sinni;
Pace Gerardo - Italtractor ITM S.p.a. - Potenza;
Pennacchi Walter - Telecom Italia S.p.a. - Potenza;
Pietrafesa Leonardo - Impiantistica Pietrafesa Vito Donato - Potenza;
Prisco Luigi - Dow Italia S.r.l. - Pisticci;
Aloi Emilio - ENEL Distribuzione S.p.a. - Catanzaro;
Andrieri Antonio - Telecom Italia S.p.a. - Cosenza;
Arena Consolato Salvatore - ENEL Ingegneria e ricerca S.p.a.
Badolato Giuseppe - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Gruppo BNP Paribas - Catanzaro;
Battaglia Pietro - S.I.L.E.M. S.r.l. - Villa San Giovanni;
Bellantoni Luigi - Telecom Italia S.p.a. - Reggio Calabria;
Caliò Sergio Luigi - ENEL Distribuzione S.p.a. - Catanzaro;
Cantafio Livio - Istituto di vigilanza privata notturna e diurna S.r.l. - Catanzaro;
Celano Francesco - Versalis S.p.a. - Priolo;
Cogliandro Domenico - ENEL Distribuzione S.p.a. - Reggio Calabria;
De Lorenzo Renato Orlando - Telecom Italia S.p.a.
Eugeni Anna Bruna - RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. - Cosenza;
Gallina Raffaele - Amarelli fabbrica di liquirizia S.a.s. - Rossano;
Gatto Rocco - Banca credito emiliano S.p.a. - Varapodio;
Gemelli Salvatore - ENEL S.p.a. - Catanzaro;

Giaimo Natale - Ferrovie della Calabria S.r.l. - Catanzaro;

Iozzo Gianfranco - Telecom Italia S.p.a. - Catanzaro;

La Porta Rocco - G. Callipo conserve alimentari S.p.a. - Pizzo Calabro;

Lecce Reginaldo - ENEL Italia S.r.l. - Catanzaro;

Leuzzi Giuseppe - ENEL Ingegneria e ricerca S.p.a.;

Miranda Agrippino Ferdinando - ENEL Produzione S.p.a. - Laino Borgo;

Mungo Gisella - Telecom Italia S.p.a. - Tiriolo;

Pugliese Bruno - Telecom Italia S.p.a.;

Rotundo Stella - ENEL Italia S.r.l. - Catanzaro;

Scarpino Alberto - ENEL Distribuzione S.p.a. - Catanzaro;

Silipo Egidio - Telecom Italia S.p.a. - Catanzaro;

Spataro Giovanni - Amarelli fabbrica di liquirizia S.a.s. - Rossano;

Spinella Giuseppe - ENEL Distribuzione S.p.a.;

Squillaci Antonino - U.O.P. S.r.l. A Honeywell Company - San Leo di Pellaro;

Valenti Domenico - Telecom Italia S.p.a. - Catanzaro;

Verta Carmine - Consorzio autolinee S.r.l. - Cosenza;

Vitti Roberto - Banca popolare dell'Emilia-Romagna Soc. cooperativa - Crotone;

Zuccaro Gregorio - ENEL Distribuzione S.p.a.;

Amato Dorotea - Poste italiane S.p.a. - Avola;

Argento Girolama - Ferservizi S.p.a. Gruppo ferrovie dello Stato italiane - Palermo;

Barone Giorgio - Telecom Italia S.p.a. - Modica;

Bosco Serafina - Selex ES S.p.a. - Palermo;

Cirmi Carmelo - Esso italiana S.r.l. - Augusta;

Conigliaro Carmelo - Poste italiane S.p.a. - Palermo;

Corrao Rosaria - Poste italiane S.p.a. - Palermo;

De Luca Antonino - Cipi S.p.a. - Catania;

Di Paola Giuseppe - Telecom Italia S.p.a. - Palermo;

Giordano Gaetano - CISL - Caltanissetta;

Grigoli Domenico - Nicolò Riolo S.p.a. - Palermo;

Grimaldi Giuseppe - Versalis S.p.a. - Priolo Gargallo;

Immè - Giuseppe - ENEL Produzione S.p.a. - Priolo Gargallo;

Impellizzeri Vita - Poste italiane S.p.a. - Alcamo;

La Grassa Cosimo - Salerno S.r.l. - Palermo;

Leggio Filippo - Poste italiane S.p.a. - Castelvetrano;

Martorana Giuseppe - Vetem S.p.a. - Porto Empedocle;

Maugeri Sebastiano - Poste italiane S.p.a. - Catania;

Milano Vittorio - Banca nazionale del lavoro S.p.a. Gruppo BNP Paribas - Palermo;

Modica Benedetto - Poste italiane S.p.a. - Ispica;

Nicosia Maurizio - Sicula Ciclat Soc. coop - San Cataldo;

Palermo Gaetano - Aspia S.r.l. - San Cataldo;

Palmeri Gioacchino - Selex ES S.p.a. - Palermo;

Panarello Pasquale - ISAB S.r.l. - Priolo Gargallo;

Pavone Vincenzo Nicola - Banca di credito cooperativo «San Giuseppe di Mussomeli» - Mussomeli;

Pellegrino Liborio - Sicula Ciclat Soc. coop - San Cataldo;

Pezzano Enrico - Telecom Italia S.p.a. - Palermo;

Privitera Salvatore - Poste italiane S.p.a. - Acireale;

Rapisarda Giuseppe - Esso italiana S.r.l. - Augusta;

Rosella Musicò Francesco - Poste italiane S.p.a. - Palermo;

Scalisi Giuseppe - Edison S.p.a. - Siracusa;

Zerilli Giovanni - Ausonia S.r.l. - Marsala;

Ambus Maria Rosaria - Sardaflora S.s.a. - Decimomannu;

Arui Francesco - Sarlux S.r.l. - Sarroch;

Carrucciu Pierluigi - ENEL Produzione S.p.a. - Cagliari;

Cordeddu Maria Lina - Banco di Sardegna S.p.a. - Barisardo;

Etzi Benedetto - Ente fiera internazionale della Sardegna - Cagliari;

Fais Mario Giuseppe - Versalis S.p.a. - Porto Torres;

Gatto Maurizio - Sarlux S.r.l. - Sarroch;

Lombardo Wilma - ENEL Distribuzione S.p.a. - Cagliari;

Manca Mario - ENEL Distribuzione S.p.a. - Ittiri;

Mandas Salvatore - Sarlux S.r.l. - Sarroch;

Masia Antonello - Banco di Sardegna S.p.a. - Sassari;

Pani Antonello - Sarlux S.r.l. - Sarroch;

Pica Antonino - S.I.M.G. S.r.l. - Orosei;

Pizzo Gina - Banco di Sardegna S.p.a. - Cagliari;

Porqueddu Stefano - Banco di Sardegna S.p.a. - Sassari;

Rocca Paolo - Sarlux S.r.l. - Sarroch;

Russo Mariano - Sarlux S.r.l. - Sarroch;

Sanna Carlo - Sarlux S.r.l. - Sarroch;

Vacca Salvatore - Poste italiane S.p.a. - Elmas.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2016

MATTARELLA

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

16A04398

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 18 maggio 2016.

Istituzione di premi straordinari alla carriera per la traduzione, per l'anno 2016.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 relativo all'«Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo»; degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto ministeriale adottato in data 23 gennaio 2016 in tema di organizzazione e funzionamento dei musei statali nonché la riorganizzazione del Mibact ai sensi dell'art. 1, comma 327, legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016);

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015, n. 482300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2015 riguardante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;

Visti i decreti ministeriali 4 febbraio 1988 e 4 gennaio 1990, con i quali sono state individuate alcune iniziative nel settore delle traduzioni ed e stata ricostituita la Commissione per i Premi al traduttore, successivamente denominati Premi nazionali per la traduzione;

Vista la circolare n. 9 del 14 marzo 2011, recante norme sulla concessione dei Premi nazionali per la traduzione e su tempi e modalità di partecipazione;

Considerato che per l'annualità 2016, sul capitolo 3670 Pg. 1 è presente una disponibilità di fondi superiore a quella dell'anno precedente;

Considerato inoltre che l'Italia è presente in qualità di Paese Ospite d'Onore per l'anno 2016, alla XXVI Fiera Internazionale del Libro di Abu Dhabi (ADIBF) negli Emirati Arabi Uniti;

Rilevato che con nota n. 1586 del 20 aprile 2016 l'Ambasciata italiana a Tunisi ha manifestato il proprio interesse ad istituire un Fondo librario nell'ambito del Progetto Biblioteca Italia presso l'Università de la Manouba;

Considerato altresì che l'Italia sarà presente in qualità di Paese Ospite d'Onore per l'anno 2017 alla Fiera del libro di Teheran;

Ritenuto fondamentale sostenere l'impegno culturale dell'Italia nei confronti dei Paesi del vicino Oriente;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2016, nell'ambito dei Premi nazionali per la traduzione conferiti annualmente dalla Direzione generale biblioteche e istituti culturali e regolamentati dai decreti ministeriali 4 febbraio 1988 e 4 gennaio 1990 e dalla circolare n. 9 del 14 marzo 2011, sono istituiti due premi straordinari alla carriera che saranno assegnati dalla Commissione di esperti, di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2015, già operante presso la Direzione generale competente nell'ambito dei Premi nazionali per la traduzione, secondo le prescrizioni del successivo art. 2.

Art. 2.

I premi saranno assegnati sulla base dei criteri già descritti agli art. 2 e seguenti della circolare n. 9 del 14 marzo 2011 e a seguito della valutazione della Commissione di cui sopra, saranno così attribuiti:

1) un premio alla carriera ad un traduttore in italiano dalla lingua araba,che abbia dato un significativo contributo al settore delle traduzioni, traducendo opere classiche o contemporanee del mondo arabo;

2) un premio alla carriera ad un traduttore in arabo dalla lingua italiana che abbia dato un significativo contributo al settore delle traduzioni, traducendo opere classiche o contemporanee della cultura italiana.

Con successiva circolare della Direzione generale competente sarà stabilita la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

Roma, 18 maggio 2016

Il Ministro: FRANCESCHINI

16A04402

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, con godimento 15 aprile 2016 e scadenza 15 aprile 2019, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 88.117 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 aprile e 10 maggio 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% aventi godimento 15 aprile 2016 e scadenza 15 aprile 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, con godimento 15 aprile 2016 e scadenza 15 aprile 2019. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10% pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 ottobre 2016 e l'ultima il 15 aprile 2019.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 giugno 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 giugno 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 giugno 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 61 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 giugno 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalla Sezione di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2016

p. *Il Direttore generale del Tesoro*
CANNATA

16A04485

DECRETO 10 giugno 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 15 marzo 2016 e scadenza 15 marzo 2023, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l' 8 giugno 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 88.117 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 marzo, 11 aprile e 10 maggio 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% aventi godimento 15 marzo 2016 e scadenza 15 marzo 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 15 marzo 2016 e scadenza 15 marzo 2023. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,95% pagabile in due semestralità posticipate, il 15 settembre ed il 15 marzo di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 settembre 2016 e l'ultima il 15 marzo 2023.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 giugno 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 giugno 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 giugno 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 92 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 giugno 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,95% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalla Sezione di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2016

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

16A04486

DECRETO 10 giugno 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044, quattordicesima e quindicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 88.117 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 15 maggio, 10 luglio e 12 novembre 2013, nonché 11 febbraio, 10 aprile, 9 giugno e 8 ottobre 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% aventi godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,70% avente godimento 9 febbraio 2016 e scadenza 1° marzo 2047

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quattordicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP con godimento 9 febbraio 2016 e scadenza 1° marzo 2047, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75% pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime sei cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 giugno 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quindicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 giugno 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 giugno 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 106 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 giugno 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell' 4,75% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2044 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalla Sezione di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2016

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

16A04487

DECRETO 10 giugno 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,70%, con godimento 9 febbraio 2016 e scadenza 1° marzo 2047, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha dele-

gato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 88.117 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 2 febbraio e 11 aprile 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,70% aventi godimento 9 febbraio 2016 e scadenza 1 marzo 2047;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della quattordicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% avente godimento 1 marzo 2013 e scadenza 1 settembre 2044

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,70% con godimento 9 febbraio 2016 e scadenza 1° marzo 2047. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP con godimento 1 marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,70% pagabile in due semestralità posticipate, il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 giugno 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 giugno 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 giugno 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 106 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 giugno 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,70% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo

al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2047 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalla Sezione di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2016

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

16A04488

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 maggio 2016.

Autorizzazione all'«I.T.F.S. - Istituto di terapia familiare di Siena», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Siena.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 27 ottobre 2003, con il quale l'«I.T.F.S. – Istituto di terapia familiare di Siena» è stata abilitata ad istituire e ad attivare nelle sede di Siena un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998 n. 509;

Visto il decreto in data 30 ottobre 2006 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Siena;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2011 con il quale l'«I.T.F.S. – Istituto di terapia familiare di Siena» è stato autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Siena da via delle Terme n. 4 a via dei Termini n.6;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 13 gennaio 2016;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 20 aprile 2016 trasmessa con nota prot. 1175 del 26 aprile 2016;

Decreta:

Art. 1.

L' «I.T.F.S.- Istituto di terapia familiare di Siena» abilitata con decreto in data 27 ottobre 2003 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Siena un corso di specializzazione in psicoterapia, è autorizzata a trasferire la predetta sede da via delle Terme 4, a via dei Termini,6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2016

Il capo del dipartimento: MANCINI

16A04408

DECRETO 23 maggio 2016.

Autorizzazione all'Istituto «S.E.F. - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale – Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Napoli e Firenze corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 27 aprile 2001 di conferma alla istituzione ed attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Firenze;

Visto il decreto in data 17 marzo 2003 di autorizzazione al trasferimento della sede di Napoli;

Visto il decreto in data 30 aprile 2003 di rettifica del trasferimento della sede di Napoli;

Visto il decreto in data 8 novembre 2005 di abilitazione alla istituzione ed alla attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi periferiche di Catania, Padova e Roma;

Visto il decreto in data 24 gennaio 2006 di rettifica all'attivazione di un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Padova;

Visto il decreto in data 30 ottobre 2006 di autorizzazione al trasferimento della sede di Napoli;

Visto il decreto in data 2 agosto 2007 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Firenze;

Visto il decreto in data 20 luglio 2010 di autorizzazione al trasferimento della sede di Napoli;

Visto il decreto in data 4 dicembre 2014 di ulteriore autorizzazione a cambiare la denominazione in «S.E.F. – Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale»;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Roma da via Imera, 16 a via Ippolito Nievo, 62;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 29 ottobre 2015;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 20 aprile 2016 trasmessa con nota prot. 1175 del 26 aprile 2016;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «S.E.F. – Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale» abilitato con decreto in data 8 novembre 2005 ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Catania, Padova e di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, è autorizzato a trasferire la predetta sede di Roma da Via Imera, 16 a Via Ippolito Nievo, 62.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2016

Il Capo del dipartimento: MANCINI

16A04409

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 aprile 2016.

Definizione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO. (Decreto n. 95442).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto, in particolare, l'art. 16, comma 2, del predetto decreto legislativo il quale demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definire i criteri di esame delle domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto di dettare, in attuazione dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i criteri per l'esame delle domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Concessione dell'integrazione salariale ordinaria

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'integrazione salariale ordinaria, di seguito denominata CIGO, è concessa dalla sede dell'INPS territorialmente competente per le seguenti causali:

a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

b) situazioni temporanee di mercato.

2. La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa.

3. La non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.

4. Integrano le causali di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, le fattispecie di cui agli articoli da 3 a 9.

Art. 2.

Esame delle domande

1. Ai fini della concessione della CIGO, l'impresa documenta in una relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l'impresa continua ad operare sul mercato. Gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell'impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l'analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa.

2. Nell'esame delle domande di CIGO sono valutati la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed eventualmente il contesto economico-produttivo in cui l'impresa opera, con riferimento all'epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e senza tenere conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è stata chiesta la CIGO.

Art. 3.

Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato

1. Integra la fattispecie «mancanza di lavoro o di commesse» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse.

2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta l'andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e ad essa può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato. A richiesta l'impresa produce la documentazione attestante l'andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio.

3. Integra la fattispecie «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall'andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l'impresa, di cui costituiscono indici, oltre agli elementi di cui al comma 2, il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.

4. Le fattispecie di cui al presente articolo non sono integrabili nelle ipotesi di imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato l'attività produttiva da meno di un trimestre, ad esclusione degli eventi oggettivamente non evitabili, ivi compresi gli eventi meteorologici in edilizia.

Art. 4.

Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto

1. Integrano le fattispecie «fine cantiere» o «fine lavoro» e «fine fase lavorativa», rispettivamente, i brevi periodi di sospensione dell'attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non superiori a tre mesi, e la sospensione dell'attività dei lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego.

2. Integra la fattispecie «perizia di variante e suppletiva al progetto» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d'opera.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, la relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta la durata prevista e la fine dei lavori o della fase lavorativa e, ove necessario, ad essa sono allegati copia del contratto con il committente o del verbale del direttore dei lavori attestante la fine della fase lavorativa. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2, la relazione tecnica documenta l'imprevedibilità della perizia di variante e suppletiva al progetto, comprovata, ove necessario, da idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorità circa l'imprevedibilità della stessa.

Art. 5.

Mancanza di materie prime o componenti

1. Integra la fattispecie «mancanza di materie prime o componenti» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione non imputabile all'impresa.

2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta le modalità di stoccaggio e la data dell'ordine delle materie prime o dei componenti, nonché le iniziative utili al reperimento delle materie prime o dei componenti di qualità equivalente, indispensabili all'attività produttiva, ivi comprese le attività di ricerca di mercato sulla base di idonei mezzi di comunicazione, intraprese senza risultato positivo.

Art. 6.

Eventi meteo

1. Integra la fattispecie «eventi meteo» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta ad eventi meteorologici.

2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta l'evento meteorologico e illustra l'attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento, nonché le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica sono allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.

Art. 7.

Sciopero di un reparto o di altra impresa

1. Integra la fattispecie «sciopero di un reparto o di altra impresa» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall'attività lavorativa all'interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all'impresa richiedente la CIGO.

2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta gli effetti dello sciopero sui reparti per i quali è stata chiesta la CIGO e sull'impresa e, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento dell'attività con quest'ultima.

3. La domanda può essere accolta se dalla documentazione prodotta emerge che lo sciopero non ha riguardato il reparto per il quale è stata richiesta la CIGO, che vi sono ordini non evasi per effetto dello sciopero e, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento con l'attività di quest'ultima.

Art. 8.

Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - Impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità - Sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori

1. Integra la fattispecie «incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per evento non doloso e non imputabile alla responsabilità dell'impresa.

2. Integrano le fattispecie «impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità» e «sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori», rispettivamente, la sospensione o riduzione dell'attività per eventi improvvisi e di rilievo, quali alluvioni o terremoti, e la sospensione o riduzione dell'attività per fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell'impresa o dei lavoratori, dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all'impresa.

3. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta la non imputabilità della sospensione o riduzione dell'attività all'impresa o ai lavoratori e ad essa sono allegati, ove necessario, per la fattispecie di cui al comma 1, i verbali e le attestazioni delle autorità competenti, quali i vigili del fuoco e gli enti erogatori, comprovanti la natura dell'evento e, per la fattispecie di cui al comma 2, le dichiarazioni della pubblica autorità, quali le ordinanze, che attestano l'impraticabilità dei locali e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l'attività lavorativa.

Art. 9.

Guasti ai macchinari - Manutenzione straordinaria

1. Integrano le fattispecie «guasti ai macchinari» e «manutenzione straordinaria», rispettivamente, la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a guasto ai macchinari causato da un evento improvviso e non prevedibile e la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità e urgenza che non rientra nella normale manutenzione.

2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta la puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente, e l'imprevedibilità del guasto e ad essa è allegata, per la fattispecie «guasti ai macchinari», l'attestazione dell'impresa che è intervenuta per riparare il guasto, il tipo di intervento effettuato e la non prevedibilità del guasto e, per la fattispecie «manutenzione straordinaria», l'attestazione dell'impresa intervenuta da cui risulti l'eccezionalità dell'intervento, non riferibile ad attività di manutenzione ordinaria e programmabile.

Art. 10.

Cumulo tra CIGO e contratto di solidarietà

1. La CIGO può essere concessa nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà, purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi, fatta salva l'ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.

2. Nell'unità produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata massima complessiva di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e integrazione salariale straordinaria per contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.

Art. 11.

Motivazione del provvedimento e supplemento di istruttoria

1. Il provvedimento di concessione della CIGO o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa.

2. In caso di supplemento di istruttoria, l'INPS può richiedere all'impresa di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che hanno partecipato alla consultazione sindacale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2016

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1822

16A04400

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 maggio 2016.

Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varietà vegetale ortiva nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel Registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà ortiva sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». La descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice Sian	Lista Registro	Responsabile della conservazione in purezza
Pomodoro	Askim	3615	A	Southern Seed S.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

16A04401

DECRETO 31 maggio 2016.

Autorizzazione all'Ente tutela vini di Romagna, in Faenza, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC «Colli di Faenza», ai sensi dell'articolo 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento 22 marzo 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione UE della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento;

Ritenuto, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o più modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione UE (conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione UE previsti dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione di cui al citato art. 72;

Ritenuto pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione UE dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto 7 novembre 2012;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi del quale l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 è riferita ad un unico disciplinare, così come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella relativa proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare, e con il quale è stato previsto l'adeguamento delle situazioni pregresse, nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al richiamato art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Colli di Faenza»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOC;

Vista la domanda presentata in data 2 settembre 2015, tramite la Regione Emilia-Romagna, dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Faenza», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il provvedimento ministeriale 22 marzo 2016, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Faenza» e del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale preliminare della relativa richiesta, e la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta;

Vista la richiesta datata 20 aprile 2016 presentata a questo Ministero dal citato Ente tutela vini di Romagna, ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, a seguito della presentazione alla Commissione UE della proposta di modifica del disciplinare e del relativo documento unico riepilogativo del disciplinare di cui al citato provvedimento 22 marzo 2016, intesa ad ottenere l'autorizzazione nazionale transitoria di etichettatura dei vini a DOC «Colli di Faenza», relativamente ai prodotti ottenuti in conformità alle modifiche inserite nella predetta proposta di modifica del disciplinare;

Vista la nota n. PG/2016/328610 del 6 maggio 2016 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea in questione, ai fini dell'intesa di cui all'art. 13 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che, a seguito dell'esame della predetta richiesta e dei documenti ad essa allegati è emerso che la stessa richiesta è risultata conforme alle disposizioni di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, il soggetto richiedente ha dichiarato che non vi sono state variazioni al piano dei controlli conseguenti alla modifica in questione e la dichiarazione con la quale esonera espressamente il Ministero e la competente regione da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare da parte della Commissione UE;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti giuridici e le condizioni per accogliere la predetta richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea per i vini DOP «Colli di Faenza», prodotti in conformità alla proposta di modifica del disciplinare di cui al richiamato provvedimento ministeriale 22 marzo 2016, rendendo altresì applicabili le disposizioni di etichettatura temporanea in questione per le produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2016/2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 richiamato in premessa è autorizzata l'etichettatura transitoria di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 nei riguardi delle produzioni dei vini a DOC «Colli di Faenza», ottenute in conformità all'allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, così come definita e pubblicata con il provvedimento ministeriale 22 marzo 2016 richiamato in premessa.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è in capo all'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), in qualità di soggetto richiedente ai sensi dell'art. 13 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e questo Ministero e la Regione Emilia-Romagna sono esonerati da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare della DOP «Colli di Faenza» in questione da parte della Commissione UE. Tale responsabilità resta in capo al citato Ente tutela vini di Romagna e, qualora si verificasse il predetto non accoglimento della richiesta, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati, in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è riferita all'unico disciplinare di produzione della DOC «Colli di Faenza», così come risulta dalla proposta di modifica approvata con il citato provvedimento ministeriale 22 marzo 2016, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto ed è applicabile per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2016

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO DELLA DOP DEI VINI "COLLI DI FAENZA" DI CUI AL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE DEL 22 MARZO 2016.

(Le modifiche sono evidenziate utilizzando la funzione "Revisione" di Word)

Articolo 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
"Colli di Faenza bianco";
"Colli di Faenza rosso" (anche nella tipologia "riserva");
"Colli di Faenza Pinot bianco";
"Colli di Faenza Sangiovese" (anche nella tipologia "riserva");
"Colli di Faenza Trebbiano";

Articolo 2
Base ampelografica

La denominazione di origine controllata "Colli di Faenza", accompagnata obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, , idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Colli di Faenza bianco": vitigno Chardonnay dal 40% al 60%; per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente: ~~Pignoletto~~ Grechetto gentile, Pinot bianco, Sauvignon bianco e Trebbiano Romagnolo dal 60% al 40%.
"Colli di Faenza rosso": Vitigno Cabernet Sauvignon dal 40% al 60%; per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Ancellotta, Ciliegiolo, Merlot e Sangiovese dal 60% al 40%.
"Colli di Faenza Pinot bianco": vitigno Pinot bianco 100%.
"Colli di Faenza Sangiovese": vitigno Sangiovese 100%.
"Colli di Faenza Trebbiano": vitigno Trebbiano romagnolo 100%.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme della provincia di Ravenna e la parte a sud della SS. n. 9, Via Emilia, del territorio amministrativo dei comuni di Faenza e Castelbolognese della provincia di Ravenna; l'intero territorio amministrativo del comune di Modigliana della provincia di Forlì e la seguente parte del territorio amministrativo del comune di Tredozio della provincia di Forlì: a partire dal confine con il Comune di Modigliana, sotto il monte Pompegno, si prende la strada consorziale Modigliana Tredozio, "Acerreta" sino ad incontrare la provinciale Tredozio-Lutirano che si percorre, girando a destra, per breve tratto. Quindi a sinistra, dopo Villa Collina, per strada consorziale Villa Collina-Campaccio; 200 metri prima della casa Campaccio a sinistra, per la Vicinale interpoderale Campaccio-Concolle-Casone-Chiesa di Ottignana. Poi a sinistra per la strada provinciale in direzione Tredozio, quindi, dopo 300 metri circa, a destra per la strada consorziale Zimara; si prende indi la Vicinale interpoderale Casaccia-Monteruzzolo-Monti-Gradicciolo sino ad incrociare la provinciale Tredozio-Portico di Romagna. Poi a destra per la stessa provinciale sino a Monte Busca e S. Maria in Castello; quindi per la Comunale che porta fino alla casa Lugarello, ove si gira

a destra verso Tursano; si prosegue fino a S. Valentino, ove si rincontra il confine con il Comune di Modigliana.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia deve essere il seguente:

Bianco	11%
Rosso	12%
Pinot Bianco	11%
Sangiovese	12%
Trebbiano	11,5%

Non sono ammesse pratiche di arricchimento.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli di Faenza” devono rispettare le migliori giaciture ed esposizioni relativamente ad ogni singolo vitigno. Sono da evitare i siti di fondo valle ed i terrazzi alluvionali di più recente formazione.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve, tenuto comunque conto dell’evoluzione tecnico-agronomica.
È esclusa ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima della invaiatura.
Per i nuovi impianti relativi a tutte le tipologie della denominazione di origine controllata “Colli di Faenza”, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3000 ceppi/Ha.
Le rese massime di uva/ettaro ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli di Faenza” non devono essere superiori alle quantità di seguito specificate:

Bianco	9,5 t.
Rosso	9,0 t.
Pinot bianco	8,5 t.
Sangiovese	9,5 t.
Trebbiano	11,5 t

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli di Faenza” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi purché la produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.
La Regione Emilia-Romagna, con proprio Decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di affinamento e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui all’art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.

La vinificazione può essere effettuata singolarmente per uve provenienti dai diversi vitigni. Nel caso della vinificazione disgiunta l'assemblaggio deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento.
Nella vinificazione e nell'affinamento è consentito l'utilizzo anche di contenitori in legno di tutte le tipologie.
La resa massima delle uve in vino finito, per tutti i vini, non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade la denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Colli di Faenza" bianco
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, delicato, fruttato;
sapore: ~~asciutto,~~ sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo ~~4 g/l~~10 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

"Colli di Faenza" rosso
colore: rosso rubino intenso;
odore: etereo, gradevolmente erbaceo;
sapore: ~~asciutto,~~ di corpo, talvolta leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale: 12%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo ~~4 g/l~~10 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l;

"Colli di Faenza" rosso riserva
colore: rosso rubino intenso;
odore: etereo, gradevolmente erbaceo;
sapore: ~~asciutto,~~ di corpo, talvolta leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale: 12%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo ~~4 g/l~~10 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l;

"Colli di Faenza" Pinot bianco:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, intenso;
sapore: ~~asciutto,~~ fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo ~~4 g/l~~10 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

"Colli di Faenza" Sangiovese:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, delicato, che talvolta ricorda la viola;
sapore: ~~asciutto,~~ armonico, con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale: 12%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo ~~4 g/l~~10 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

"Colli di Faenza" Sangiovese Riserva:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, delicato, che talvolta ricorda la viola;
sapore: ~~asciutto,~~ armonico, con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale: 12%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo ~~4 g/l~~10 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l;

"Colli di Faenza" Trebbiano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: ~~asciutto,~~ fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo ~~4 g/l~~10 g/l;
estratto ~~secco netto~~non riduttore minimo: 16 g/l;
Per tutte le tipologie, in cui é stato effettuato l'affinamento in fusti di legno, può notarsi la presenza di sapore di legno.

~~È facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.~~

Articolo 7
Designazione e presentazione dei vini

Per l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" devono essere utilizzate bottiglie di vetro da l 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000, chiuse esclusivamente con tappo di sughero.
Sulle bottiglie contenenti i vini con la denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Per i vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza Sangiovese" e "Colli di Faenza rosso", l'immissione al consumo è ammessa dopo il 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza rosso" e "Sangiovese" che hanno subito un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi possono portare in etichetta la qualifica "riserva".
L'invecchiamento, per il quale é consentito anche l'utilizzo di botti di legno, decorre dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto" e simili.
È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore - tenuta - podere – cascina" ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

Articolo 8
Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica
1) fattori naturali rilevanti per il legame

L'ambito territoriale romagnolo si caratterizza per un'origine geologica comune e per fenomeni pedo-genetici del tutto simili nei vari areali, pertanto la differenziazione tra le varie denominazioni di origine identificate come "Colli" sono più legate ad aspetti culturali di differente interpretazione della viticoltura post-fillosserica (introduzione di nuovi vitigni accanto a quelli tipici della tradizione locale) che non all'origine dei suoli, sebbene alcuni elementi caratterizzanti esistano. L'Appennino romagnolo è costituito per lo più da rocce sedimentarie di origine marina e l'azione dei principali agenti atmosferici su queste rocce ha contribuito alla formazione dei suoli che ora ospitano gran parte della viticoltura romagnola. L'azione modellante ed erosiva più o meno spinta dei vari fiumi e torrenti che percorrono la dorsale appenninica e l'inclinazione della medesima di circa 40-45° rispetto ai paralleli terresti, da ovest verso est, ha determinato una differente abbondanza relativa dei principali tipi di suolo nei vari distretti amministrativi, da cui una differenziazione tra i vini ottenuti, anche a partire dalla medesima base ampelografica, nelle varie DOC "Colli".
La "Marnoso-arenacea" rappresenta la formazione geologica più antica dell'Appennino faentino e si caratterizza per una ritmica alternanza di marne (in prevalenza materiali fini quali argille e limi) e arenarie (sabbie cementate). Altre formazioni rappresentative dell'area sono le "Argille azzurre" plio-pleistoceniche, di origine marina e ricche di fossili, e le "Sabbie gialle", altri depositi litoranei pleistocenici (Tebano e Oriolo). Si possono riscontrare, poi, terrazzi fluviali di origine continentale (es. formazione di Olmatello) e le propaggini più occidentali dello "Spungone", una calcarenite organogena pliocenica (3,3-3,05 milioni di anni fa), considerata una *facies* della formazione delle "Argille azzurre".
Attraversando in direzione sud, a partire dalla via Emilia, l'areale di cui all'art. 3 si incontrano: la prima quinta collinare, più fertile e più calda; a seguire la collina vera e propria, ancora caratterizzata da terreni argillosi; infine l'alta collina, dove iniziano i terreni di arenaria. Il confine tra la prima quinta e la collina vera e propria è segnato dai calanchi, elemento caratteristico del paesaggio romagnolo.
Nello specifico, la "prima quinta collinare" rappresenta una tipologia di paesaggio che parte dalle ultime propaggini della pianura, costituita da depositi alluvionali (ghiaie, sabbie, limi ed argille), per passare ad una struttura geologica caratterizzata da una classe litologica prevalente di suoli argillosi o marnosi, con morfologia dolce ed ampie incisioni, colline tondeggianti ed ampie fasce terrazzate. Salendo di altitudine (media collina) il paesaggio cambia e si lega alle ampie fasce alluvionali delle aste fluviali principali, con morfologia dolce, ampie incisioni e presenza diffusa di calanchi. Dal punto di vista geologico, si nota una classe litologica prevalente di suoli da rocce argillose e marnose, spesso sormontati da sottili creste di arenarie e conglomerati addensati, sino a terreni più recenti, sia arenacei o conglomeratici, che di prevalente natura argillosa.
Oltre i calanchi inizia la collina vera e propria, la cui struttura geologica indica una classe litologica prevalente di suoli da rocce argillose e marnose, quindi di terreni appartenenti alla formazione marnoso-arenacea. Vi è una presenza diffusa, ma non incisiva, di fenomeni franosi, prevalentemente di tipo quiescente. Il sistema boschivo e quello agricolo sono fortemente compenetrati, ma distinti.

Per quanto attiene il clima, l'indice di Winkler relativo al trentennio 1961-90 mostra un gradiente decrescente a partire dai circa 2000 Gradi Giorno delle aree più vicine alla via Emilia fino ai 1500-1600 Gradi Giorno delle zone vitate a maggiore altitudine e con esposizione verso i quadranti rivolti a Nord. Stante questa situazione e le esigenze termiche dei vitigni contemplati dalla DOC "Colli di Faenza", è assolutamente pertinente l'indicazione riportata all'art. 4 in merito al rispetto delle "migliori giaciture ed esposizioni relativamente ad ogni singolo vitigno". È noto che il soddisfacimento delle esigenze termiche di ciascun vitigno consente di avere livelli di maturazione ottimali in funzione degli obiettivi enologici qualitativi che si prefigge una denominazione di origine.
I terreni tendenzialmente argillosi e una medio-buona presenza di calcare fanno sì che mediamente il Sangiovese dei Colli faentini si contraddistingua per una buona struttura, note amare appena percettibili, bassa astringenza, buona acidità e alcune note olfattive particolari: buona intensità delle note floreali, di viola in particolare, unitamente ad un buon fruttato maturo in cui spicca il sentore di prugna, che lo differenzia nettamente da quello di altre aree. Similmente si può dire degli altri vitigni a bacca nera, che se ben esposti riescono a compendiare note fiorali e di frutta ben matura, senza escludere note speziate in vitigni come Cabernet e Merlot.
Riservando i terreni più ricchi in calcare e le esposizioni verso Nord ai vitigni bianchi, l'intensità e la finezza aromatica sono garantite.

2) fattori umani rilevanti per il legame
La denominazione di origine "Colli di Faenza" prende atto di una tradizione viti-vinicola recente, che si è venuta a delineare a partire dalla ricostruzione post-fillosserica e post-bellica in particolare. Infatti a fine '800 le colline faentine si caratterizzavano per una viticoltura finalizzata soprattutto al consumo interno della famiglia contadina e si trattava più spesso di filari poli-varietali al margine degli appezzamenti di cereali piuttosto che di vigne specializzate. La ricostruzione dei vigneti dopo l'avvento della fillossera fece propendere per l'allestimento di impianti mono-varietali con una certa predilezione per il Sangiovese, vitigno rustico e produttivo, che poteva legare maggiormente gli agricoltori a quelle plaghe difficili che venivano sempre più spesso abbandonate per i terreni fertili di pianura. Alle altitudini più elevate si preferiva Ciliegiolo, simile a Sangiovese ma con una maturazione anticipata di almeno una settimana, e spesso si mettevano anche alcune piante di Ancellotta per migliorare l'intensità, ma soprattutto la stabilità del colore di Sangiovese e Ciliegiolo.
Per la ricostruzione della viticoltura dopo l'ultimo Conflitto mondiale, i tecnici indicavano come particolarmente adatti ai terreni collinari alcuni vitigni internazionali quali Cabernet e Merlot, dando l'avvio alla produzione di vini rossi ancora più strutturati e adatti all'invecchiamento di quelli realizzati con il solo Sangiovese. Accanto a Trebbiano, furono poi introdotti vitigni bianchi più precoci e dal profilo sensoriale più complesso e accattivante come Pinot, Chardonnay, Sauvignon e ~~Pignoletto~~ Grechetto gentile.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vini prodotti nell'areale a DOC "Colli di Faenza" si caratterizzano sostanzialmente per una buona struttura, cui contribuisce anche una certa dotazione naturale in alcol, e per la prevalenza di note fruttate a comporre il profilo sensoriale.
L'impiego del Trebbiano romagnolo, vitigno di antica coltivazione locale che mantiene un buon contenuto acidico anche a maturazione avanzata, consente di ottenere vini bianchi di una certa freschezza pur con una struttura complessiva importante. Gli altri vitigni bianchi di più recente introduzione alla coltivazione (Chardonnay, Pinot bianco, Sauvignon e ~~Pignoletto~~Grechetto gentile) sono particolarmente apprezzati per il risultato in termini di profilo olfattivo dei vini che se ne ottengono.

Per quanto attiene ai vini rossi, le migliori esposizioni e i terreni più argillosi consentono di ottenere Merlot e Cabernet molto fruttati e talora anche speziati. L'Ancellotta è il classico vitigno da colore, mentre Sangiovese e Ciliegiolo rappresentano la tradizione, che l'introduzione di nuove tecniche agronomiche ha ulteriormente migliorato nell'intento di ricercare maggiore morbidezza nel Sangiovese e l'esaltazione del fruttato nel Ciliegiolo.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L'introduzione recente di varietà diverse rispetto a quelle della tradizione locale faentina (Trebbiano, Sangiovese e Ciliegiolo) ha consentito di ampliare la base ampelografica e di conseguenza la gamma dei vini ottenibili. Il buon recepimento delle moderne tecniche e tecnologie, sia in campo che in cantina, ha consentito un indubbio miglioramento della qualità dei vini, la cui massima espressione si realizza con la più adeguata collocazione dei vitigni in relazione a suolo e clima. Evitando i terreni di fondovalle e i terrazzi fluviali di recente formazione, come prescritto, mediamente il territorio ricompreso nella DOC "Colli di Faenza" si caratterizza per terreni tendenzialmente argillosi. I vini rossi che si fregiano di questa denominazione in genere sono prodotti nei vigneti più difficili, con esposizioni assolate (da sud a sud-ovest), dove più che la luce è il calore della radiazione luminosa che fa la differenza. Le esposizioni dei quadranti che vanno da nord-ovest a nord-est, con particolare riferimento alle altitudini maggiori, sono invece riservate ai vitigni a bacca bianca, in particolare quelli più precoci. Questo connubio tra clima e suolo consente così di avere vini rossi ben strutturati, con fruttati maturi intensi e decisi, che dopo affinamento possono arrivare a sentori di confettura di frutta e arricchirsi di note speziate, soprattutto se passati in legno. Anche i vini bianchi presentano una struttura importante e in genere evidenziano un fiorale delicato (più intenso se provenienti da terreni maggiormente ricchi in calcare) che spesso passa in secondo piano per la netta prevalenza dei sentori di frutta.

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: VALORITALIA società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.
Via Piave n. 24 – 00187 ROMA
Telefono 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080
Mail info@valoritalia.it website www.valoritalia.it

La Società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 2).

16A04385

DECRETO 31 maggio 2016.

Autorizzazione all'Ente tutela vini di Romagna, in Faenza, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOCG «Romagna» Albana, ai sensi dell'articolo 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento 22 marzo 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione unione europea della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento ;

Ritenuto, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o più modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione unione europea (conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione unione europea previsti dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione di cui al citato art. 72;

Ritenuto pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione unione europea dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7/01/2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto 7 novembre 2012;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi del quale l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 è riferita ad un unico disciplinare, così come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella relativa proposta trasmessa alla Commissione unione europea, escludendo la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare, e con il quale è stato previsto l'adeguamento delle situazioni pregresse, nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al richiamato art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli

tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione unione europea ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Romagna» Albana;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOCG;

Vista la domanda presentata in data 2 settembre 2015, tramite la Regione Emilia–Romagna, dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Romagna» Albana, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il provvedimento ministeriale 22 marzo 2016, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Romagna» Albana e del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale preliminare della relativa richiesta, e la trasmissione alla Commissione unione europea della medesima richiesta;

Vista la richiesta datata 20 aprile 2016 presentata a questo Ministero dal citato Ente tutela vini di Romagna, ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, a seguito della presentazione alla Commissione unione europea della proposta di modifica del disciplinare e del relativo documento unico riepilogativo del disciplinare di cui al citato provvedimento 22 marzo 2016, intesa ad ottenere l'autorizzazione nazionale transitoria di etichettatura dei vini a DOCG «Romagna» Albana, relativamente ai prodotti ottenuti in conformità alle modifiche inserite nella predetta proposta di modifica del disciplinare;

Vista la nota n. PG/2016/328558 del 6 maggio 2016 con la quale la Regione Emilia–Romagna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea in questione, ai fini dell'intesa di cui all'art. 13 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che, a seguito dell'esame della predetta richiesta e dei documenti ad essa allegati è emerso che la stessa richiesta è risultata conforme alle disposizioni di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, il soggetto richiedente ha dichiarato che non vi sono state variazioni al piano dei controlli conseguenti alla modifica in questione e la dichiarazione con la quale esonera espressamente il Ministero e la competente regione da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare da parte della Commissione unione europea;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti giuridici e le condizioni per accogliere la predetta richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea per i vini DOP «Romagna» Albana, prodotti in conformità alla proposta di modifica del disciplinare di cui al richiamato provvedimento ministeriale 22 marzo 2016, rendendo altresì applicabili le disposizioni di etichettatura temporanea in questione per le produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2016/2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 richiamato in premessa è autorizzata l'etichettatura transitoria di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 nei riguardi delle produzioni dei vini a DOCG «Romagna» Albana, ottenute in conformità all'allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, così come definita e pubblicata con il provvedimento ministeriale 22 marzo 2016 richiamato in premessa.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è in capo all'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), in qualità di soggetto richiedente ai sensi dell'art. 13 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e questo Ministero e la Regione Emilia–Romagna sono esonerati da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare della DOP «Romagna» Albana in questione da parte della Commissione unione europea. Tale responsabilità resta in capo al citato Ente tutela vini di Romagna e, qualora si verificasse il predetto non accoglimento della richiesta, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati, in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è riferita all'unico disciplinare di produzione della DOCG «Romagna» Albana, così come risulta dalla proposta di modifica approvata con il citato provvedimento ministeriale 22 marzo 2016, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto ed è applicabile per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2016

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della DOP dei vini "Romagna" Albana di cui al provvedimento ministeriale del 22 marzo 2016

(Le modifiche sono evidenziate utilizzando la funzione "Revisione" di Word)

Articolo 1
Denominazione e vini

1.1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

- secco (asciutto);
- amabile;
- dolce;
- passito;
- passito riserva.

Articolo 2
Base ampelografica

1.1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve di vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

- Albana: minimo 95%;
- possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

1.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata:

Provincia di Forli-Cesena: comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.
Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle é così delimitato:
comune di Savignano sul Rubicone: dalla strada statale n. 9 Emilia;
comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con riva Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-bis, da questa prende per via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis, segue quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via S. Leonardo che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini - Bologna, indi

prosegue lungo la stessa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;
comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via G. Siboni, segue questa via e poi le Vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59, poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.

Provincia di Ravenna: comuni di Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.
Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle è delimitato come segue:
comune di Faenza: dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni e per le vie Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Proventa, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese;
comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.
Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti:
comune di Imola, dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice. Segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;
comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

1.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Romagna” Albana devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

1.~~1~~2. Non possono essere iscritti nello schedario i vigneti impiantati in terreni inadatti a produrre uve di qualità.

2.1. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.

2.2. Sono ammessi, per i nuovi impianti, le forme di allevamento in parete, anche con cordone permanente, la pergoletta, l’alberello ed il duplex; con un minimo di 1.500 ceppi/ettaro per la pergoletta, 2.500 ceppi/ettaro per il duplex, di 2.750 ceppi/ettaro per le forme in parete e di 5.000 ceppi/ettaro per l’alberello.

3.1. É esclusa ogni pratica di forzatura. É consentita l'irrigazione di soccorso.

4.1. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Romagna” Albana non deve essere superiore a 10 tonnellate per ettaro in coltura specializzata.

4.2 Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

4.3. Nelle annate favorevoli la resa di uva, da destinare alla produzione dei vini DOCG definiti all'art.1 del presente disciplinare, deve essere riportata nei limiti di cui ai comma 4.1. e 4.2., purché la produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.

5.1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

1.1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo delle province di Forlì – Cesena, Ravenna e Bologna.

2.1 La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:

	Resa uva/vino (%)	Produzione massima (l/ha)
"Romagna" Albana secco	70	7000
"Romagna" Albana amabile	70	7000
"Romagna" Albana dolce	70	7000
"Romagna" Albana passito	50	5000
"Romagna" Albana passito riserva	50	5000

2.2. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre, rispettivamente il 75% ed il 55%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

3.1. É ammesso l'arricchimento, con esclusione dell'utilizzo del mosto concentrato, nella misura massima di ~~1 grado~~1,5 gradi.

4.1. Le tipologie "Romagna" Albana passito e passito riserva devono essere ottenute da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia~~ e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve~~.

4.2. É ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore a 284 g/l.

~~4.3. Coloro che optano per l'appassimento in pianta, con o senza intervento della «muffa nobile», non sono tenuti al rispetto della scadenza del 15 ottobre.~~

4.4~~4~~3. A coloro che praticano l'appassimento in pianta con attacco da "muffa nobile", é concesso di produrre e commercializzare DOCG "Romagna" Albana passito riserva avente un titolo alcolometrico effettivo minimo di 4,0% vol, purché la gradazione del mosto al momento della pigiatura non sia inferiore ai 400 grammi per litro.

4.4. Nella vinificazione dei vini DOCG "Romagna" Albana nelle varie tipologie sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste, fatte salve le limitazioni previste al comma 3 del presente articolo.

4.5. Per tutte le tipologie previste è consentita la vinificazione, la conservazione e l'affinamento in contenitori di legno.

5.1. Il vino a DOCG “Romagna” Albana passito non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto.

5.2. Il vino a DOCG “Romagna” Albana passito riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

1.1. I vini di cui all’art. 1 devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

“Romagna” Albana secco (asciutto):
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;
sapore: asciutto un po’ tannico, caldo e armonico;
titolo alcol. volumico totale minimo: 12,00% vol.;
~~zuccheri riduttori: come da reg. CE n. 706/09, allegato XIV, parte B;~~
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

“Romagna” Albana amabile:
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: caratteristico dell'Albana ;
sapore: fruttato, amabile, gradevole, caratteristico;
titolo alcol. volumico totale minimo: 12,50% vol;
~~zuccheri riduttori da svolgere: da 12 a 30 g/l;~~
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

“Romagna” Albana dolce:
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: caratteristico dell'Albana;
sapore: di fruttato, dolce, gradevole, caratteristico;
~~titolo alcolometrico effettivo minimo: 8,50% vol;~~
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
~~zuccheri riduttori: non inf. a 45 g/l, ma non sup. a 80 g/l;~~
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

“Romagna” Albana passito:
colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: ~~vellutato, gradevolmente amabile o~~ dolce, armonico, caratteristico;
titolo alcol. volumico totale minimo: 17,00% vol;
~~titolo alcolometrico effettivo minimo: 12,50% vol;~~
zuccheri riduttori: minimo 70 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
acidità volatile corretta: massimo 1,50 g/l;
anidride solforosa: massimo 400 mg/l;
estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.

“Romagna” Albana passito riserva:
colore: da giallo paglierino a giallo oro brillante con riflessi ambrati;
odore: intenso, con chiare note fruttate e di muffa nobile;
sapore: armonico, ~~pieno e intensamente~~ dolce ed intenso~~, gradevolmente acido~~;

titolo alcol. volumico totale minimo: 24,00% vol;
~~titolo alcol. effettivo: minimo 4,5% vol - massimo: 11,00% vol;~~
acidità totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 44 g/l.

2.1. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

~~3. É in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.~~

Articolo 7
Etichettatura e presentazione

1.1 Le qualificazioni "secco", "amabile", "dolce", "passito" e "passito riserva" devono figurare in etichetta e sono consentite alle diverse tipologie della Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana che presentino le rispettive caratteristiche precisate nel precedente art. 6.

2.1 Alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana é vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "superiore", "fine", "scelto", e simili.

2.2 É tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

3.1. È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne", dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 61/2010;

Articolo 8
Confezionamento

1.1. Per il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana deve essere utilizzato esclusivamente il tappo raso bocca.

1.~~1~~2. Per le tipologie passito e passito riserva è consentito solo l'uso del tappo di sughero monopezzo.

2.1. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana**,** ad esclusione delle tipologie passito e passito riserva, imbottigliati in recipienti fino a 0,187 litri é consentita la chiusura con tappo a vite.

3.1. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

Non è stato possibile accertare se il vitigno Albana sia stato effettivamente introdotto in Romagna dai Romani, sta di fatto che esso ha trovato in questa regione geografica la massima e pressoché

unica area di elezione in Italia. Nel 1300 Pier de' Crescenzi affermava che "questa maniera d'uva è avuta migliore di tutte le altre a Forlì e in tutta la Romagna", individuando in modo preciso, fin da quei tempi lontani, le località in cui l'Albana dava i prodotti migliori. Nel primi decenni del 1900, Mariano Savelli, del Regio Laboratorio Autonomo di Chimica Agraria di Forlì, delineò in modo piuttosto preciso l'areale in cui l'Albana dava le sue migliori espressioni: "I luoghi di Romagna ove l'Albana si coltiva, … sono: le colline di Dozza (Imola), di Riolo, di S. Lucia delle Spianate nel Faentino, di Terra del Sole e Castrocaro, di Bertinoro, di Cesena, di Longiano e Montiano. Tutta questa zona che trovasi ad una pressoché identica latitudine ed appartiene ad una stessa epoca geologica, evidentemente racchiude tuttora in se stessa il segreto della sua peculiare attitudine produttiva". Studi successivi hanno confermato che l'Albana esprime al meglio le sue potenzialità organolettiche proprio se coltivata sui suoli nell'intorno della catena o "vena" dello "Spungone", una formazione geologica che si estende dal Faentino al Cesenate, costituendo il primo rilievo visibile dalla via Emilia. Questa dorsale, di colore giallastro talvolta molto carico, si staglia ed emerge tra le colline circostanti, di natura prevalentemente argillosa, a causa della propria composizione, che la rende più resistente all'erosione: è costituita infatti da calcari arenacei organogeni (resti di organismi fossili) di età pliocenica immersi in argille. Anche se geologicamente assai differenti, vi si riconosce la stessa morfologia rupestre osservabile nella "Vena del Gesso", con versanti a sud più acclivi e spogli e versanti a nord meno ripidi, boscati o coltivati.
L'Albana, nelle due fasce ai lati dello Spungone, si ritrova generalmente su terreni argillosi o argillo-limosi più o meno dotati di calcare, come pure su sabbie gialle tendenzialmente povere di calcare. La maggior parte dei vigneti tradizionali di Albana si collocano nel settore tra sud-est e sud-ovest, con risultati davvero eccellenti ad altitudini superiori ai 100 m slm, a dimostrare che si tratta di un vitigno a bacca bianca particolare che si avvantaggia di una buona esposizione al sole o meglio di una buona luminosità. Se ne ricava che le migliori perfomance del vitigno si ottengono su terreni che naturalmente ne contengono la vigoria, ben esposti e che per il differente contenuto di argilla e di calcare tendono a incidere in modo differente su struttura e quadro aromatico.
Del resto, il già ricordato Savelli scriveva che al di fuori delle aree collinari prossime allo Spungone il vino che risulta dall'Albana "perde il color d'oro, l'odore e la morbidezza, confondendosi con un ottimo vino bianco comune".

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

L'area dello Spungone ha esercitato una forte attrazione insediativa dal paleolitico ad oggi; infatti la roccia di questa formazione geologica costituisce l'appoggio di fondazione delle rocche di Bertinoro, Meldola, Castrocaro e Predappio, oltre che il materiale con cui sono stati costruiti palazzi, ponti e strade nei paesi circostanti. Lungo lo Spungone esiste un sistema di sorgenti che costituisce la base delle acque termali di Castrocaro e Fratta Terme. Inoltre gli affioramenti di Spungone si trovano al centro di un vasto sistema di valori botanico-vegetazionali la cui importanza è riconosciuta a livello comunitario (aree SIC). Questo è il contesto che fa da cornice ad un paesaggio agrario con colture specializzate, in particolare vigneti e uliveti, tramandate nei secoli da generazioni di agricoltori. Spesso si ritrovano anche cantine storiche scavate nello Spungone, che si caratterizzano per una buona costanza di temperatura e umidità, elementi fondamentali nella corretta conservazione dei vini. Per le sue particolari caratteristiche (scalarità di maturazione, elevato accumulo zuccherino e acidità piuttosto sostenuta), il vitigno Albana è sempre stato utilizzato per produrre diverse tipologie di vino, tra cui anche i vini della "festa"; per questo, tradizionalmente, qualche pianta era presente in quasi tutte le aziende agricole romagnole. I grappoli che maturavano prima fornivano il vino secco da utilizzare, in purezza o in miscela con altri bianchi, durante i lavori estivi più pesanti, mentre il secondo raccolto serviva per produrre un vino più robusto, che spesso rimaneva più o meno dolce: il freddo autunnale bloccava la fermentazione lasciando un residuo zuccherino importante, vista l'elevata concentrazione iniziale. Parte di questa produzione, poi, veniva raccolta e appesa nei solai e dopo appassimento veniva pigiata per fare il vino passito per le ricorrenze importanti della famiglia (battesimi, matrimoni, ecc.) e, spesso, anche per la celebrazione eucaristica (vino da messa).

Le molteplici tipologie del vino di Albana proposte nel disciplinare, quindi, sono frutto degli usi e costumi e dell'esperienza dei viticoltori romagnoli. Indubbiamente la tecnologia moderna ha consentito di migliorare il risultato enologico, contribuendo ad una maggiore uniformità e ad una migliore caratterizzazione dei vini all'interno di ciascuna tipologia.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

L'Albana di Romagna DOCG è un esempio di fortissima interazione tra clima, suolo e vitigno, a cui si aggiunge un'importante tradizione enologica, tanto che per questo vino si può parlare di una significativa espressione di "*terroir*". I vari tentativi di coltivare il vitigno Albana in altri ambienti, al di fuori di quello della Denominazione, si è rivelato poco significativo se non addirittura deludente. I vini di Albana si caratterizzano per una particolare nota comune, tipica del vitigno, che potrebbe essere ascritta alla categoria dei sentori vegetali, con particolare riferimento a salvia, anche se non è così facilmente definibile e si parla genericamente di odore caratteristico dell'Albana. Questo sentore si accompagna, a seconda della maggiore o minore presenza di calcare, a note floreali più o meno marcate, e ad un fruttato generalmente piuttosto deciso in cui tendenzialmente tende a prevalere il sentore di albicocca.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La particolare natura dei suoli e la tradizione secolare nella coltivazione e vinificazione del vitigno Albana hanno creato un connubio molto speciale tra uomo, ambiente e vitigno, in Romagna. Le molteplici tipologie del vino di Albana proposte nel disciplinare, come si può evincere, sono frutto degli usi e costumi e dell'esperienza dei viticoltori romagnoli. Indubbiamente la tecnologia moderna ha consentito di migliorare il risultato enologico, contribuendo ad una maggiore uniformità e ad una migliore caratterizzazione dei vini all'interno di ciascuna tipologia.

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

VALORITALIA S.r.l.
Sede legale: Via Piave, 24
00187 ROMA
Tel. 0445 313088 Fax. 0445 313080
info@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 2).

16A04399

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 marzo 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo celebrativo della Sacra Spina di Andria, nel valore di euro 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data dell'1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento, con il quale è autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2016;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 25 febbraio 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo celebrativo della Sacra spina di Andria, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 48 x 40; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; bozzettista: Anna Maria Maresca; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 26,60».

La vignetta raffigura, in primo piano a sinistra, la reliquia della Sacra spina conservata nella Cattedrale di Andria; sullo sfondo, un particolare della mappa storica denominata «Locatione d'Andria» realizzata alla fine del 1600 da Antonio Michele e conservato nell'Archivio di Stato di Foggia. Completano il francobollo le leggende «SACRA SPINA DI ANDRIA», «25 MARZO 2016» e «DIOCESI DI ANDRIA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A04386

DECRETO 21 marzo 2016.

Autorizzazione all'emissione di un francobollo ordinario della serie «Piazze d'Italia» dedicato a Piazza San Carlo in Torino relativo alla tariffa BZona1 50g.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013, ed in particolare l'art. 3, comma 1;

Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale»;

Visto l'art. 8, comma 3.2.2, della Convenzione postale universale;

Visto il decreto 19 ottobre 2015, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali recanti una indicazione di valore facciale e espressa non più in valuta nazionale, bensì con un segno convenzionale corrispondente al prezzo «*pro tempore*» del servizio di posta ordinaria in vigore ai sensi della vigente normativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Ritenuto opportuno autorizzare l'emissione di carte valori postali recanti una indicazione di valore facciale espressa non più in valuta nazionale, bensì con un segno corrispondente al prezzo «*pro tempore*» del servizio di posta ordinaria;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di un francobollo ordinario serie «Piazze d'Italia» dedicato a Piazza San Carlo in Torino relativo alla tariffa BZona l 50g.

La stampa è a cura dell'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 24; formato stampa: mm 36 x 20; formato tracciatura: mm 48 x 30; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due più inchiostro di sicurezza, e precisamente nero, rosa lilla e inchiostro di sicurezza blu azzurro metallizzato; bozzettista e incisore: Maria Carmela Perrini.

La vignetta raffigura una veduta di Piazza San Carlo in Torino con in primo piano la statua equestre di Emanuele Filiberto e, sullo sfondo, rispettivamente a destra e a sinistra, le Chiese gemelle di Santa Cristina e di San Carlo. Entro una banda verticale, a destra, è ripetuta in microscrittura, senza soluzione di continuità, la dicitura «MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO». Completano il francobollo la leggenda «PIAZZA SAN CARLO - TORINO», la dicitura «50G BZONA1» e la scritta «ITALIA».

Ciascun foglio, di formato cm. 30 x 33, contiene 50 esemplari di francobolli fustellati a dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo dal proprio supporto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

Il direttore generale
per i servizi di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postali
del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A04387

DECRETO 21 marzo 2016.

Autorizzazione all'emissione di un francobollo ordinario della serie «Piazze d'Italia» dedicato a Piazza del Duomo in Milano relativo alla tariffa B 50g.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013, ed in particolare l'art. 3, comma 1;

Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale»;

Visto l'art. 8, comma 3.2.2, della Convenzione postale universale;

Visto il decreto 19 ottobre 2015, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali recanti una indicazione di valore facciale espressa non più in valuta nazionale, bensì con un segno convenzionale corrispondente al prezzo «*pro tempore*» del servizio di posta ordinaria in vigore ai sensi della vigente normativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Ritenuto opportuno autorizzare l'emissione di carte valori postali recanti una indicazione di valore facciale espressa non più in valuta nazionale, bensì con un segno corrispondente al prezzo «*pro tempore*» del servizio di posta ordinaria;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di un francobollo ordinario serie «Piazze d'Italia» dedicato a Piazza del Duomo in Milano relativo alla tariffa B 50g.

La stampa è a cura dell'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 24; formato stampa: mm 36 x 20; formato tracciatura: mm 48 x 30; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due più inchiostro di sicurezza, e precisamente nero, bruno concentrato e inchiostro di sicurezza rosso porpora metallizzato; bozzettista e incisore: Rita Fantini.

La vignetta raffigura una veduta di Piazza del Duomo in Milano con in primo piano la facciata del Duomo e, a destra, uno scorcio del Palazzo Reale. Entro una banda verticale, a destra, è ripetuta in microscrittura, senza soluzione di continuità, la dicitura «MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO». Completano il francobollo la leggenda «PIAZZA DEL DUOMO - MILANO», la dicitura «50G B» e la scritta «ITALIA».

Ciascun foglio, di formato cm. 30 x 33, contiene 50 esemplari di francobolli fustellati a dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo dal proprio supporto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A04388

DECRETO 21 marzo 2016.

Autorizzazione all'emissione di un francobollo ordinario della serie «Piazze d'Italia» dedicato a Piazza del Plebiscito in Napoli relativo alla tariffa BZona 1.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013, ed in particolare l'art. 3, comma 1;

Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale»;

Visto l'art. 8, comma 3.2.2, della Convenzione postale universale;

Visto il decreto 19 ottobre 2015, con il quale è stata autorizzata l'eissione di carte valori postali recanti una indicazione di valore facciale espressa non più in valuta nazionale, bensì con un segno convenzionale corrispondente al prezzo «*pro tempore*» del servizio di posta ordinaria in vigore ai sensi della vigente normativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Ritenuto opportuno autorizzare l'emissione di carte valori postali recanti una indicazione di valore facciale espressa non più in valuta nazionale, bensì con un segno corrispondente al prezzo «*pro tempore*» del servizio di posta ordinaria;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di un francobollo ordinario serie «Piazze d'Italia» dedicato a Piazza del Plebiscito in Napoli relativo alla tariffa BZona 1.

La stampa è a cura dell'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 80 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); formato carta: mm 40 x 24; formato stampa: mm 36 x 20; formato tracciatura: mm 48 x 30; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due più inchiostro di sicurezza, e precisamente nero, terra di Siena e inchiostro di sicurezza azzurro metallizzato; bozzettista e incisore: Antonio Ciaburro.

La vignetta raffigura uno scorcio di Piazza del Plebiscito in Napoli con la neoclassica Real Basilica di San Francesco di Paola e parte del colonnato. Entro una banda verticale, a destra, è ripetuta in microscrittura, senza soluzione di continuità, la dicitura «MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO». Completano il francobollo la leggenda «PIAZZA DEL PLEBISCITO - NAPOLI», la dicitura «BZONA1» e la scritta «ITALIA».

Ciascun foglio, di formato cm. 30 x 33, contiene 50 esemplari di francobolli fustellati a dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo dal proprio supporto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

Il direttore generale
per i servizi di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postali
del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A04389

DECRETO 4 aprile 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicati alle eccellenze enogastronomiche italiane - il Vino DOCG e VINITALY, nei valori di euro 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data dell'1 ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016; con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicati alle eccellenze enogastronomiche italiane - il Vino DOCG e VINITALY;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 10 marzo 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2016, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicati alle eccellenze enogastronomiche italiane - il Vino DOCG e VINITALY, nei valori di € 0,95.

I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).

Francobolli dedicati al Vino DOCG racchiusi in un foglio formato carta e formato stampa mm 40 x 30; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; tiratura: quattrocentomila esemplari per ciascun soggetto; bozzettisti: Fabio Abbati per i francobolli dedicati a Barbera di Monferrato Superiore (l'immagine del grappolo è stata riprodotta su concessione dell'Azienda vinicola Accornero Giulio & figli; la fotografia del vigneto è di Guido Mignon), Brachetto d'Acqui (le fotografie sono di Letizia Cigliutti), Conero Riserva (le immagini sono state riprodotte su concessione dell'Istituto marchigiano di tutela dei vini), Montecucco Sangiovese (le immagini sono riprodotte su concessione del Consorzio Tutela Vini Montecucco), Roero (la fotografia del grappolo d'uva è di Tino Gerbaldo; l'immagine del vitigno è riprodotta su concessione del Consorzio di Tutela del Roero); Tiziana Trinca per i francobolli dedicati a Soave Superiore (le fotografie sono di Aldo Lorenzoni), Colli di Conegliano (la fotografia del vigneto è di Francesco Galifi; l'immagine del grappolo è riprodotta su concessione del Consorzio Colli di Conegliano), Dogliani (le immagini sono state riprodotte su concessione del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe), Montello (le immagini sono riprodotte su concessione del Consorzio Vini Asolo Montello), Recioto di Gambellara (le immagini sono riprodotte su concessione del Consorzio Vini Gambellara) e Suvereto (le immagini sono riprodotte su concessione del Consorzio Tutela Vino Val di Cornia); Giustina Milite per i francobolli dedicati a Car-

mignano (le immagini sono riprodotte su concessione del Consorzio dei Vini di Carmignano) e Erbaluce di Caluso (le fotografie sono di Daniela Margherita Riva).

I tredici francobolli, inseriti in un foglio fustellato, sono disposti su tre file; la prima composta da tre francobolli è affiancata, a destra e a sinistra, dal logo di VINITALY; le restanti due file sono composte da cinque francobolli; sulla cimosa, lungo il lato superiore, al centro, è riportata la scritta «IL FOGLIO DI 13 FRANCOBOLLI VALE € 12,35» e, rispettivamente a sinistra e a destra, sono raffigurati in grafica stilizzata un grappolo d'uva con foglie e due calici di vino rosso e bianco; lungo il lato inferiore, al centro, è riportata la scritta «VINI ITALIANI DOCG». Foglio: tredici esemplari, valore «€ 12,35»; formato: cm 25 x 14,7; progetto grafico: Gaetano Ieluzzo.

Le vignette, accomunate dalla medesima impostazione grafica, raffigurano un vigneto e un grappolo d'uva tipici dei vini DOCG a cui ognuno dei tredici francobolli è dedicato. Completano ciascun francobollo le rispettive leggende: «BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE DOCG», «BRACHETTO D'ACQUI DOCG», «CARMIGNANO DOCG», «COLLI DI CONEGLIANO DOCG», «CONERO DOCG RISERVA», «DOGLIANI DOCG», «ERBALUCE DI CALUSO DOCG», «MONTECUCCO SANGIOVESE DOCG», «MONTELLO DOCG», «RECIOTO DI GAMBELLARA DOCG», «ROERO DOCG», «SOAVE SUPERIORE DOCG», «SUVERETO DOCG», e «MADE IN ITALY», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,95».

Francobolli dedicati a VINITALY - formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei, per il francobollo con la rivisitazione in chiave moderna del primo storico marchio di Vinitaly; cinque, per il francobollo con il logo del cinquantenario; tiratura: cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo.

Le vignette riproducono rispettivamente la rivisitazione in chiave moderna del primo storico marchio di Vinitaly e il logo del cinquantenario accostati all'attuale logo della manifestazione; in entrambe è riportata la scritta «VERONAFIERE» tratta dall'omonimo emblema istituzionale dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona. Completano il francobollo la leggenda «SALONE INTERNAZIONALE DEI VINI E DEI DISTILLATI», le date «1967 2016», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95». Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A04390

DECRETO 7 aprile 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo celebrativo del WWF Italia, nel cinquantesimo anniversario della fondazione, nel valore di euro 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2016;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 17 marzo 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo celebrativo del WWF Italia, nel cinquantesimo anniversario della fondazione, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; formato tracciatura: mm 47 × 54; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Fulco Pratesi; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 26,60».

La vignetta raffigura un panda con il suo cucciolo tra le piante di bambù, rappresentativo del loro caratteristico habitat; in alto a sinistra è riprodotto il logo del WWF. Completano il francobollo la leggenda «WWF ITALIA 50 ANNI PER LA NATURA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2016

Il direttore generale
per i servizi di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postali
del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A04391

DECRETO 7 aprile 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo celebrativo della Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, nel valore di euro 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2016;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 17 marzo 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo celebrativo della Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, nel valore di 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30 × 40; formato tracciatura: mm 37 × 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre; bozzettista: Carla Vittoria Maira; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75».

La vignetta raffigura la silhouette di una donna in primo piano su uno sfondo acquerellato rosa. Completano il francobollo la leggenda «GIORNATA NAZIONALE SALUTE DELLA DONNA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A04392

DECRETO 20 aprile 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato al Gruppo Salini - Impregilo, nel 110º anniversario della fondazione, nel valore di euro 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data dell'1 ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreta del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato al Gruppo Salini - Impregilo, nel 110° anniversario della fondazione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 24 marzo 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato al Gruppo Salini - Impregilo, nel 110° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre; bozzetto: a cura del Gruppo Salini-Impregilo e ottimizzazione del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75».

La vignetta raffigura, sullo sfondo del globo terrestre stilizzato, le sagome di due lavoratori di fronte ad un edificio in costruzione. In alto e al centro sono riprodotti, rispettivamente, il marchio del Gruppo Salirii-Impregilo e il logo realizzato in occasione del 110° anniversario della fondazione. Completano il francobollo le date «1906 2016», le leggende «SALINI IMPREGILO» e «110», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A04393

DECRETO 20 aprile 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato al Totocalcio, nel 70º anniversario della istituzione, nel valore di euro 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 28 maggio 1986, a firma del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «lo Sport italiano»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie, ora denominata «lo Sport»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato al Totocalcio, nel 70° anniversario della istituzione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 24 marzo 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato al Totocalcio, nel 70° anniversario della istituzione, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30 x 40; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre; tiratura: seicentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75».

La vignetta riproduce un particolare tratto dalla rivista «Sport Italia», organo ufficiale dei pronostici SISAL, del campionato 1946-47, raffigurante, in particolare, un pallone di calcio entro un cartiglio formato, in alto, dalla storica schedina del Totocalcio e, in basso, da una serie di banconote; in alto, al centro, è presente lo storico logo del Totocalcio e, a seguire, a sinistra il logo del 70° anniversario e, in basso, quello della Sisal. Completano il francobollo le date «1946 2016», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A04394

DECRETO 20 aprile 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato al Centro Sportivo Italiano, nel 110º anniversario della fondazione, nel valore di euro 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto 28 maggio 1986, a firma del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «lo Sport italiano»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie, ora denominata «lo Sport»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato al Centro sportivo italiano, nel 110° anniversario della fondazione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 31 marzo 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato al Centro sportivo italiano, nel 110° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: un milione e duecentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75».

La vignetta raffigura dei ragazzi che, su una ideale pista che parte dalla Basilica di San Pietro in Roma, svolgono una gara di staffetta. In alto a sinistra è riprodotto il logo del Centro sportivo italiano. Completano il francobollo le leggende «CENTRO SPORTIVO ITALIANO» e «110 ANNI DI EDUCAZIONE E SPORT», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A04395

DECRETO 28 aprile 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il Senso civico» dedicato a Vittorio Occorsio e Francesco Coco, vittime del terrorismo, nel 40° anniversario della scomparsa, nel valore di euro 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data dell'1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «il Senso civico»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il Senso civico» dedicato a Vittorio Occorsio e Francesco Coco, vittime del terrorismo, nel 40° anniversario della scomparsa;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 13 aprile 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il Senso civico» dedicato a Vittorio Occorsio e Francesco Coco, vittime del terrorismo, nel 40° anniversario della scomparsa, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 48 × 40; formato tracciatura: mm 54 × 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Cristina Bruscaglia; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 26,60».

La vignetta raffigura, rispettivamente a sinistra e a destra, i ritratti dei magistrati Vittorio Occorsio e Francesco Coco, vittime del terrorismo nel 1976. Completano il francobollo le leggende «VITTIME DEL TERRORISMO», «FRANCESCO COCO» e «VITTORIO OCCORSIO», le date «1976 – 2016», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A04396

DECRETO 28 aprile 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di due francobolli celebrativi di Europa 2016, nei valori di euro 0,95 ed euro 1,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data dell'1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2016, con il quale è autorizzata l'emissione di carte

valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2016;

Visti i pareri della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espressi in data 29 gennaio 2015 e 13 aprile 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2016, due francobolli celebrativi di Europa 2016, nei valori di € 0,95 ed € 1,00.

I francobolli sono stampati dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20g/mq (secco); tiratura: seicentomila esemplari per ciascun francobollo. Per il valore di € 0,95 – formato carta e formato stampa: mm 30 × 40; formato tracciatura: mm 37 × 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; bozzettista: Anna Maria Maresca; foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75». Per il francobollo di € 1,00 – formato carta e formato stampa: mm 40 × 30; formato tracciatura: mm 46 × 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Doxia Sergidou; foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 45,00».

Le vignette sono dedicate al tema comune «ECOLOGIA IN EUROPA – PENSA VERDE» e raffigurano rispettivamente: per il valore di € 0,95 – un albero che, idealmente, abbraccia con i suoi rami il globo terrestre; per il valore di € 1,00, la contrapposizione tra una città inquinata ed un'altra che rispetta la natura e l'ambiente su cui si evidenzia la mano di un uomo intento a colorare di verde la città inquinata In entrambe le vignette è presente il logo «Europa». Completano ciascun francobollo la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «€ 0,95» e «€ 1,00».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A04397

DECRETO 9 maggio 2016.

Annullamento del decreto 6 marzo 2015 nella parte relativa allo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, della «Nico Trasporti società cooperativa», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma, codice civile;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 2015 con il quale la «Nico Trasporti società cooperativa» è stata sciolta per atto dell'autorità senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma, codice civile;

Considerato che il provvedimento si fondava sulle risultanze della mancata revisione, conclusa in data 8 ottobre 2012 con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento, in quanto l'ultimo bilancio depositato era quello relativo all'esercizio 2009;

Tenuto conto che essendo, appunto, l'ultimo bilancio di esercizio depositato quello relativo al 2009, si prende atto che non si è verificata la fattispecie prevista dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. codice civile e, cioè, non si è verificato il mancato deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Vista l'istanza di riesame datata 26 ottobre 2015 avanzata dal legale rappresentante dell'ente;

Preso atto che, successivamente alla conclusione della revisione, la cooperativa ha comunque compiuto atti di gestione e precisamente con atto del 16 luglio 2014 ha proceduto ad una fusione mediante incorporazione della «Immobiliare Carrara Srl» con socio unico codice fiscale 01622570503 e della «Ecogiovani Srl» con socio unico codice fiscale 01452240508 ed è attualmente operativa;

Considerato, quindi, che il provvedimento di scioglimento è stato adottato sulla base di errate oggettive rappresentazioni dei fatti, non sussistendo — al momento dell'adozione dell'atto — i presupposti della inattività dell'ente e del mancato deposito bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Tenuto conto dell'interesse alla rimozione del provvedimento di scioglimento manifestato dai destinatari del citato decreto con l'istanza di riesame;

Rilevata l'insussistenza di posizioni di controinteressati rispetto all'adozione del presente provvedimento di autotutela, ex art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di annullamento del decreto direttoriale 6 marzo 2015, laddove tale decreto determinava, ai sensi degli articoli 2545-*septiesdecies* e 223-*septiesdecies* disp. att. codice civile, lo scioglimento senza nomina di liquidatore della «Nico Trasporti società cooperativa»;

Considerato che si deve considerare assolto il presupposto di legge relativo alla ragionevolezza del termine di adozione in quanto il presente atto di autotutela viene assunto nei confronti di un provvedimento del 6 marzo 2015;

Decreta:

Il decreto direttoriale 6 marzo 2015 è annullato, nella parte relativa allo scioglimento senza nomina di liquidatore della «Nico Trasporti società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 10049501009).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 maggio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A04370

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 giugno 2016.

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei Comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna, dei Comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in Provincia di Ferrara, dei Comuni di Sant'Agata Feltria, di Gemmano, di Montecolombo e di Coriano in Provincia di Rimini e dei comuni del territorio collinare e pedecollinare della Provincia di Forlì-Cesena. (Ordinanza n. 351).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei Comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna, dei Comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in Provincia di Ferrara, dei Comuni di Sant'Agata Feltria, di Gemmano, di Montecolombo e di Coriano in provincia di Rimini e dei Comuni del territorio collinare e pedecollinare della provincia di Forlì-Cesena;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione delle iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1.

Nomina commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Emilia-Romagna è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato può avvalersi, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in qualità di soggetti attuatori, dei comuni, delle province, degli enti pubblici non territoriali interessati dagli eventi meteorologici in argomento, delle strutture organizzative e del personale della Regione Emilia-Romagna, nonché dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro trenta giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la previsione della relativa durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2016, nel limite di euro 9.200.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 45;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992.*

1. Il commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti e inviate alla regione. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno

schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 27 febbraio 2016 al 13 marzo 2016. Il medesimo commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.

2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 14 marzo 2016 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 50 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 20 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 27 febbraio 2016 al 13 marzo 2016, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 14 marzo 2016 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 25 unità, può essere autorizzata la corresponsione della predetta indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, sono definite le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

Art. 11.

Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria di mezzi ed attrezzature.

1. Al fine di garantire il ripristino della capacità di risposta alle emergenze, in considerazione dell'utilizzo intensivo di attrezzature e mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli eventi di cui in premessa, il commissario delegato è autorizzato a concedere alle suindicate organizzazioni contributi finalizzati a concorrere alla copertura delle spese che tali organizzazioni sosterranno per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonché, qualora non convenientemente ripristinabili, per l'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i costi di gestione.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, nei limiti di euro 50.000,00.

Art. 12.

Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, il commissario delegato provvede, a valere sulle risorse di cui all'art. 3, alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 per gli interventi effettuati in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, entro il limite massimo di euro 80.000,00. Il commissario definisce, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, le necessarie modalità attuative. Gli oneri eventualmente eccedenti restano a carico delle risorse statali all'uopo ordinariamente dedicate.

Art. 13.

Materiali litoidi

1. Nell'esecuzione degli interventi previsti nel piano di cui all'art. 1, comportanti, per esigenze di sicurezza e ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, la rimozione dagli alvei di materiali litoidi, i relativi progetti possono

prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale asportabile, da stabilirsi sulla base della qualità commerciale del materiale stesso, di valore unitario comunque non inferiore al canone demaniale vigente. Per i materiali litoidi asportati, il responsabile unico del procedimento assicura al commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto, nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.

2. I sedimenti alluvionali di qualsiasi qualità e tipologia naturalmente depositati e dispersi sui terreni privati per effetto degli eccezionali eventi metereologici in parola, restano nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che provvedono autonomamente alla loro gestione ed eventuale rimozione, anche ai fini del ripristino della funzionalità dei citati fondi.

Art. 14.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2016

Il capo del Dipartimento
CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione provvedimenti.

16A04403

ORDINANZA 3 giugno 2016.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015. (Ordinanza n. 350).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori centottanta giorni;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 232 del 30 marzo 2015 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Emilia-Romagna è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, ivi compreso il proseguimento delle misure di assistenza alla popolazione ed, in particolare, ai nuclei familiari sfollati, nei limiti della somma di euro

170.000,00 disponibile sulla contabilità speciale di cui al comma 5 ed a tal fine già destinata e, comunque, non oltre la scadenza dell'operatività della stessa contabilità speciale. Egli provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 232 del 30 marzo 2015 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il predetto direttore provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 232 del 30 marzo 2015, che viene al medesimo intestata fino al 31 marzo 2017, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il direttore di cui al comma 2, può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Emilia-Romagna ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Il direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2016

Il capo Dipartimento: CURCIO

16A04406

ORDINANZA 3 giugno 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 nel territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia e nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014 nel territorio della Regione Liguria. (Ordinanza n. 349).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia, nonché la delibera del 21 aprile 2015 con cui il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato per ulteriori centottanta giorni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014, nonché la delibera del 23 giugno 2015 con la quale il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato per ulteriori centottanta giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia» nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 224 del 10 febbraio 2015;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 216 del 30 dicembre 2014, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 304 del 14 dicembre 2015, volta a favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 nel territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia, Varese Ligure di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia;

Visto il regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione dell'Unione europea del 10 settembre 2015 con cui è concesso un contributo di euro 56.026.300,00 a valere sul Fondo dell'Unione europea per finanziare interventi connessi agli eventi calamitosi verificatisi in Italia, ivi compresi gli eventi in rassegna;

Vista la nota REI/49452 dell'8 ottobre 2015 con cui, su richiesta delle regioni interessate, ivi compresa la Regione Liguria a cui è stato riconosciuto un contributo pari ad euro 22.303.869,00, si trasmettono all'IGRUE gli estremi per l'accreditamento dei contributi concessi dalla Commissione dell'Unione europea a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea;

Considerato che tali risorse sono state già trasferite sulla contabilità speciale n. 5863, aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e sulla contabilità speciale n. 5869, aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 216 del 30 dicembre 2014;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'integrazione delle disposizioni precedentemente adottate, al fine di garantire il complessivo ed unitario monitoraggio delle risorse finanziarie straordinarie stanziate in relazione all'evento di cui trattasi, autorizzando un'apposita rimodulazione e integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato nominato con OCDPC n. 203/14 e con OCDPC n. 216/14, alla luce delle risorse stanziate dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, e finalizzato alla realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario volte al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna compatibili con le finalità ed i criteri di rendicontazione stabiliti per il predetto fondo;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Contributi finanziari del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

1. Per l'attuazione degli interventi necessari per il superamento dei contesti di criticità di cui in premessa, si provvede anche con i contributi finanziari concessi ai sensi del regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 già trasferiti sulle seguenti contabilità speciali:

euro 5.897.072,00 sulla contabilità speciale n. 5863 aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014;

euro 16.406.797,00 sulla contabilità speciale n. 5869 aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 216 del 30 dicembre 2014.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede alla rimodulazione ed integrazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 203 del 14 novembre 2014 e dell'ordinanza n. 216 del 30 dicembre 2014, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, indicando le misure finanziate con i contributi del Fondo di solidarietà dell'Unione europea nei limiti e secondo le modalità di cui al citato regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelli derivanti dal regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2016

Il Capo Dipartimento: CURCIO

16A04407

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 maggio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Metformina Aurobindo» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 737/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)*, viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Metformina Aurobindo»;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni dal codice AIC n. 040592053 al codice AIC n. 040592089;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 5 aprile 2016;

Vista la deliberazione n. 24 del 29 aprile 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale METFORMINA AUROBINDO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

AIC n. 040592053 (in base 10) 16QSPP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,16;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,18;

Confezione:

«850 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

AIC n. 040592065 (in base 10) 16QSQ1 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,32;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,47;

Confezione:

«850 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/AL;

AIC n. 040592077 (in base 10) 16QSQF (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,49;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,80;

Confezione:

«1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

AIC n. 040592089 (in base 10) 16QSQT (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,15;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,03.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Metformina Aurobindo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 25 maggio 2016

Il direttore generale: PANI

16A04413

DETERMINA 25 maggio 2016.

Classificazione del medicinale per uso umano «NexoBrid» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 735/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Mediwound Germany Gmbh è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «NexoBrid»;

Vista la determinazione n. 369 del 5 aprile 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2013, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Mediwound Germany Gmbh ha chiesto la classificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 042539015/E e A.I.C. n. 042539027/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 novembre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 31 marzo 2016;

Vista la deliberazione n. 24 del 29 aprile 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: NEXOBRID è indicato per la rimozione dell'escara in adulti con ustioni termiche profonde a spessore parziale e completo.

Il medicinale NexoBrid nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

2 g - polvere e gel per gel - uso cutaneo - polvere: flaconcino (vetro) gel: flacone (vetro) - polvere: 2 g gel: 20 g - 1 flaconcino + 1 flacone; A.I.C. n. 042539015/E (in base 10) 18L607 (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 437,67; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 722,33;

5 g - polvere e gel per gel - uso cutaneo - polvere: flaconcino (vetro) gel: flacone (vetro) - polvere: 5 g gel: 50 g - 1 flaconcino + 1 flacone; A.I.C. n. 042539027/E (in base 10) 18L60M (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1094,17; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1805,82.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Tetto di spesa: tetto di spesa complessivo sull'Ex Factory pari a € 2,5 Mln/24 mesi.

Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali Payback del 5% e dell'1,83%) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al Decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali Ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la Convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alla Parte di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo di vigenza dell'accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del Tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al Servizio sanitario nazionale) dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.

I Tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge 648/96 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche delle Note AIFA.

Al raggiungimento dell'80% del tetto di spesa sulla specialità, l'Azienda può presentare domanda per rinegoziare le condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «NexoBrid» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile - uso esclusivo ospedaliero Centro Ustioni. (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2016

Il direttore generale: PANI

16A04414

DETERMINA 25 maggio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Norvasc» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 732/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Norvasc»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 044628016;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 7 marzo 2016;

Vista la deliberazione n. 24 del 29 aprile 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NORVASC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «5 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 044628016 (in base 10) 1BKY1J (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,71; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,13.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NORVASC è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2016

Il direttore generale: PANI

16A04415

DETERMINA 25 maggio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bendamustina Accord» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 730/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Accord Healthcare Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Bendamustina Accord»;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Accord Healthcare Limited ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 044327017, A.I.C. n. 044327031, A.I.C. n. 044327056;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 7 marzo 2016;

Vista la deliberazione n. 24 del 29 aprile 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BENDAMUSTINA ACCORD nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 25 mg A.I.C. n. 044327017 (in base 10) 1B8S39 (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 232,05; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 382,98;

«2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 25 mg A.I.C. n. 044327031 (in base 10) 1B8S3R (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 928,20; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1531,91;

«2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 100 mg A.I.C. n. 044327056 (in base 10) 1B8S4J (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 928,20; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1531,91.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Bendamustina Accord» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bendamustina Accord» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2016

Il direttore generale: PANI

16A04416

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 25 maggio 2016.

Modifiche alla delibera del 31 gennaio 2008 recante le istruzioni per la redazione del «Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare» e ulteriori disposizioni.

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, che prevede che la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *g)*, del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il potere di dettare disposizioni in materia di trasparenza delle forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti;

Vista la propria deliberazione del 31 gennaio 2008 recante le istruzioni per la redazione del «Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare» e successive modificazioni e integrazioni;

Rilevata l'esigenza di modificare, nella citata deliberazione del 31 gennaio 2008, la denominazione del documento «Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare» sostituendolo con «La mia pensione complementare», in un'ottica di semplificazione e di maggiore comprensione della finalità del documento e anche di uniformità rispetto al documento predisposto dall'INPS relativamente alla proiezione della pensione obbligatoria, denominato «La mia pensione»;

Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Ritenuto di non dover sottoporre la presente deliberazione a pubblica consultazione, in quanto volta meramente a modificare, nell'ambito di una precedente deliberazione, la denominazione di documenti che le forme pensionistiche complementari sono già tenute a predisporre;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche alla deliberazione del 31 gennaio 2008 recante le istruzioni per la redazione del «Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare»

1. La deliberazione del 31 gennaio 2008 recante le istruzioni per la redazione del «Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare», è così modificata:

1) il titolo Istruzioni per la redazione del progetto semplificativo: stima della pensione complementare è sostituito dal seguente: «Istruzioni per la redazione del documento "La mia pensione complementare"»;

2) il sottotitolo «Progetto esemplificativo delle prestazioni pensionistiche complementari» è sostituito dal seguente: «La mia pensione complementare»;

3) nella «Premessa»:

a) al primo paragrafo, terzo periodo, le parole «un mero strumento di stima fondato» sono sostituite dalle seguenti: «una mera proiezione fondata»;

b) al primo paragrafo, il quarto periodo è soppresso;

4) nella sezione *A)*:

a) il titolo «Modalità di diffusione e di aggiornamento del Progetto» è sostituito dal seguente: «Modalità di diffusione e di aggiornamento del documento»;

b) al primo paragrafo le parole «alla Nota informativa» sono sostituite dalle parole: «alle "Informazioni chiave per l'aderente"»;

c) al primo paragrafo le parole «Progetto esemplificativo standardizzato» sono sostituite dalle parole: «documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata»;

d) al secondo paragrafo, la parola «primo» è eliminata;

5) nella sezione *B)*:

a) il titolo «Variabili utilizzate per la costruzione del Progetto» è sostituito dal seguente: «Variabili utilizzate per la costruzione del documento»;

b) al primo paragrafo le parole «Progetto esemplificativo» sono sostituite dalla parola: «documento»;

c) al paragrafo intitolato «Profilo di investimento», le parole «del Progetto» sono sostituite dalle parole: «delle proiezioni»;

6) nella sezione *C)*:

a) il titolo «Istruzioni per l'elaborazione del Progetto» è sostituito dal seguente: «Istruzioni per l'elaborazione del documento»;

b) al primo paragrafo le parole «Progetto esemplificativo» sono sostituite dalla parola: «documento»;

c) al terzo paragrafo le parole «Progetto esemplificativo» sono sostituite dalla parola: «documento»;

d) nella voce «Esemplificazione della posizione individuale» le parole «del Progetto» sono sostituite dalle parole: «della proiezione»;

7) nella sezione *D)*:

a) il titolo «Istruzioni per la rappresentazione del Progetto» è sostituito dal seguente «Istruzioni per la rappresentazione della proiezione»;

b) al primo paragrafo, le parole «del Progetto esemplificativo» sono sostituite dalle seguenti: «della proiezione»;

c) il secondo paragrafo è soppresso;

8) nella sezione *E)*:

a) il titolo «Progetto esemplificativo standardizzato» è sostituito dal seguente: «La mia pensione complementare, versione standardizzata»;

b) al primo paragrafo, le parole «Progetto esemplificativo standardizzato» sono sostituite dalle parole: «documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata,»;

c) al secondo paragrafo, le parole «Progetto standardizzato» sono sostituite dalle parole: «documento in versione standardizzata»;

d) al terzo paragrafo, le parole «Progetto esemplificativo standardizzato» sono sostituite dalle parole «documento in versione standardizzata»;

e) al quarto paragrafo le parole «del Progetto esemplificativo standardizzato» sono soppresse;

9) nella sezione *F)*:

a) il titolo «Altre procedure di stima delle prestazioni attese» è sostituito dal seguente: «Altre procedure per la proiezione della prestazione pensionistica complementare»;

b) al primo paragrafo le parole «di stima» sono soppresse;

c) al secondo paragrafo le parole «del Progetto esemplificativo» sono sostituite dalle parole: «delle proiezioni»;

d) al nono paragrafo, le parole «Progetto personalizzato» sono sostituite dalle parole: «documento in versione personalizzata»;

e) alla fine della sezione è aggiunto il seguente paragrafo: «I fondi pensione precisano che sul sito dell'INPS è comunque disponibile il servizio "La mia pensione", che permette di simulare quella che sarà presumibilmente la prestazione di base che un lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti o ad altri fondi o gestioni amministrati dall'INPS riceverà al termine dell'attività lavorativa».

10) in ogni altra parte della deliberazione:

a) le parole «Progetto esemplificativo» sono sostituite dalle parole: «documento "La mia pensione complementare"»;

b) la parola «Progetto» è sostituita dalla parola: «documento».

Art. 2.

Ulteriori disposizioni

1. L'espressione «Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare», ovunque ricorra in altri provvedimenti adottati dalla COVIP è da intendersi riferita al documento «La mia pensione complementare», ove non espressamente modificata con apposita deliberazione.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2. Le forme pensionistiche complementari adeguano i propri documenti alla presente deliberazione entro il 31 marzo 2017.

Roma, 25 maggio 2016

Il Presidente: PADULA

16A04371

DELIBERA 25 maggio 2016.

Modifiche e integrazioni alla delibera 31 ottobre 2006 di «Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252», nella parte relativa allo Schema di nota informativa.

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *a)* del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per potere essere ricondotte nell'ambito di applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all'Albo;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *g)*, del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *f)* del decreto n. 252/2005 secondo il quale la COVIP indica criteri omogenei per la determinazione della redditività delle forme pensionistiche complementari;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha modificato la tassazione delle forme pensionistiche complementari;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Vista la deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 e successive modifiche e integrazioni con la quale sono stati adottati gli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa;

Vista la deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008, modificata da ultimo con la deliberazione approvata in data odierna, recante Istruzioni per la redazione del documento «La mia pensione complementare»;

Rilevata la necessità di modificare nello schema di nota informativa la sezione denominata «Scheda sintetica», al fine di fornire in forma sintetica e semplificata tutte le informazioni-chiave relative alla forma pensionistica e in

modo da richiamare l'attenzione sui dati più rilevanti per meglio orientare le scelte di partecipazione;

Rilevata a tal fine l'opportunità di sostituire la denominazione della sezione «Scheda sintetica» con «Informazioni chiave per l'aderente»;

Ritenuto necessario semplificare la documentazione da consegnare agli interessati in fase di adesione, limitandola alla sola sezione «Informazioni chiave per l'aderente»;

Rilevata l'esigenza di implementare il contenuto della sezione «Informazioni chiave per l'aderente» con ulteriori informazioni rispetto alla precedente scheda sintetica, in modo da consentire agli aderenti di ricevere, in modo sintetico, tutte le informazioni sui principali aspetti della forma pensionistica complementare;

Ritenuto in particolar modo che l'implementazione delle informazioni debba riguardare il profilo dei costi, dei comparti di investimento e dei rendimenti;

Rilevata inoltre la necessità di modificare lo schema di nota informativa relativamente al modulo di adesione;

Rilevata in particolare la necessità di acquisire con la compilazione del modulo di adesione informazioni circa l'eventuale precedente adesione dell'interessato ad altra forma pensionistica complementare;

Rilevata inoltre la necessità di introdurre, nell'ambito del modulo di adesione, un questionario di autovalutazione da parte dell'aderente relativamente alla propria situazione personale e alle proprie aspettative di prestazione complementare;

Rilevata l'esigenza di dettare istruzioni in merito al calcolo standardizzato del rendimento al netto della tassazione dei Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), per il confronto dei risultati di gestione;

Rilevata inoltre l'esigenza di dettare disposizioni in merito al calcolo standardizzato del rendimento dei *benchmark* al netto della tassazione utilizzati dalle forme pensionistiche complementari per il confronto dei risultati di gestione;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito delle procedure di consultazione avviate in data 28 ottobre 2015 e in data 11 dicembre 2015;

Delibera

di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alla propria deliberazione del 31 ottobre 2006 recante «Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252», nella parte relativa allo schema di nota informativa:

1) l'«INDICE» dello schema di nota informativa è sostituito dall'«INDICE» allegato alla presente deliberazione;

2) la sezione denominata «SCHEDA SINTETICA» è sostituita dalla: «Sezione I – INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE» allegata alla presente deliberazione;

3) il «MODULO DI ADESIONE» è sostituito dal: «MODULO DI ADESIONE» allegato alla presente deliberazione;

4) alla fine dello schema di nota informativa sono inserite le seguenti istruzioni: «NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO AL NETTO DELLA TASSAZIONE DEI PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO» e «NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO DEL *BENCHMARK* AL NETTO DELLA TASSAZIONE», i cui testi sono allegati alla presente deliberazione;

5) l'intestazione dello schema di nota informativa è sostituito dal seguente:

«FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici attuati medianti contratti di assicurazione sulla vita (PIP)

(art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b) c) d) e)*, *f)* e *g)*, art. 12 e art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)"

6) nella sezione «CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE»:

a) il titolo della sezione è sostituito dal seguente: «Sezione II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE»;

b) il titolo della voce «B. LA CONTRIBUZIONE» è sostituito dal seguente: «B. IL FINANZIAMENTO»;

c) nella voce «B. IL FINANZIAMENTO» sono apportate le seguenti modifiche:

- il primo periodo è eliminato;

- dopo il primo punto elenco è inserito il seguente: «

► Per i fondi pensione negoziali: ricordare che le informazioni sulla misura della contribuzione sono riportate nell'allegato alla sezione I "Informazioni chiave per l'aderente"»;

d) nella voce «C. L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI», sottovoce «C.2. I comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate], lettera "a) Politica di investimento e rischi specifici" sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo il primo alinea, relativo alla denominazione, è inserito il seguente alinea: «- categoria del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata]. La categoria è individuata come indicato nella Sezione I "Informazioni chiave per l'aderente"»;

- l'alinea relativo all'orizzonte temporale di investimento è sostituito dal seguente alinea: «- orizzonte temporale di investimento consigliato. L'orizzonte temporale è individuato come indicato nella Sezione I "Informazioni chiave per l'aderente"»;

- l'alinea, relativo a «grado di rischio (basso, medio/basso, medio, medio/alto, alto) connesso all'investimento» soppresso;

- nell'alinea relativo alla politica di investimento, le parole «obiettivi di gestione e orizzonte temporale di riferimento degli investimenti» sono sostituite dalle parole «stile di gestione»;

- l'alinea relativo al «*Benchmark*» è sostituito dal seguente: «- parametro di riferimento: indicare il *benchmark*, riportando gli indicatori che lo compongono e il peso di ciascun indicatore sul totale. Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, riportare l'indicatore di rendimento della gestione ovvero, in mancanza, esplicitare e spiegare una misura di rischio coerente con l'orizzonte temporale di riferimento»;

e) nella voce «C. L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI», sottovoce «C.2. I comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] lettera "b) Parametro oggettivo di riferimento" sono apportate le seguenti modifiche:

- il titolo della sottovoce è sostituito dal seguente: «Parametro di riferimento»;

- dopo il primo periodo del primo paragrafo è inserito il seguente: «Nel caso in cui, come parametro di riferimento venga utilizzato esclusivamente un obiettivo di rendimento, indicare il livello previsto e il periodo di riferimento.»;

f) nella voce «C. L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI», sottovoce «C.3. Le combinazioni predefinite di comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] (eventuale)» sono apportate le seguenti modifiche:

- al terzo alinea sono eliminate le parole «al potenziale aderente»;

- l'alinea «grado di rischio (basso, medio/basso, medio, medio/alto, alto) connesso all'investimento» è eliminato;

- l'alinea «*benchmark*» è sostituito dal seguente: «- parametro di riferimento: indicare il *benchmark*, riportando gli indicatori che lo compongono e il peso di ciascun indicatore sul totale. Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, riportare l'indicatore di rendimento della gestione ovvero, in mancanza, esplicitare e spiegare una misura di rischio coerente con l'orizzonte temporale di riferimento»;

g) nella voce «F. I COSTI», sottovoce «F.1. Costi nella fase di accumulo, lettera "b) Indicatore sintetico dei costi" all'ottavo paragrafo, dopo le parole "per la rappresentazione dell'indicatore" aggiungere le seguenti: "e per un confronto dello stesso con gli indicatori di settore";

h) nella voce «H. ALTRE INFORMAZIONI», sottovoce «H.1. Adesione» sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo paragrafo le parole «allegato di adesione» sono soppresse;

- nel secondo paragrafo dopo le parole «diritto di» sono inserite le parole: «recesso o di»;

i) nella voce «H. ALTRE INFORMAZIONI», sottovoce «H.2. Valorizzazione dell'investimento» sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo punto elenco, il terzo periodo è soppresso;

- dopo il primo punto elenco sono inseriti i seguenti punto elenco: «

► Per i fondi pensione negoziali e i fondi pensione aperti: indicare che il valore delle quote è al netto di qualsiasi onere imputato direttamente al patrimonio del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.;

► Per i PIP con prestazioni collegate a fondi interni o OICR: indicare che il valore delle quote è al netto di qualsiasi onere imputato direttamente al patrimonio del fondo interno/OICR ma al lordo degli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.»;

l) nella voce «H. ALTRE INFORMAZIONI», sottovoce «H.4. Progetto esemplificativo» sono apportate le seguenti modifiche:

- il titolo della sottovoce è sostituito dal seguente: «H.4. La mia pensione complementare»;

- le parole «mettere a disposizione dell'aderente un "PROGETTO ESEMPLIFICATIVO"» sono sostitute dalle seguenti: «mettere a disposizione dell'aderente il documento "La mia pensione complementare"»;

7) nella Sezione «INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE»:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Sezione III - INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE»;

b) nella sottovoce «A. LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI», all'ottavo paragrafo, la parola «*benchmark*» è sostituita dalle seguenti: «parametro di riferimento»;

c) nella sottovoce «B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO RENDIMENTO» sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo il terzo paragrafo, recante indicazione dell'AVVERTENZA, inserire il seguente paragrafo e punto elenco:

«I rendimenti vanno riportati al netto dei costi e della fiscalità.

► Per i PIP: i rendimenti sono rappresentati al netto della fiscalità sulla base della metodologia definita dalla COVIP.»;

- il quinto paragrafo è sostituito dal seguente: «Specificare che i dati di rendimento non prendono in considerazione i costi gravanti direttamente sull'aderente»;

- al sesto paragrafo, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Detto *benchmark* deve essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti, sulla base della metodologia definita dalla COVIP, dandone opportuna evidenza.»;

- dopo il sesto paragrafo è inserito il seguente paragrafo: «Nel caso in cui, in alternativa al *benchmark*, sia stato specificato un indicatore di rendimento riportare nel grafico tale indicatore»;

- l'ottavo paragrafo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui, in assenza di un *benchmark* e di un indicatore di rendimento, sia stata specificata una diversa misura di rischio, il confronto è effettuato tra tale misura *ex ante* e quella corrispondente calcolata ex post con riferimento ai rendimenti»;

- dopo il nono paragrafo è inserito il seguente: «Il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.»;

- l'undicesimo paragrafo è sostituito dal seguente: «Qualora vi siano state modifiche della politica di investimento, nel grafico è data evidenza di dette modifiche e di quelle apportate al *benchmark*, precisandone la data.»;

- al tredicesimo paragrafo dopo le parole «il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «, entrambi considerati al netto della fiscalità»;

8) nella Sezione «SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE»:

a) il titolo della sezione è sostituito dal seguente: «Sezione IV - SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE»;

b) al termine della sottovoce «I. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI» aggiungere il seguente paragrafo: «In caso di raccolta delle adesioni mediante sito web, riportare il relativo indirizzo»;

9) in ogni altra parte dello schema di nota informativa le parole «Scheda sintetica» sono sostituite dalle seguenti: «Sezioni I "Informazioni chiave per l'aderente"»;

10) in ogni altra parte dello schema di nota informativa le parole «sezione "Caratteristiche della forma pensionistica complementare"» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione II "Caratteristiche della forma pensionistica complementare"»;

11) in ogni altra parte dello schema di nota informativa le parole «sezione "Informazioni sull'andamento della gestione"» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione III "Informazioni sull'andamento della gestione"»;

12) in ogni altra parte dello schema di nota informativa le parole «sezione "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare"» sono sostituite dalle seguenti «Sezione IV "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare"»;

13) in ogni altra parte dello schema di nota informativa la parola «sezione» è sostituita dalla seguente: «Sezione».

La presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2017. Le forme pensionistiche complementari adeguano i propri documenti alla stessa entro il 31 marzo 2017.

Roma, 25 maggio 2016

Il Presidente: PADULA

ALLEGATO

INDICE

* * *

(SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA)

SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE

Riportare la denominazione e la denominazione breve, ove esistente, della forma pensionistica complementare, il logo (*eventuale*) e il numero di iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP indicare altresì la denominazione e il logo *(eventuale)* del soggetto istitutore nonché il gruppo di appartenenza dello stesso *(eventuale) (qualora il soggetto istitutore del fondo pensione aperto non coincida più con il soggetto gestore, i richiami al soggetto istitutore contenuti nel presente Schema vanno riferiti al soggetto gestore).*

Inserire la seguente intestazione:

"**Informazioni chiave per l'aderente**"

Riportare la seguente indicazione:

"Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di…(*denominazione*) e facilitarti il confronto tra… (*denominazione*) e le altre forme pensionistiche complementari."

Indicare la data dalla quale sono in vigore le informazioni riportate.

A. PRESENTAZIONE DEL FONDO/PIP

Indicare che la forma pensionistica complementare è un fondo pensione negoziale/fondo pensione aperto/PIP.

- Per i fondi pensione negoziali: indicare che l'istituzione del fondo si basa sui contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali riportati nell'Allegato.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare la denominazione del soggetto istitutore e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare che il fondo è una forma di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e riportare il regime previdenziale.

Indicare le categorie di soggetti cui la forma pensionistica complementare è rivolta.

- Per i fondi pensione negoziali: indicare che al fondo possono aderire tutti i lavoratori per i quali trovano applicazione i contratti collettivi/accordi collettivi/regolamenti aziendali riportati nell'Allegato e che nel medesimo Allegato sono riportate le principali informazioni sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di partecipazione.

- Per i fondi pensione aperti: nel caso in cui il fondo sia dedicato esclusivamente ad adesioni in forma individuale ovvero ad adesioni in forma collettiva, darne adeguata evidenza.

A.1.Informazioni pratiche

Riportare le seguenti informazioni:

- Per i fondi pensione negoziali: sede legale e sede amministrativa, se diversa.

- Per i fondi pensione aperti: sede legale della società e sede ove è svolta l'attività del fondo, se diversa.

- Per i PIP: sede legale della società e sede della direzione generale, se diversa.
  Le imprese di assicurazione straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Indicare il sito *web*, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica utilizzabili dall'aderente per comunicazioni e richieste.

Indicare che sul sito *web* del fondo sono resi disponibili il/lo [statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto], la Nota informativa, il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle rendite e ogni altro documento e /o informazione di carattere generale utili all'iscritto.

B. LA CONTRIBUZIONE

- Per i fondi pensione negoziali: indicare che la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dal contratto collettivo / accordo collettivo / regolamento aziendale che dispone l'adesione e riportate nell'Allegato alla Sezione I. Evidenziare se l'adesione al fondo dà diritto a un contributo del datore di lavoro. Indicare inoltre che l'aderente può fissare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima prevista dalle fonti istitutive. Nel caso in cui sia consentita l'adesione di familiari fiscalmente a carico degli aderenti, indicare la facoltà, per tali soggetti, di fissare liberamente la misura della contribuzione e riportare le modalità di versamento.

- Per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: indicare che la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dal contratto collettivo / accordo collettivo / regolamento aziendale che dispone l'adesione. Evidenziare se l'adesione al fondo dà diritto a un contributo del datore di lavoro. Indicare inoltre che l'aderente può fissare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima prevista dalle fonti istitutive. Nel caso in cui sia consentita l'adesione di familiari fiscalmente a carico degli aderenti, indicare la facoltà, per tali soggetti, di fissare liberamente la misura della contribuzione e riportare le modalità di versamento.

- Per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni su base individuale e per i PIP: indicare le modalità di contribuzione e richiamare la facoltà dell'aderente di fissarne liberamente la misura. Evidenziare i casi in cui, ai sensi della vigente normativa, i lavoratori dipendenti possono contribuire alla forma pensionistica complementare versando il TFR in misura non integrale.

Indicare che la misura della contribuzione scelta al momento dell'adesione può essere modificata nel tempo.

C. LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Indicare che la prestazione può essere percepita sia in forma di rendita (pensione complementare) che in capitale. Precisare che la prestazione in capitale è ottenibile alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Richiamare l'attenzione dell'aderente sul ruolo del documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, da consegnare al momento dell'adesione.

Indicare che le tipologie di rendita e le relative condizioni sono riportate nel Documento sulle rendite disponibile sul sito *web* del fondo pensione.

- Per i fondi pensione negoziali che non siano autorizzati all'erogazione diretta delle rendite e non abbiano ancora stipulato le convenzioni assicurative per l'erogazione delle rendite, darne specifica informazione.

Descrivere sinteticamente i casi in cui l'aderente può disporre della posizione individuale prima del pensionamento, con riferimento agli istituti delle anticipazioni e del riscatto, nonché la possibilità per l'aderente di trasferire la posizione individuale accumulata decorso il periodo minimo di permanenza nel fondo.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare la possibilità di trasferimento prima del periodo minimo di permanenza nel fondo in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, o di modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del fondo.

Indicare le eventuali prestazioni assicurative accessorie offerte specificando le modalità di adesione (facoltativa/obbligatoria) e illustrandone le caratteristiche principali. Per le prestazioni assicurative accessorie ad adesione facoltativa, indicare il relativo costo aggiuntivo ovvero i criteri di determinazione dello stesso.

- Per i PIP: illustrare l'eventuale riconoscimento da parte dell'impresa di assicurazione di *bonus* periodici o di *bonus* a scadenza. Se gli importi sono espressi in cifra fissa, descrivere le misure di rivalutazione previste ovvero precisare che gli importi non vengono rivalutati nel tempo.

Evidenziare che maggiori informazioni riguardanti le condizioni di Partecipazione, la Contribuzione e le Prestazioni, sono riportate nella Nota informativa e nel… [statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto] disponibili sul sito *web* del fondo.

D. PROPOSTE DI INVESTIMENTO

Indicare i comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] in cui possono essere investiti i contributi netti versati.

Specificare se è previsto l'investimento in combinazioni predefinite di comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate], indicandone la denominazione.

- Per i PIP: riportare la tipologia della linea di investimento (fondo interno/OICR/gestione interna separata).

- Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: specificare il comparto al quale sono destinati i flussi di TFR maturando conferiti tacitamente.

Indicare che la scelta del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] deve essere effettuata a seguito di opportune valutazioni sulla propria situazione lavorativa, sul patrimonio

personale, sull'orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche e che a tal fine verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione.

Indicare l'importanza di conoscere le caratteristiche dell'opzione di investimento e che a questa sono associati specifici orizzonti temporali e combinazioni di rischio rendimento.

Indicare che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri; fornire l'indicazione che i risultati devono essere valutati in un'ottica di lungo periodo.

Evidenziare che se si sceglie una opzione di investimento azionaria è possibile attendersi rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni, mentre se si sceglie una opzione obbligazionaria è possibile attendersi minori oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Precisare infine che occorre tenere presente che anche i comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] più prudenti non garantiscono un investimento privo da rischi.

Indicare che le maggiori informazioni sulla politica di investimento sono disponibili nella Nota informativa pubblicata sul sito *web* del fondo pensione.

Riportare per ciascun comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata], le seguenti informazioni:

- denominazione (in evidenza grafica)
- categoria del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] (in evidenza grafica)
  La categoria è individuata tra le seguenti: garantito (prevede una garanzia di restituzione di capitale o di rendimento minimo); obbligazionario puro (prevede l'investimento esclusivamente in titoli di debito); obbligazionario misto (prevede un investimento in titoli di capitale non superiore al 30% del patrimonio); azionario (prevede l'investimento in titoli di capitale per almeno il 50% del patrimonio); bilanciato (in tutti gli altri casi, compresi quelli flessibili; in tale ultimo caso specificare, accanto alla categoria "bilanciato", l'adozione dello stile di gestione flessibile)
- orizzonte temporale di investimento consigliato (in evidenza grafica)
  L'orizzonte temporale è individuato tra i seguenti: breve (fino a 5 anni), medio (tra 5 e 10 anni), medio/lungo (tra 10 e 15 anni), lungo (oltre 15 anni)
- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti, indicando, ove prevista, l'esistenza di garanzie di risultato (in evidenza grafica)
- caratteristiche della garanzia, ove prevista
- data di avvio dell'operatività del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] e patrimonio netto di fine periodo risultante dai documenti contabili
- rendimento conseguito nell'ultimo anno solare.

I rendimenti vanno riportati al netto dei costi e della fiscalità e sono espressi in forma percentuale con due valori decimali

> ➢ Per i PIP: riportare la tipologia della linea di investimento (fondo interno/OICR/gestione interna separata). I rendimenti sono rappresentati al netto della fiscalità sulla base della metodologia definita dalla COVIP.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento medio annuo composto del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni solari. Nel caso di pluralità di comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] i grafici vengono redatti utilizzando la medesima scala di valori.

- Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: con riferimento al comparto destinato ad acquisire i flussi di TFR conferiti tacitamente riportare anche la misura della rivalutazione del TFR relativa ai periodi considerati.

Se previsto, riportare nel grafico i dati relativi al *benchmark*, al netto degli oneri fiscali vigenti sulla base della metodologia definita dalla COVIP. Evidenziare che la performance riflette oneri gravanti sul patrimonio del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*.

Nel caso in cui, in alternativa al *benchmark*, sia stato specificato un indicatore di rendimento, riportare nel grafico tale indicatore.

Nel caso in cui, in assenza di un *benchmark* e di un indicatore di rendimento, sia stata specificata una diversa misura di rischio, indicare che le informazioni sulla misura di rischio del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] sono riportate nella Sezione II **'Caratteristiche della forma pensionistica complementare'** della Nota informativa.

Con riferimento ai PIP, nelle rappresentazioni dei dati di rischio/rendimento sopra indicati relativi alle gestioni interne separate il confronto prende in considerazione il tasso annuo di rendimento effettivamente retrocesso agli aderenti e, in luogo del *benchmark*, il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni, entrambi considerati al netto della tassazione.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP con prestazioni collegate a fondi interni / OICR: in caso di emissione di distinte classi di quote, le informazioni sui rendimenti vengono riportate, distintamente per ciascuna classe di quota emessa, su schede appositamente redatte e dedicate alle singole collettività di riferimento.

Rappresentare, mediante diagramma circolare (cosiddetto grafico a torta), la ripartizione del portafoglio del comparto per tipologia di strumenti finanziari, distinguendo tra la quota investita in titoli di debito, nella quale viene inclusa anche la liquidità, e quella investita in titoli di capitale. Nel calcolo di tali quote considerare anche gli investimenti effettuati indirettamente, attraverso altri strumenti finanziari, utilizzando, qualora sia necessario, stime effettuate sulla base delle informazioni disponibili.

Riportare per ciascuna combinazione predefinita di comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] le seguenti informazioni:

- denominazione
- orizzonte temporale di investimento consigliato
  L'orizzonte temporale è individuato come sopra indicato.
- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti
- composizione
- modalità di ribilanciamento, ove previsto. In alternativa, specificare che non è previsto il ribilanciamento e che, pertanto, la composizione del capitale investito potrebbe nel tempo non essere più in linea con quella originaria.

E. SCHEDA DEI COSTI

Riportare la denominazione e la denominazione breve, ove esistente, della forma pensionistica complementare, il logo (*eventuale*) e il numero di iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP indicare altresì la denominazione, il logo (eventuale) del soggetto istitutore nonché il gruppo di appartenenza dello stesso (*eventuale*).

Inserire la seguente intestazione:

"SCHEDA DEI COSTI"

Indicare la data dalla quale sono in vigore le informazioni riportate.

Riportare le seguenti indicazioni:

"La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale"

Indicare che la presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica e richiamare l'attenzione dell'aderente sull'importanza di confrontare i costi con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Singole voci di costo

Riportare informazioni di dettaglio su tutti i costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale. Illustrare sinteticamente i costi applicati avvalendosi dello schema di Tabella che segue:

Costi nella fase di accumulo	
Tipologia di costo	**Importo e caratteristiche**
Spese di adesione	
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente	
Indirettamente a carico dell'aderente:	
- Comparto	
………….	
………….	
- Fondo interno e/o OICR	
…………..	
…………..	
- Gestione interna separata	
…………..	
…………..	
Spese per l'esercizio di prerogative individuali	
Anticipazione	
Trasferimento	
Riscatto	
Riallocazione della posizione individuale	
Riallocazione del flusso contributivo	
Spese e premi da sostenere per le prestazioni accessorie ad adesione obbligatoria (*eventuale*)	

Nella colonna "Importo e caratteristiche" specificare le modalità di calcolo (ad esempio, in cifra fissa, in percentuale dei versamenti, in percentuale del patrimonio…). Nel caso di spese fissate in percentuale dei

versamenti, specificare le voci interessate (ad esempio, contributo minimo del lavoratore, contributo del datore di lavoro, contributi volontari aggiuntivi, flusso di TFR …). Per tutti i costi indicati, riportare la misura, la periodicità e le modalità di prelievo.

- Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti: tra le spese direttamente a carico dell'aderente, tenere conto della intera quota associativa gravante sul flusso contributivo, comprensivo della quota a carico dell'azienda.
  Qualora per la copertura degli oneri amministrativi siano previsti appositi versamenti a carico dei datori di lavoro, anche se determinati in misura forfettaria, precisare, in calce alla Tabella, se si tratta di versamenti periodici ricorrenti ovvero temporanei o *una tantum* e descriverne le caratteristiche.

I costi indirettamente a carico dell'aderente sono replicati per ciascun comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata]. Con riferimento ai comparti ovvero ai fondi interni/OICR, i medesimi costi sono espressi in percentuale sul patrimonio e su base annua; con riferimento alle gestioni interne separate, gli stessi sono espressi in percentuale dei rendimenti, indicando l'eventuale misura minima trattenuta.

Nel caso in cui siano previste commissioni di incentivo, fornire i dettagli relativi al calcolo, alla periodicità e alle modalità di prelievo.

- Per i fondi pensione negoziali: chiarire che gli oneri annualmente gravanti sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo. Precisare che gli importi indicati nella Tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire all'aderente una indicazione della onerosità della partecipazione.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: con riferimento ai costi relativi ai comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate], specificare che le commissioni riportate non considerano altri costi che gravano sul patrimonio degli stessi a consuntivo, elencandone le relative voci (spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione…..), coerentemente a quanto previsto nel Regolamento.

Nei costi sono ricompresi le spese e i premi da corrispondere per le coperture accessorie ad adesione obbligatoria, anche qualora non ne venga data separata evidenza.

- Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: nel caso in cui le spese per coperture accessorie ad adesione obbligatoria siano sostenute direttamente dal datore di lavoro, la Tabella fornisce chiaramente tale informazione.

In ogni caso, le informazioni sono riportate in modo chiaro, tale da escludere che l'aderente possa avere una errata percezione dei costi effettivamente praticati.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: precisare se vi sono agevolazioni finanziarie per particolari categorie di soggetti aderenti, elencando le categorie interessate e rinviando alle relative schede collettività per le condizioni applicate.

Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Spiegare sinteticamente il significato dell'indicatore. Evidenziare le principali ipotesi di costruzione chiarendo che per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, l'indicatore sintetico ha una valenza meramente orientativa.

- Per i <u>PIP</u>: evidenziare che i costi sono diminuiti della maggiorazione della prestazione derivante dai *bonus* periodici o a scadenza, ove previsti.

Precisare che l'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia di calcolo stabilita dalla COVIP.

Riportare l'indicatore in forma tabellare, secondo lo schema che segue:

Indicatore sintetico dei costi	**Anni di permanenza**			
	2 anni	**5 anni**	**10 anni**	**35 anni**
Comparto / fondo interno / OICR / gestione separata				
…….				
…….				
…….				
…….				

Evidenziare l'importanza dell'ISC nel valutare l'incidenza dei costi applicati dal fondo pensione sull'ammontare della posizione finale dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico.

Illustrare, in un apposito grafico di tipo box e con riferimento a ciascun comparto [fondo interno / OICR / gestione separata] del fondo pensione:

i. l'ISC del comparto [fondo interno / OICR / gestione separata] medesimo;
ii. gli ISC medi dei comparti [fondo interno / OICR / gestione separata] relativi ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti e ai PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento del comparto [fondo interno / OICR / gestione separata] oggetto del box;
iii. l'ISC minimo e massimo dei comparti relativi ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti e ai PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento del comparto [fondo interno / OICR / gestione separata] oggetto del box.

Gli ISC da prendere in considerazione per il grafico sono quelli riferiti a un periodo di permanenza di 10 anni.

Spiegare sinteticamente il significato del grafico e indicare che i valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

Evidenziare che gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi utilizzati nel grafico di cui sopra sono pubblicati sul sito *web* della COVIP.

F. MODALITÀ DI REDAZIONE IN CASO DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE *(per fondi pensione aperti e PIP)*

Nel caso in cui siano previste agevolazioni finanziarie, le medesime sono rappresentate su schede appositamente redatte. In questo caso le "Informazioni chiave per l'aderente" contengono l'indicazione che, per determinate collettività, vengono praticate condizioni differenti e chiariscono, con riferimento alla Tabella 'Costi nella fase di accumulo' e 'Indicatore sintetico dei costi', che gli importi indicati devono intendersi come importi massimi applicabili. Le schede riferite alle differenti agevolazioni praticate devono contenere, come AVVERTENZA, che l'aderente ha l'onere di verificare che la scheda si applichi alla sua collettività di appartenenza e, in caso di adesione su base collettiva a un fondo pensione aperto, che le informazioni sulla contribuzione prevista dalla fonte istitutiva che lo riguarda gli vengano fornite unitamente alla scheda medesima.

Ove previsto, evidenziare che le agevolazioni praticate si applicano anche ai familiari fiscalmente a carico degli aderenti.

Per quanto riguarda le adesioni su base collettiva, è possibile redigere, nel rispetto delle regole sopra indicate, Schede dedicate alle singole collettività di riferimento. In tal caso le Schede riportano anche le informazioni relative alla fonte istitutiva e agli importi di contribuzione propri delle collettività interessate.

G. ALLEGATO *(per i fondi pensione negoziali)*

I fondi pensione negoziali predispongono un apposito ‘Allegato’ alle ‘Informazioni chiave per l’aderente’.

Riportare la seguente indicazione:

> “Il presente Allegato è parte integrante delle ‘Informazioni chiave per l’aderente’ di… (*denominazione*) e indica la fonte istitutiva del fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione”.

Indicare la fonte istitutiva del Fondo.

Indicare le categorie di soggetti cui la forma pensionistica complementare è rivolta.

Riportare le misure di contribuzione fissate dalle fonti istitutive, la decorrenza e la periodicità dei versamenti. Indicare che l’aderente può determinare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima determinata dalle fonti istitutive medesime, riportando le modalità eventualmente previste.

Nel caso in cui sia consentita l’adesione di familiari fiscalmente a carico degli aderenti, indicare la facoltà, per tali soggetti, di fissare liberamente la misura della contribuzione e riportare le modalità di versamento.

In caso di presenza di più contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al fondo, le informazioni inerenti ciascun contratto/accordo collettivo/regolamento aziendale possono essere contenute in un unico Allegato o, alternativamente, in appositi Allegati, ognuno chiaramente riferito al singolo contratto/accordo collettivo/regolamento aziendale e recante le informazioni di pertinenza dello stesso.

MODULO DI ADESIONE

Indicare, in forma di AVVERTENZA, che l'adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del documento "Informazioni chiave per l'aderente".

Riportare la seguente indicazione:

"La Nota informativa, lo [statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto] sono disponibili sul sito *web*. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente."

Riportare gli elementi utili alla instaurazione del rapporto contrattuale e ogni altro elemento ritenuto necessario per corrispondere agli obblighi informativi nei confronti della COVIP.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare i mezzi di pagamento utilizzabili e i relativi giorni di valuta.

Indicare se l'aderente è titolare o meno di una posizione presso altra forma pensionistica complementare e, in caso affermativo, riportare gli elementi identificativi di detta forma, prevedere la consegna della Scheda costi della forma pensionistica alla quale risulta iscritto e dare evidenza dell'avvenuta presa visione da parte dell'aderente.

Riportare indicazioni sulle modalità, e relativi termini, con le quali l'aderente può eventualmente esercitare il diritto di recesso o di ripensamento sulla base della normativa applicabile.

Indicare che l'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti.

Riportare il seguente questionario di autovalutazione.

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

- Conoscenza dei fondi pensione
  - ☐ ne so poco
  - ☐ sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
  - ☐ ho una conoscenza dei diversi tipi di forme pensionistiche e delle principali tipologie di prestazioni
- Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
  - ☐ non ne sono al corrente
  - ☐ so che le somme versate non sono liberamente disponibili
  - ☐ so che le somme sono disponibili soltanto al momento del pensionamento ovvero del raggiungimento dell'età pensionabile o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge
- A che età prevede di andare in pensione?
  ☐☐ anni
- Conosce la previsione della pensione di base a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il sito *web* ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?
  - ☐ si
  - ☐ no

- Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?
  □□ per cento
- Ha verificato il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

  □ si
  □ no

  in alternativa, per i soli fondi pensione preesistenti:

  Ha un'idea di quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
  □ si
  □ no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

- Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
  □ Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
  □ Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
  □ Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)

- Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
  □ 2 anni (punteggio 1)
  □ 5 anni (punteggio 2)
  □ 7 anni (punteggio 3)
  □ 10 anni (punteggio 4)
  □ 20 anni (punteggio 5)
  □ Oltre 20 anni (punteggio 6)

- In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?
  □ Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
  □ Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
  □ Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Precisare che il punteggio ottenuto dalle risposte fornite al questionario di autovalutazione costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	- Garantito - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto	- Obbligazionario misto - Bilanciato	- Bilanciato - Azionario

Chiarire che la scelta di un percorso *life-cycle* (o comparto *data target*) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal questionario di autovalutazione.
Indicare la possibilità di simulare "La mia pensione complementare" mediante un motore di calcolo disponibile sul sito *web* del fondo.

NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO AL NETTO DELLA TASSAZIONE DEI PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO

Al fine di assicurare la confrontabilità dei risultati di gestione delle forme pensionistiche complementari, tenendo conto delle modalità di applicazione del regime fiscale, si forniscono le istruzioni per il calcolo del rendimento, al netto della tassazione, dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) di cui all'art. 13, Decreto lgs. 252/2005. Il procedimento di calcolo del rendimento al netto della tassazione è così individuato:

- nel corso dell'anno *T*, il risultato lordo[1] di ciascun PIP per l'intervallo di tempo che va dalla fine dell'anno *T-1* fino alla fine del mese/trimestre di uscita (rendimento infrannuale), ovvero fino alla fine dell'anno *T* (rendimento annuale), su cui applicare l'imposta sostitutiva, è supposto pari al rendimento, RL_T, che l'impresa di assicurazione utilizza per rivalutare la posizione individuale di un ipotetico iscritto che esce dalla forma pensionistica alla fine del periodo considerato;
- il rendimento netto RN_T si determina moltiplicando il rendimento lordo dei PIP per un fattore di nettizzazione $c = (1 - \tau)$, dove τ dipende dall'aliquota fiscale tempo per tempo vigente, secondo la seguente formula $RN_T = RL_T \times c$;
- il fattore di nettizzazione c è pari a:
    i) per gli anni precedenti al 2014: $(1 - 0{,}11)$, corrispondente a un'aliquota τ dell'11 per cento;
    ii) per l'anno 2014: $(1 - 0{,}115)$, corrispondente a un'aliquota τ dell'11,5 per cento; [2]
    iii) dal 1° gennaio 2015: $\left(1 - \left(0{,}125 \times \mathrm{w_{ts}} + 0{,}2 \times (1 - \mathrm{w_{ts}})\right)\right)$, dove $\mathrm{w_{ts}}$ è la quota del portafoglio investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito pubblico ed equiparati così come individuati dalla normativa vigente, mentre 0,125 e 0,2 corrispondono alle aliquote fiscali applicate, rispettivamente, ai titoli pubblici ed equiparati e ai restanti strumenti finanziari. Ad esempio, nell'ipotesi di una quota di titoli pubblici ed equiparati, detenuti direttamente e indirettamente pari al 50 per cento del portafoglio, il fattore di correzione fiscale sarà pari a: $\mathrm{c} = (1 - 0{,}1625)$. [2]

- la quota dei titoli pubblici ed equiparati di ciascun PIP presa a riferimento per la determinazione del fattore di nettizzazione dell'anno *T* è calcolata sulla base dell'ultimo rendiconto disponibile. Così determinato, il fattore di nettizzazione dovrà essere utilizzato per tutto l'anno *T*;
- nell'ipotesi di un PIP collegato a una nuova gestione separata/fondo interno/OICR, il fattore di nettizzazione è calcolato ipotizzando una quota di titoli pubblici (ed equiparati) pari a

[1] Nelle gestioni di ramo I, il rendimento lordo è quello effettivamente utilizzato per rivalutare le posizioni individuali, al netto di quanto trattenuto dall'impresa di assicurazione (rendimento lordo retrocesso). Nelle gestioni di ramo III, esso coincide con la variazione del valore della quota del fondo interno/OICR nel periodo considerato.

[2] In conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP del 9 gennaio 2015, sui rendimenti dei fondi interni/OICR dell'anno 2014 si applica il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub ii) in quanto tali gestioni adottano il sistema di valorizzazione in quote; per il solo anno 2015, il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub iii) tiene conto del conguaglio fiscale stabilito dalla Legge 190/2014 a valere sul rendimento dell'anno 2014, versato in occasione della prima valorizzazione in quote dell'anno 2015.
Per i rendimenti delle gestioni separate, invece, si anticipa già al 2014 il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub iii).

quella presente nel *benchmark* di riferimento; in caso di assenza del *benchmark*, esso è determinato assumendo un fattore di nettizzazione *c* pari allo 0,875 per le gestioni separate e allo 0,80 per quelle *unit-linked*;

- nell'ipotesi che il rendimento utilizzato per rivalutare le posizioni individuali nelle gestioni di ramo I si riferisca a un esercizio contabile che non coincide con l'anno solare, la quota dei titoli pubblici ed equiparati nel portafoglio di ciascun PIP per la determinazione del fattore di nettizzazione viene rilevata sulla base dell'ultimo rendiconto disponibile, ed è valida per tutto l'anno successivo.

NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO DEL *BENCHMARK* AL NETTO DELLA TASSAZIONE

Al fine di rappresentare in modo omogeneo il rendimento del *benchmark* utilizzato dalle forme pensionistiche complementari per il confronto dei risultati della gestione, si forniscono le istruzioni per il calcolo standardizzato del rendimento al netto della tassazione.

Il procedimento di calcolo del rendimento del *benchmark* al netto della tassazione (RBN_T) è così individuato:

- il rendimento del *benchmark* al netto della tassazione (RBN_T) è determinato applicando al rendimento lordo RBL_T un fattore di nettizzazione $c = (1 - \tau)$, dove τ dipende dall'aliquota fiscale tempo per tempo vigente, secondo la seguente formula: $RBN_T = RBL_T \times c$;

- il fattore di nettizzazione c è pari a:
  i) per gli anni precedenti al 2014: $(1 - 0{,}11)$, corrispondente a un'aliquota τ dell'11 per cento;
  ii) per l'anno 2014: $(1 - 0{,}115)$, corrispondente a un'aliquota τ dell'11,5 per cento; [1]
  iii) dal 1° gennaio 2015: $\left(1 - \left(0{,}125 \times w_{ts} + 0{,}2 \times (1 - w_{ts})\right)\right)$, dove w_{ts} è la quota del portafoglio del *benchmark* investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito pubblico ed equiparati così come individuati dalla normativa vigente; 0,125 e 0,2 corrispondono alle aliquote fiscali applicate, rispettivamente, ai titoli pubblici ed equiparati e ai restanti strumenti finanziari (ad esempio, nell'ipotesi di una quota di titoli pubblici ed equiparati detenuti direttamente e indirettamente pari al 50 per cento del portafoglio, il fattore di correzione fiscale sarà pari a: $c = (1 - 0{,}1625)$); [1]

- la verifica della quota dei titoli pubblici ed equiparati presa a riferimento per il calcolo del fattore di nettizzazione è effettuata alla fine dell'anno *T-1*, sulla base della composizione del paniere costituente il *benchmark* rilevata alla stessa data. Così determinato, il fattore di correzione fiscale dovrà essere utilizzato per tutto l'anno *T*;

- nel caso di *benchmark* costituito da più indicatori, il fattore di nettizzazione si applica al rendimento di ciascun indicatore elementare; così operando, il rendimento netto del *benchmark* sarà pari al rendimento netto di ciascun indicatore ponderato per il rispettivo peso sul portafoglio *benchmark* complessivo;

- nel caso venga utilizzato come parametro di riferimento la rivalutazione del TFR, il fattore di nettizzazione si determina tenendo conto della relativa aliquota fiscale tempo per tempo vigente (ad esempio dal gennaio 2015 il fattore di nettizzazione è pari allo 0,83, corrispondente ad un'aliquota τ del 17 per cento);

- nel caso di variazioni in corso d'anno per via dell'avvio di un nuovo prodotto o di una modifica del *benchmark*, la data di riferimento per la determinazione della quota di titoli pubblici ed equiparati è quella di entrata in vigore dell'offerta o dell'aggiornamento della nota informativa.

[1] In analogia con le indicazioni fornite nella Circolare COVIP del 9 gennaio 2015, tale fattore di nettizzazione si applica per il 2014 ai rendimenti dei *benchmark* delle forme pensionistiche che adottano il sistema di valorizzazione in quote; per il solo anno 2015, in analogia con quanto previsto per i rendimenti delle forme pensionistiche, il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub iii) tiene conto dell'incremento della tassazione sui rendimenti maturati nell'anno 2014 ai sensi della Legge 190/2014. Per le forme pensionistiche che non adottano il sistema di valorizzazione in quote, è anticipato già al 2014 il fattore di nettizzazione del *benchmark* calcolato secondo il procedimento previsto al punto sub iii).

16A04372

DELIBERA 25 maggio 2016.

Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari.

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 19, comma 2, lett. *a)* del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per potere essere ricondotte nell'ambito di applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all'Albo;

Visto l'art. 19, comma 2, lett. *g)*, del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito: legge n. 262/2005);

Visto, in particolare, l'art. 25, comma 3, della legge n. 262/2005 che prevede che le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio;

Visto il regolamento COVIP del 29 maggio 2008 sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari;

Vista la deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008, modificata da ultimo con la Deliberazione approvata in data odierna, recante Istruzioni per la redazione del documento «La mia pensione complementare»;

Vista la deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, modificata da ultimo con la Deliberazione approvata in data odierna, con la quale sono stati adottati gli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa;

Rilevata l'esigenza di allineare le disposizioni regolamentari della COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari alle novità recate con le succitate Deliberazioni approvate in data odierna;

Ritenuto necessario semplificare la documentazione da consegnare agli interessati in fase di adesione;

Rilevata, inoltre, l'esigenza di dettare disposizioni in merito alla raccolta delle adesioni tramite sito web;

Rilevata altresì l'esigenza che anche ai fondi pensione preesistenti, dotati di soggettività giuridica e in regime di contribuzione definita, aperti alla raccolta di nuove adesioni e con un numero di iscritti attivi, alla fine dell'anno precedente, superiore a 5.000 unità, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di raccolta delle adesioni riguardanti i fondi pensione negoziali;

Rilevata infine l'esigenza di tutelare ulteriormente l'adesione consapevole dei soggetti già iscritti ad altre forme pensionistiche complementari favorendo il confronto dei costi praticati dalla forma di precedente appartenenza con quelli praticati dalla forma di nuova iscrizione;

Ritenuto opportuno semplificare le regole di comportamento da seguire nella raccolta delle adesioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di pubblica consultazione posta in essere a partire dall'11 dicembre 2015:

Delibera:

di approvare l'allegato nuovo regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni, fissandone l'entrata in vigore alla data del 1° aprile 2017.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 4 del decreto n. 252/2005.

2. Il regolamento si applica altresì alle forme pensionistiche complementari preesistenti, di cui all'art. 20 del decreto n. 252/2005, dotate di soggettività giuridica e in regime di contribuzione definita, che siano aperte alla raccolta di nuove adesioni e che abbiano un numero di iscritti attivi, alla fine dell'anno precedente, superiore a 5.000 unità. In caso di fondi misti, cioè con regimi sia a prestazione definita sia a contribuzione definita, l'obbligo riguarda le sole sezioni a contribuzione definita che abbiano le suddette caratteristiche.

3. Ai fini del presente regolamento, nei confronti dei fondi preesistenti di cui al comma 2 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti i fondi pensione negoziali.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme pensionistiche comunitarie di cui all'art. 15-*ter* del decreto n. 252/2005 con riguardo alle adesioni raccolte in Italia.

TITOLO I

DOCUMENTI INFORMATIVI

Art. 2.

Predisposizione e aggiornamento dei documenti informativi

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per documenti informativi la nota informativa, la cui Sezione I è costituita dalle «Informazioni chiave per l'aderente».

2. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lett. *b)*, del decreto n. 252/2005 (di seguito, *PIP)*, provvedono alla redazione e all'aggiornamento della Nota informativa in conformità allo Schema di cui alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Deposito dei documenti informativi

1. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni, la nota informativa è resa pubblica mediante deposito presso la COVIP. La data di deposito è individuata con riferimento al giorno dell'invio alla COVIP con modalità telematiche ai sensi del comma 4, salvo quanto previsto dal comma 5.

2. Ai fini di cui al comma 1, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP, una volta acquisita l'iscrizione all'Albo della forma pensionistica, trasmettono alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante, contenente l'attestazione che la nota informativa è stata redatta in conformità allo Schema predisposto dalla COVIP ed è coerente con lo statuto o regolamento approvato dalla COVIP (e, per i PIP, con le condizioni generali di contratto). Alla comunicazione è allegata la Nota informativa.

3. La comunicazione di cui al comma 2 può essere inviata alla COVIP anche a mezzo di posta elettronica certificata.

4. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP provvedono, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, ad inoltrare alla COVIP la nota informativa con modalità telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite.

5. Per i fondi pensione preesistenti la data di deposito è individuata con riferimento al giorno in cui la nota informativa è stata consegnata alla COVIP ovvero è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata.

Art. 4.

Variazione delle informazioni contenute nei documenti informativi

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nei documenti informativi depositati comporta il loro tempestivo aggiornamento.

2. A tal fine, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP provvedono a modificare ed integrare la Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» e le altre Sezioni della nota informativa interessate dalle variazioni. La Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» e ciascuna delle altre Sezioni modificate della nota informativa riportano nel frontespizio la nuova data di efficacia.

3. È possibile procedere alla redazione di un Supplemento qualora le modifiche siano relative ai soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare e ai luoghi previsti per la raccolta delle adesioni.

4. Al di fuori dei casi previsti nel comma 3, su richiesta degli interessati, la COVIP può consentire l'utilizzo di Supplementi in ipotesi particolari e per periodi limitati.

5. Qualora la variazione delle informazioni interessi il contenuto del mdulo di adesione è in ogni caso necessario procedere alla predisposizione di una nuova versione integrale dello stesso.

6. Entro il mese di marzo di ogni anno, in occasione dell'aggiornamento delle informazioni relative all'andamento della gestione, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP procedono altresì all'aggiornamento delle informazioni contenute nella Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» e nelle altre Sezioni della nota informativa e all'integrazione della stessa con le novità riportate eventualmente nei Supplementi. Il nuovo testo dei documenti informativi dovrà formare oggetto di deposito presso la COVIP, secondo quanto previsto nell'art. 3.

7. In presenza di modifiche ad efficacia differita, è necessario, nel periodo che precede la data di efficacia delle stesse, corredare i documenti informativi con una comunicazione che illustri le modifiche deliberate e ne indichi la decorrenza. A tal fine, è possibile utilizzare la medesima comunicazione eventualmente predisposta per la preventiva informazione degli iscritti.

Art. 5.

Comunicazione alla COVIP degli aggiornamenti dei documenti informativi

1. Le variazioni apportate ai documenti informativi, anche mediante l'utilizzo di Supplementi, sono tempestivamente comunicate alla COVIP. Solo a seguito della predetta comunicazione è possibile utilizzare i documenti informativi così modificati e l'eventuale nuovo Modulo di adesione.

2. A tal fine, è trasmessa alla COVIP una comunicazione, a firma del legale rappresentante, che illustri le modifiche apportate e le relative motivazioni. La comunicazione contiene, inoltre, l'attestazione che le modifiche sono conformi allo schema predisposto dalla COVIP e coerenti con lo statuto o regolamento approvato (e, per i PIP, con le condizioni generali di contratto) e che sulle restanti parti dei documenti informativi non sono state apportate variazioni.

3. Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione:

a) nuova Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» ovvero altra nuova Sezione della nota informativa (ovvero, ove ammesso, Supplemento), ovvero nuovo Modulo di adesione;

b) per i PIP, nel caso in cui le modifiche conseguano a modifiche delle condizioni generali di contratto, testo aggiornato delle condizioni suddette.

4. Per i fondi pensione diversi dai fondi pensione preesistenti la documentazione di cui al comma 3 è altresì inoltrata alla COVIP con modalità telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite.

5. Qualora le variazioni conseguano a modifiche statutarie o regolamentari da sottoporre all'approvazione della COVIP, i documenti informativi modificati possono essere diffusi solo a seguito dell'avvenuta approvazione, espressa o tacita, da parte della COVIP delle modifiche statutarie o regolamentari.

6. Se le variazioni conseguono a modifiche statutarie o regolamentari soggette solo a comunicazione, i documenti informativi modificati possono essere diffusi solo a seguito dell'avvenuta trasmissione alla COVIP della predetta comunicazione.

7. Tempestiva comunicazione alla COVIP è data anche nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 7.

8. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere inviate alla COVIP anche a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 6.

Diffusione dei documenti informativi

1. I documenti informativi, gli eventuali Supplementi e il modulo di adesione sono resi disponibili:

a) in formato elettronico, nel sito web del fondo pensione e del soggetto istitutore dei fondi pensione aperti e dei PIP e, ove possibile, sul sito dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni. In ogni caso è ammessa l'acquisizione su supporto durevole, con ciò intendendosi ogni strumento che permetta all'interessato di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

b) in formato cartaceo e gratuitamente, nella sede legale del fondo pensione negoziale e dei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP e presso gli uffici dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

TITOLO II

RACCOLTA DELLE ADESIONI

Art. 7.

Modalità di raccolta delle adesioni

1. L'adesione alle forme pensionistiche complementari è preceduta dalla consegna gratuita della Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente».

2. Contestualmente alla Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» è altresì consegnato il documento «La mia pensione complementare», versione standardizzata, recante una proiezione della pensione complementare, redatto in conformità alle Istruzioni di cui alla Deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei soggetti ivi previsti.

3. Copia della nota informativa, dello statuto o regolamento e, per i PIP, delle condizioni generali di contratto, nonché degli ulteriori documenti menzionati nella nota informativa è consegnata gratuitamente all'aderente che ne faccia espressa richiesta.

4. L'adesione può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del modulo di adesione, compilato in ogni sua parte.

5. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP curano la distribuzione della Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» ai soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle adesioni e assicurano agli stessi la disponibilità della nota informativa e di ogni altra documentazione attinente alla forma pensionistica complementare di cui l'aderente possa chiedere la consegna cartacea.

6. Prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi sottopongono all'interessato la scheda dei costi contenuta nella Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» della forma pensionistica di appartenenza per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta e acquisiscono ai propri atti copia della scheda costi della forma di appartenenza sottoscritta dall'interessato.

Art. 8.

Adesioni ai fondi pensione negoziali

1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali può essere svolta nei luoghi e da parte dei soggetti di seguito individuati, nel rispetto delle regole di cui al successivo art. 11:

a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti;

b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

d) nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

e) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati di cui alla lettera *d)* ovvero attività promozionali del fondo pensione;

2. La raccolta delle adesioni può essere effettuata mediante sito web in conformità alle previsioni del Titolo III.

Art. 9.

Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP

1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP può essere svolta all'interno delle sedi legali o delle dipendenze dei soggetti istitutori da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza, nel rispetto delle regole di cui all'art. 11 e delle altre regole che trovino applicazione all'intermediario secondo il proprio settore di appartenenza.

2. Le adesioni ai fondi pensione aperti su base collettiva, poste in essere in virtù delle relative fonti istitutive di carattere collettivo, dei lavoratori dipendenti e dei relativi familiari a carico, possono essere raccolte, oltre che secondo le modalità di cui al comma 1, anche presso i luoghi indicati all'art. 8 comma 1, da parte dei soggetti ivi indicati o di incaricati dei soggetti istitutori, ivi inclusi quelli appartenenti alle reti di distribuzione di cui gli stessi si avvalgono.

3. La raccolta delle adesioni può essere effettuata mediante sito web in conformità alle previsioni del Titolo III.

Art. 10.

Adesioni che conseguano al conferimento tacito del TFR e altre modalità di adesione

1. Gli articoli 7, 8 e 9 non trovano applicazione alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. *b)*, del decreto n. 252/2005.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti comunicano all'aderente:

a) l'avvenuta adesione e lo informano della possibilità di usufruire delle eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico;

b) la linea di investimento alla quale è stato automaticamente destinato il TFR e lo informano delle altre scelte di investimento eventualmente disponibili.

3. Gli articoli 7, 8 e 9 non trovano altresì applicazione in ogni altro caso di adesione, previsto dalla contrattazione collettiva o da norme di legge, che non richieda una esplicita manifestazione di volontà da parte dell'aderente.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3 i fondi pensione riguardati comunicano all'aderente:

a) l'avvenuta adesione e lo informano circa gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;

b) la linea di investimento alla quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l'adesione e lo informano delle altre scelte di investimento eventualmente disponibili.

5. Unitamente alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 4 è trasmessa al lavoratore la Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» e la modulistica necessaria per l'opzione di attivazione di ulteriori flussi di finanziamento e per l'eventuale modifica della linea di investimento.

6. Il fondo pensione fornisce, inoltre, all'aderente le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della nota informativa, dei documenti statutari o regolamentari e del documento «La mia pensione complementare», versione standardizzata, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e i diritti e gli obblighi connessi all'adesione.

Art. 11.

Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni

1. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP nella raccolta, sia diretta sia tramite i soggetti incaricati, delle adesioni alle forme pensionistiche complementari:

a) osservano le disposizioni normative e regolamentari;

b) si comportano con correttezza, diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti e agiscono in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli stessi;

c) forniscono ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamandone l'attenzione sulle informazioni contenute nella Sezione «Informazioni chiave per l'aderente» e, in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica, con specifico riguardo alla contribuzione, ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze;

d) si astengono dal fornire informazioni non coerenti con la Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» e con le altre Sezioni della nota informativa;

e) richiamano l'attenzione del potenziale aderente in merito ai contenuti del documento «La mia pensione complementare», versione standardizzata, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione dell'evoluzione futura della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole conseguire;

f) richiamano l'attenzione del potenziale aderente sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web del fondo pensione o dei soggetti istitutori;

g) nel caso in cui a un soggetto rientrante nell'area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l'adesione ad altra forma pensionistica, richiamano l'attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva;

h) non celano, minimizzano o occultano elementi o avvertenze importanti;

i) compiono tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni;

l) verificano l'identità dell'aderente, nonché la completezza e la correttezza del modulo di adesione, prima di raccoglierne la sottoscrizione.

2. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP impartiscono ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni apposite istruzioni ai fini del rispetto delle regole di comportamento indicate nel comma 1, verificandone periodicamente l'applicazione.

TITOLO III

RACCOLTA DELLE ADESIONI A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI MEDIANTE SITO WEB

Art. 12.

Ambito di applicazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono, sia direttamente sia tramite i soggetti incaricati di cui agli articoli 8 e 9, raccogliere le adesioni mediante sito web, secondo la disciplina del presente Titolo.

Art. 13.

Informative presenti sul sito web

1. Nel caso di raccolta delle adesioni mediante sito web, il sito contiene le seguenti informazioni chiaramente visibili:

a) la denominazione e l'indirizzo della sede legale o della sede secondaria del fondo pensione negoziale e dei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP;

b) il recapito telefonico, il numero di telefax e l'indirizzo e-mail del fondo pensione negoziale e dei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP;

c) il numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP;

d) l'indicazione che la forma pensionistica complementare è soggetta alla vigilanza della COVIP.

2. Sono inoltre rese disponibili sul sito web le informazioni relative a:

a) le diverse fasi da seguire per la formalizzazione dell'adesione;

b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della formalizzazione dell'adesione.

3. Il sito web del soggetto incaricato della raccolta delle adesioni contiene altresì le informazioni relative alla veste in cui lo stesso agisce e ai suoi recapiti.

Art. 14.

Procedura per il collocamento mediante sito web

1. Prima della formalizzazione dell'adesione la procedura prevede che l'interessato acquisisca la Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» e il documento «La mia pensione complementare», versione standardizzata. L'interessato è anche informato in merito al diritto di recedere dall'adesione nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 16.

2. È in ogni caso riconosciuta all'interessato la possibilità di ricevere la documentazione di cui al comma 1, oltre che in formato elettronico, in formato cartaceo o mediante altro supporto durevole scelto dall'interessato tra quelli previsti dalla procedura in conformità all'art. 6, comma 1, lett. *a)*, secondo periodo. I soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere a carico dell'interessato l'applicazione degli eventuali oneri connessi alla trasmissione.

3. Le procedure adottate sono volte a mantenere evidenza dell'acquisizione da parte dell'interessato di quanto previsto al comma 1.

Art. 15.

Adesione

1. Non è consentita l'adesione alle forme pensionistiche complementari mediante sito web senza il consenso espresso dell'interessato all'utilizzo di tale strumento.

2. Immediatamente prima che l'interessato completi la procedura di adesione, lo stesso è avvisato delle conseguenze che tale operazione comporta.

3. La volontà di aderire si formalizza con la compilazione in ogni sua parte e con la sottoscrizione del modulo di adesione. Il modulo di adesione può anche essere formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

4. I soggetti di cui all'art. 1:

a) tengono evidenza della prestazione del consenso dell'interessato all'utilizzo dello strumento web;

b) adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo, dall'art. 7, comma 6, e dagli articoli 11, 13, 14 e 16.

5. I soggetti di cui all'art. 1 operano in modo da assicurare che gli incaricati della raccolta delle adesioni osservino quanto disposto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 4.

6. In fase di adesione può essere acquisita dall'aderente l'autorizzazione a ricevere in formato elettronico le successive comunicazioni da parte del fondo, ivi compresa la comunicazione periodica.

Art. 16.

Diritto di recesso

1. L'aderente dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.

2. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data in cui l'adesione è conclusa.

3. Per esercitare il diritto di recesso, l'aderente invia una comunicazione scritta al fondo pensione o al soggetto istitutore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi da questi indicati, anche elettronici, che garantiscano la certezza della data di ricezione.

4. Il fondo o il soggetto istitutore, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute al netto delle spese di adesione ove trattenute.

5. Il momento in cui l'adesione si intende conclusa, nonché i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso, in caso di esercizio del diritto di recesso devono essere previamente resi noti all'aderente.

Roma, 25 maggio 2016

Il presidente: PADULA

16A04373

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Avviso relativo al provvedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione.

Si comunica che nella homepage del sito dell'IVASS, nel riquadro «Gli operatori», è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento protocollo n. 0106928/16 del 27 maggio relativo alla cancellazione d'ufficio dal Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli articoli 113, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1, lettera *c)*, del regolamento ISVAP n. 5/2006.

Al provvedimento sono allegati gli elenchi contenenti i nominativi degli intermediari interessati.

16A04383

Avviso relativo al provvedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione.

Si comunica che nella homepage del sito dell'IVASS, nel riquadro «Gli operatori», è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento protocollo n. 0106908/16 del 27 maggio relativo alla cancellazione d'ufficio dal Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli articoli 113, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1, lettera *c)*, del regolamento ISVAP n. 5/2006 nonché per altra causa di cancellazione prevista dal citato art. 113, comma 1.

Al provvedimento sono allegati gli elenchi contenenti i nominativi degli intermediari interessati.

16A04384

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 maggio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1139
Yen	123,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4369
Lira Sterlina	0,76125
Fiorino ungherese	313,81
Zloty polacco	4,394
Nuovo leu romeno	4,5033
Corona svedese	9,283
Franco svizzero	1,1058
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3025
Kuna croata	7,4848
Rublo russo	73,3946
Lira turca	3,2932
Dollaro australiano	1,5504
Real brasiliano	4,0148
Dollaro canadese	1,4524
Yuan cinese	7,3314
Dollaro di Hong Kong	8,6537
Rupia indonesiana	15199,17
Shekel israeliano	4,2847
Rupia indiana	74,7865
Won sudcoreano	1326,59
Peso messicano	20,5769
Ringgit malese	4,5865
Dollaro neozelandese	1,6624
Peso filippino	52,053
Dollaro di Singapore	1,5384
Baht tailandese	39,8
Rand sudafricano	17,5673

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A04374

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 maggio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1154
Yen	123,83
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4376
Lira Sterlina	0,76185
Fiorino ungherese	314,11
Zloty polacco	4,3865
Nuovo leu romeno	4,5108

Corona svedese	9,291
Franco svizzero	1,1044
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,32
Kuna croata	7,4895
Rublo russo	73,53
Lira turca	3,2927
Dollaro australiano	1,5366
Real brasiliano	3,985
Dollaro canadese	1,453
Yuan cinese	7,3363
Dollaro di Hong Kong	8,664
Rupia indonesiana	15180,41
Shekel israeliano	4,2961
Rupia indiana	74,951
Won sudcoreano	1326,11
Peso messicano	20,5185
Ringgit malese	4,594
Dollaro neozelandese	1,6516
Peso filippino	52,149
Dollaro di Singapore	1,5367
Baht tailandese	39,775
Rand sudafricano	17,5863

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A04375

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° giugno 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1174
Yen	122,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,027
Corona danese	7,4385
Lira Sterlina	0,77358
Fiorino ungherese	314,11
Zloty polacco	4,3978
Nuovo leu romeno	4,5178
Corona svedese	9,2796
Franco svizzero	1,1055
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3083
Kuna croata	7,5118
Rublo russo	74,7806
Lira turca	3,2938
Dollaro australiano	1,537
Real brasiliano	4,0211
Dollaro canadese	1,4586
Yuan cinese	7,3498
Dollaro di Hong Kong	8,6818
Rupia indonesiana	15273,74
Shekel israeliano	4,3042
Rupia indiana	75,378
Won sudcoreano	1331,53
Peso messicano	20,6531
Ringgit malese	4,6409
Dollaro neozelandese	1,6373
Peso filippino	52,11
Dollaro di Singapore	1,5375
Baht tailandese	39,864
Rand sudafricano	17,5384

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A04376

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 giugno 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1188
Yen	121,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,029
Corona danese	7,4383
Lira Sterlina	0,77335
Fiorino ungherese	313,02
Zloty polacco	4,3903
Nuovo leu romeno	4,52
Corona svedese	9,2945
Franco svizzero	1,1062
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,336

Kuna croata	7,4975
Rublo russo	75,042
Lira turca	3,2973
Dollaro australiano	1,5516
Real brasiliano	4,0235
Dollaro canadese	1,4662
Yuan cinese	7,3639
Dollaro di Hong Kong	8,6932
Rupia indonesiana	15268,82
Shekel israeliano	4,3105
Rupia indiana	75,297
Won sudcoreano	1329,35
Peso messicano	20,7779
Ringgit malese	4,6495
Dollaro neozelandese	1,6474
Peso filippino	52,107
Dollaro di Singapore	1,5399
Baht tailandese	39,829
Rand sudafricano	17,4454

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A04377

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 giugno 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1154
Yen	121,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,025
Corona danese	7,4382
Lira Sterlina	0,77285
Fiorino ungherese	312,44
Zloty polacco	4,3861
Nuovo leu romeno	4,5188
Corona svedese	9,2605
Franco svizzero	1,105
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2853
Kuna croata	7,4958
Rublo russo	74,9088
Lira turca	3,2902
Dollaro australiano	1,5397
Real brasiliano	3,9973
Dollaro canadese	1,4594
Yuan cinese	7,3468
Dollaro di Hong Kong	8,6683
Rupia indonesiana	15146,02
Shekel israeliano	4,3239
Rupia indiana	75,011
Won sudcoreano	1322,41
Peso messicano	20,8803
Ringgit malese	4,6261
Dollaro neozelandese	1,6287
Peso filippino	51,821
Dollaro di Singapore	1,5351
Baht tailandese	39,719
Rand sudafricano	17,3778

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A04378

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di medaglie al valore aeronautico

Con decreto presidenziale n. 100 del 16 maggio 2016, al maggiore Matteo Zuliani, nato il 31 ottobre 1978 a Udine, è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Comandante di velivolo da autotrasporto in avaria a causa di una perdita all'impianto idraulico, dimostrava encomiabile valore, straordinaria perizia ed eccezionale sangue freddo nel completare con successo l'atterraggio, senza provocare alcun danno all'aeromobile e garantendo l'incolumità dei restanti membri dell'equipaggio». — Aeroporto di Pisa, 16 gennaio 2014.

Con decreto presidenziale n. 101 del 16 maggio 2016, al capitano Dario Donadei, nato il 25 agosto 1980 a Galatina (LE), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Copilota di velivolo da autotrasporto in avaria a causa di una perdita all'impianto idraulico, dimostrava encomiabile valore, straordinaria perizia ed eccezionale sangue freddo nel coadiuvare il Capo equipaggio a portare a termine con successo l'atterraggio, senza provocare alcun danno all'aeromobile e garantendo l'incolumità dei restanti membri dell'equipaggio». — Aeroporto di Pisa, 16 gennaio 2014.

Con decreto presidenziale n. 102 del 16 maggio 2016, al capitano (ora maggiore) Riccardo D'Urbano, nato il 2 ottobre 1977 a Chieti, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Capitano copilota di velivolo da autotrasporto in avaria a causa di una perdita all'impianto idraulico, dimostrava encomiabile valore, straordinaria perizia ed eccezionale sangue freddo nel coadiuvare il Capo equipaggio a portare a termine con successo l'atterraggio, senza provocare alcun danno all'aeromobile e garantendo l'incolumità dei restanti membri dell'equipaggio». — Aeroporto di Pisa, 16 gennaio 2014.

Con decreto presidenziale n. 103 del 16 maggio 2016, al maresciallo di 1ª classe Gaetano Gigliofiorito, nato l'8 luglio 1974 a Caserta, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Operatore di bordo di velivolo da autotrasporto in avaria a causa di una perdita all'impianto idraulico, dimostrava

encomiabile valore, straordinaria perizia ed eccezionale sangue freddo nel coadiuvare il Capo equipaggio a portare a termine con successo l'atterraggio, senza provocare alcun danno all'aeromobile e garantendo l'incolumità dei restanti membri dell'equipaggio». — Aeroporto di Pisa, 16 gennaio 2014.

Con decreto presidenziale n. 104 del 16 maggio 2016, al maresciallo di 1ª classe Riccardo Rossi, nato il 27 giugno 1976 a Pisa, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Operatore di bordo di velivolo da autotrasporto in avaria a causa di una perdita all'impianto idraulico, dimostrava encomiabile valore, straordinaria perizia ed eccezionale sangue freddo nel coadiuvare il Capo equipaggio a portare a termine con successo l'atterraggio, senza provocare alcun danno all'aeromobile e garantendo l'incolumità dei restanti membri dell'equipaggio». — Aeroporto di Pisa, 16 gennaio 2014.

16A04379

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxicillina Global Vet Health 500 mg/g polvere» per uso in acqua da bere per polli, tacchini, anatre e suini.

Decreto n. 91 del 13 maggio 2016

Procedura decentrata n. IE/V/0350/001/DC

Medicinale veterinario AMOXICILLINA GLOBAL VET HEALTH 500 mg/g polvere per uso in acqua da bere per polli, tacchini, anatre e suini;

Titolare A.I.C.: La società GLOBAL VET HEALTH S.L. c/Capçanes n. 12 baixos. Poligon Agro-Reus 43206 – Reus Tarragona, Spagna;

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento SP VETERINARIA SA Ctra Reus Vinyols km 4.1 Riudoms (Tarragona) 43330 Spagna;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 200 g – A.I.C. n. 104848015;

sacco da 1 kg – A.I.C. n. 104848027.

Composizione: ogni grammo contiene:

principio attivo: Amoxicillina 436 mg (equivalente a 500 mg di amoxicillina triidrato);

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione: polli, tacchini, anatre e suini;

Indicazioni terapeutiche:

polli, tacchini e anatre: Trattamento di infezioni causate da batteri sensibili all'amoxicillina;

suini: per il trattamento di salmonellosi e pasteurellosi;

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

dopo dissoluzione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore;

dopo incorporazione nell'alimento liquido: 4 ore;

dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente;

Tempi di attesa: carne e visceri:

polli: 1 giorno

anatre: 9 giorni

tacchini: 5 giorni

suini: 2 giorni

Uso non consentito in uccelli che producono uova destinate al consumo umano e entro 3 settimane dall'inizio della deposizione;

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A04410

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enroxal Flavour» 15 mg compresse per cani e gatti, 50 mg compresse per cani e gatti e 150 mg compresse per cani.

Decreto n. 92 del 13 maggio 2016

Procedura decentrata n. ES/V/0254/001-002-003/DC

Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0254/001-003/IA/001

Medicinale veterinario ENROXAL FLAVOUR 15 mg compresse per cani e gatti, 50 mg compresse per cani e gatti e 150 mg compresse per cani;

Titolare A.I.C.: La società KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto – Slovenia;

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto – Slovenia e lo stabilimento TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Germania;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Enroxal Flavour» 15 mg compresse per cani e gatti

scatola da 1 blister da 10 compresse da 15 mg - A.I.C. n. 104903012

scatola da 10 blister da 10 compresse ciascuno, 15 mg - A.I.C. n. 104903024

«Enroxal Flavour» 50 mg compresse per cani e gatti

scatola da 1 blister da 10 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 104903036

scatola da 10 blister da 10 compresse ciascuno, 50 mg - A.I.C. n. 104903048

«Enroxal Flavour» 150 mg compresse per cani

scatola da 1 blister da 10 compresse da 150 mg - A.I.C. n. 104903051

scatola da 10 blister da 10 compresse da 150 mg - A.I.C. n. 104903063

Composizione:

«Enroxal Flavour» 15 mg compresse per cani e gatti

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Enrofloxacina 15 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Enroxal Flavour» 50 mg compresse per cani e gatti

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Enrofloxacina 50 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Enroxal Flavour» 150 mg compresse per cani

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Enrofloxacina 150 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

«Enroxal Flavour» 15 mg compresse: cani e gatti;

«Enroxal Flavour» 50 mg compresse: cani e gatti;

«Enroxal Flavour» 150 mg compresse: cani;

Indicazioni terapeutiche:

«Enroxal Flavour» 15 mg e 50 mg compresse per cani e gatti

Trattamento delle infezioni causate da batteri gram-positivi e gram-negativi sensibili all'enrofloxacina nei cani e nei gatti: Staphylococcus spp., E.coli, Haemophilus spp. Pasteurella spp. e Salmonella spp.

Il prodotto è indicato per il trattamento delle infezioni batteriche singole o miste dell'apparato respiratorio, digestivo e urinario, di otiti esterne e di infezioni della pelle e di ferite.

In assenza di miglioramenti clinici entro tre giorni, devono essere valutati ulteriori test di sensibilità e un possibile cambiamento della terapia antimicrobica.

«Enroxal Flavour» 150 mg compresse per cani.

Trattamento delle infezioni causate da batteri gram-positivi e gram-negativi sensibili all'enrofloxacina nei cani: Staphylococcus spp., E.coli, Haemophilus spp. Pasteurella spp. e Salmonella spp.

Il prodotto è indicato per il trattamento delle infezioni batteriche singole o miste dell'apparato respiratorio, digestivo e urinario, di otiti esterne e di infezioni della pelle e di ferite.

In assenza di miglioramenti clinici entro tre giorni, devono essere considerati ulteriori test di sensibilità e un possibile cambiamento della terapia antimicrobica.

Validità:

«Enroxal Flavour» 15 mg compresse per cani e gatti;

Del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

«Enroxal Flavour» 50 mg compresse per cani e gatti;

Del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

Riporre la metà della compressa suddivisa nel blister ed utilizzare entro 24 ore;

«Enroxal Flavour» 150 mg compresse per cani;

Del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

Riporre la metà della compressa suddivisa nel blister ed utilizzare entro 24 ore.

Tempi di attesa: Non pertinente.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A04411

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Frontline Spray».

Estratto provvedimento n. 322 dell'11 maggio 2016

Medicinale veterinario FRONTLINE SPRAY (A.I.C. n. 103029);

Titolare A.I.C: Merial Italia S.p.A, via Vittor Pisani, 16 – 20124 Milano;

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IB (B.II.f.1.b.1): modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale).

Si autorizza la seguente modifica: Viene esteso il periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita da 24 a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A04412

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-137) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.